II/2

II$_v$

Statuto

III 2

Della Terra di Stroncone per ord. della Sacra
Consulta, e di Mons.r Ill.mo Pietro Santi Buti
Gouernator Gen.le di Sabina, et ad istanza della
Comm.tà compilato dal Dottor Girolamo Fre
diani Lucchese Commissario di detta Terra
l'Anno dell'Vniuersal Giubileo 1700 Dedi.
cato a Dio Sommo Legislatore, alla glorio
sissima Vergine Maria, alli Santi Michel
Arcangelo, Nicolò, Antimo, Rocco, Biagio
Sebastiano, Antonio Abbe, Antonio da Pado
ua, et al Beato Antonio da Stroncone
Protettori della medema Terra, et al
Patriarca S. Domenico Protettore specia
le di detto Com.tio

COMUNE DI STRONCONE

23

III v

Gl'Abitanti dell'antica Terra di Seroncone
tra li Popoli dell'Vmbria di non minor rinomat
essendosi regolati sino a q.ti tempi, parte con l
dispositioni delle Leggi Ciuili, e parte con alcu
ne consuetudini delli loro Antenati a Posteri
derivate, sono in tal modo vissuti con buon
regolamento, ma non senza qualche sconcerto
in alcuni casi, che richiedeuano più stabile
fondamento di giustitia; poiche le loro particolar
costumanze, come appoggiate ad una semplice
traditione, e q.ta ò variata, ò non bene espressa
alli Commissarij estranei, non poteuano produrre
se non confusioni nel Gouerno, multiplicità di
liti ben longhe, e dispendiose a Litiganti, come
chiaram.te s'hà dimostrato l'esperienza in molti
casi. Fù anco nelli tempi passati conosciuto
q.to disordine, al quale uolendosi rimediare
tanto con rimouer gl'Abusi, quanto con dichia
dare ciò, che ui era d'ambiguo fù ordinato, ch
discusse prima le materie, si compilassero poi
esattam.te, e regolatam.te in un corpo ben disposto
a riceuer in fine l'autorità di Legge Municipale

fu dunque dato principio all'opera, la quale
poi non proseguita restò così informe allo scuro.
La Comm.za però intenta sempre al ben publico
fece nell'scorso 1699 premorose istanze à
Monsig.r Ill.mo Pietro Santi Buzy Gou.r Gen.le di
Sarina, che si compiacesse d'ordinare il pro-
seguimento dell'interrotto statuto, ma essendosi
poi considerato dal Consiglio, che anco quel pri-
mo abozzo non era fatto coll'ordine douuto, et
era bisognoso di correttione, decretò, che segli
dasse nuouo principio, acciò che fosse opera in-
tiera d'una sola mano. Onde Monsig.r Gou.r sud.
che con zelo et attentione incomparabile promu-
oue tutto ciò, che può conferire al buon gouerno
della Prouincia, ne diede incumbenza al Dott.r
Girolamo Frediani succedere al gnte Comm.rio di
d.a Terra con l'aggrouatione della s. Consulta,
come apparisce dall'infratenorizzati ordini,
alli quali il med. Comm.rio prestando la doua-
ta obedienza hà compilato il sud. statuto
nella seguente forma, e tenore & trasmetterlo
alla s. Consulta in esecutione de' suoi supre-
mi Comandamenti.

Ordini, Risolutioni, e Decreti con-
cernenti l'affare dello Statuto
Era di Monsig.r Illmo Buti Gou.r Vice di Sabina di-
retta al Commissario di Stroncone.

Foris. Adì 16. e M.o Ecc.te Sig.r come stretto = Il Com-
missario di Stroncone = intus uerò = Ill.re, e
M.o Ecc.te Sig.r come stretto. Riferendomi il mio
Ante uenuto costì alla Visita delli interessi di
cotesto Publico, che nel Consiglio tenutosi auanti
di lui fù determinato, che di nuouo si procuri
la perfettione dello statuto di cotesta Terra
già tempo fà principiato, non ridotto per-
anco in buona forma, desiderandosi ciò uni-
uersal.te da tutti; Onde hauendo io confiden-
za nell'abilità di V.S., alla med.a hò pen-
sato di darne il carico, come con la p.nte
fò, assicurandola, che ella mi farà cosa
sommam.te grata nell'assumersene il peso,
poiche sarà poi mia cura, che dalla Somm.tà
a suo tempo uenga V.S. riconosciuta dell'appli-
catione, che impiegarà circa il compim.to di d.o
Statuto. Scriui unitam.te à gli publici Rappresen-
tanti, che la consegnino a detto effetto. Intrigi-

nelle, quale imperfetto vi è tornato nella
Cassetta delli Cinque Chiavi existenti in Se=
cretaria Priorale e perche ancora intendo,
che appo l'Eredi di Costantino Bonacani si
ritroui altro Originale del medemo Statu=
to, e da essi Eredi si ricusi di restituir=
lo, se prima non siano sodisfatti della
mercede dovuta a d. Costan.o per hauer af=
faticato intorno a d. Statuto, dovrà ciò
SS.ri farsi consegnare da detti Eredi il sud.
Originale, e quando siasi riconosciuto in
Comm.o che il d. Costantino sia stato so=
disfatto ciuendo, ò li med.i Eredi doppo la
di lui morte, ordinarà a Questi Priori,
che ne facciino spedire loro ordine, con
darmi poi auuiso del seguito, e Dio la
prosperi = di SS.ri Colleveccio 15 Ottobre
1699 = Stroncone = Comm.rio = come fratello
Pietro Santi Butij Gou.r Fatte
Resolutione del Consiglio di d. Terra del
Seguente tenore.

Adi 15 Nouembre 1699 Congregato il publi=
co Consiglio della Terra di Stroncone,

Fra l'altre cose fu risoluto che essendo stata
data facoltà dà Monsig. Gou. Ente di Sabina
al Sig. Comm.rio di g.ta Terra di compire, e perfet-
tionare lo Statuto di g.ta Terra come si suppone
altre volte cominciato dalli gg. Diofebo
Pallone, e Costantio Bottacani, et essendosi ricono-
sciuto esser quello informe, e che hà bisogno
di perfettione, e correttione, e per non hauer
la Comm.ta soggiacere al pagamento di quello
di Costantino Bottacani, li pare bene dar la fa-
coltà al D. Sig. Comm.rio di far d. Statuto
ex integro, et ad esso pagare una sola recogni-
tione da dichiararsi da Sig.ri Superiori, e nella
maniera, che hà scritto detto Monsig. Gou.re al D.
Sig. Comm.rio senza hauer a pagare tanti Statuti.
Rimandatosi a partito fu d. Risolutione approua-
ta con num.ro ottanta sei voti fauoreuoli, e
due contrarij.

Fra dalla S. Consulta al d. Monsig. Gou.re del
gnte tenore.

Foris = Ill.e, e m.to R. Sig. come fratello del Gou.re
di Sabina Colle Vecchio = Intus vero = Ill.re, e m.to
R. Sig. come fratello = La S. Consulta, à cui si è
riferita l'informatione di V.S. con quel che si è
risposto da lei ad effetto, che in Stronone venga
formato lo Statuto, uuol che compito d. Statuto

si trasmetta alla Med.ª, così faccia che segued,
e dio la prosperi. Roma 17 Febraro 1700. D.V.
come fratello Gl.ro Spada P. Patriarca di
Gerusalemme Secr.o Colleveccio Gou.r di Sabina
Cra di Mons.r Sud.o a Com.rio pred.o di Stroncone.
Foris = All'Ill.re e M.to Ec.te Sig.r come fratello =
L. Consulta nell'approvar quello si è da mé
ordinato ad effetto si formi lo Statuto di cotesta
Terra, congiuntam.te m'incarica, che compito sia
esso Statuto lo trasmetta alla med.ª; nel ren-
der V.S. auuisata di d. risolutione, se li dice
che terminata ella n'habbia la compilatione
lo faccia a mé giungere p.r d. effetto. Faccia
che così segua, e dio la prosperi. Colleveccio
17 Febr.o 1700. D.V. come fratello Pietro San-
ti Butij Gou.r Stroncone Com.rio
della L. Consulta a d. Mons.r Gou.r
Foris = All'Ill.re e M.to R. Sig.r come fratello. Il
Gou.r di Sabina Colleveccio = Intus u.o Ill.re
e M.to R. Sig.r come fratello = Sentendosi dall'
informatione di V.S. i rispetti, per li quali il
Com.rio di Stroncone desiste dal prosegui-
mento dell'opera in fare quello Statuto, li
dice a lei, che incaminchi di nuouo al med.
Com.rio di compir tal opera ad'o l'ord.e già dato

e terminato che sia d. Statuto, lo trasmetta a
V.S. Consulta, e Dio la prosperi. Roma 3 Marzo
1700 D.V. come fratello Il Card. Spada S. Catti-
na di Gerusalemme Sec.rio Collevecchio Vesc. di Sabina
Fra di Monsig. Gouv. Sud. al gred. Com.rio
Forni All.re, e M.o del.te Sig. come fratello Il Com.rio
di Stronone = Justus = All.re e M.o del.te Sig. come
fratello = Deggio haver la V.S. Consulta uditi da
me i rispetti, li quali V.S. haueu intentione
di desistere dal proseguimento dell'opera
in far cotesto Statuto, mi ordina con sua del
Sig. Card.le Spada delli 3 corrente, che io nuova
mente l'incarichi di compirlo, e do S.ord. già dato,
e terminato, che sia d. Statuto lo trasmetta
alla Med.a S. Consulta. Del compirsi da me a V.S.
nuova parte con lei tanto maggiorm.te mi per-
suado sarà ella di corrispondere alli sud. supe-
mi comandi, già che la volontà della d. Consulta
è fissa, debbe si proueda cotesto luogo del sud.
Statuto. Faccia V.S. tanto di così seguire continuan-
dolo più sollecitam.te Le sarà permesso, e Dio la
prosperi Collevecchio 6 Marzo 1700 D.V. come
fratello S. Santi Rutij G. Gouv. Stronone Com.rio

Libro Primo

Libro Primo

Del Giuramento dell'Ill.mo Comm.rio

Cap. Primo.

L'Ill.mo Commissario di Stronzone, che dalla S. Consulta sarà mandato al Gouerno di d.a Terra, essibito che haurà auanti li Priori residenti le sue Patentali del suo offitio da registrarsi dal Secretario della Comt.a nelli Libri publici secondo il solito, sia tenuto giurare toccate corporalm.te le Scritture con la mano di bene, e fedelm.te essercitar il suo offitio, di gouernare, reggere, e mantenere questa Terra, et Huomini di Stronzone sotto l'obedienza del Sommo Pontefice, e S.a Sede Apostolica, di conseruar, e difendere, far conseruare e difendere l'attioni, e raggioni, e giurisditioni di d.a Terra, di render rag.ne a tutte, e ciascheduna Persone, che la domandassero sopra la forma de' Capitoli di questo Statuto, e doue si dispone lo Statuto, sopra la raggion Comune, d'osseruar d.o Statuto, e cose in esso contenute, e la consuetudine approuata, e darà sicurtà di stare à

Sindicato il fine del di lui Offitio.

Dell'Offitio del Sig. Commr.rio

Cap. 42.

Voglio, che il Sig. Commr.rio hauuta prestato il giuram.to
e data sicurtà, stia e debba esser Giudice ordi-
nario delle Cause Ciuili, e Criminali, miste e straor-
dinarie, che a lui aggartengono, e il solito, e sopra
di esse amministri una buona, e retta giustitia, e le
conosca, decida, e termini con quella maggior breuità
che gli sia permessa, e secondo la forma del p.nte
Statuto. Jn oltre conforme all'uso antico di questa
Terra dia nel giorno della festa di S. Antonio
Protettore della med.a un Palio a sue proprie spese
di ualore al più di giuli quindici. Habbia per
il suo Salario Scudi quatro, e Baiocchi dieci al Mese,
et il terzo, come fin ora è stato solito delle pene
de' danni dati, che si deducono in giuditio da Guar-
diani d'essi danni per inuentione. Osserui nell'
esigger l'emolumento dell'Offitio la Tassa, qua-
le in fine di questo Statuto sta apposta.

Del Sindicato del Sig. Commr.rio

Cap. 3

Essendo cosa honesta, et ordinata dalla Legge

che ciascheduno Amministratore della sua am_
ministratione sia tenuto renderne conto, però si
statuisce, et ordina, che il Sig.r Commis.rio de gosto,
che haurà il suo effitio sia personal.te al sin_
dicato nel modo infratto, e già sino al ynte prat_
ticato. Estratti dal Bussolo dai Sindicatori fac_
cino gli bandire d. Sindicato a Luoghi soliti,
nella Terra, auanti i quali p.r messo del Nodo
da loro deputato si riceuino nel termine di
tre sessioni da farsi la matina, e la sera,
ogn'una delle quali durij p.to spatio d'un
ora in circa tutte le petitioni, e querele
che si daranno contro d. Sig.r Commis.rio, e le
medeme si conoschino, definischino da dd.
Sindicatori sommariam.te, nesun ord.e giudi_
ziario osseruato nelli giorni feriali, ò non
feriali, considerato solam.te la uerità del fat_
to dentro il tempo, e termine d'altre tre ses_
sioni similj immediatam.te susseguenti con
l'auerlo assoluto, ò condannato, conf.e stima_
ranno di raggione, altrimenti dd. termini
respettiuam.te passati s'habbia p.r assoluto da
tutte, e singole querele, che contro di lui

sossero date, e douranno li Priori à relatione delli
sud. Sindicatori spedirgli il ben seruito.

Del giuramento, et Offitio de' Priori.

Cap. 4.

Li Priori della Terra di Stroncone si eleggono
ogni tempo di tre mesi in numero di cinque, e ter-
minati essi tre mesi si rinoui l'elettione con en-
trarne altri dal Bossolo nel tempo infra stabi-
liti; l'elettione, o imborsolatione si faccia, come
si dirà nel pross.o seguente Capo. L'estratto-
ne si faccia nella stanza solita Priorale alla
presenza del Sig.r Comm.rio giorni quindici auanti
al principio del loro offitio secondo il solito;
nel giorno, che douranno entrare. Li nuoui Priori
questi colli Vecchi portando li soliti mantelli va-
dino insieme coll'Sig.r Comm.rio alla Chiesa della
Mad.a del Confalone, et iui assistino alla Messa
della Spirito Santo, che si celebrarà con l'elemo-
sina della Comm.tà, e dipoi ritornati tutti al Pa-
lasso Priorale, detti Priori nuoui giurino, prima
d'esser ammessi a d.o carico auanti il Sig.r Co.
alle mani del Secretario della Comm.tà toccate
con le mani corporalm.te le Scritture d'essere

fedeli al Sommo Pontefice, e Sede Apostolica, d'esser-
citar fedelmte d. loro officio, e far le cose utili
della Comunità, e l'inutili tralasciare, et impedire
cessati ogni fraude, e dolo, remossi l'odio, l'amo-
re, preghiere, presso e qualsia gratia humana
di osseruare li Capitoli di q.to Statuto, ne quali si
facesse mentione di loro, e di farlo osseruare.
Risiedino nel Palasso Priorale tutte le Dome-
niche, e altri giorni festiui secondo il solito
trattare, spedire quelle cose, che a d.to loro
officio appartengono, e l'utile della d.ta Terra
conuengono, uadino ne giorni festiui e solti
con i detti faraioli gonfanonieri insieme con
il Cancell.rio Comm.rio, et accompagnati da Salariati
e loro Secretario alle funtioni publiche
delle Chiese, et ad altre secondo il consue-
to. Durante poi il loro officio non sia-
no conuenuti in qualsi.a Causa Ciuile, ne pe-
nale altri conuenire; e siano liberi, et esen-
ti da ogni peso personale.

Del modo di fare il Bossolo.
de' Priori, et altri Officiali

Cap. 5.

Volendosi procurare quanto sia possibile che
questa Terra uenga ben gouernata, e quella gouernata
si eleggino huomini atti, dall'industria de' quali
si l'istessa Terra si augumenti, si statuisce,
et ordina, che in diuenire gli vltimi Priori
del Ponte Bossolo ottenuta che haurano la
solita licenza dalla S. Conf.ne del Buon Gouer-
no, faccino vn Mese auanti, che termini il
loro officio, congregatione, il Consiglio di q.ta
Terra, e nel med.o giorno, che s'haurà da con-
gregare faccino ancora celebrare una Messa
dello Spirito Santo, alla quale intreuenghino
essi Priori, affin che impetrato un buon prin-
cipio, ne sortisca un felicissimo fine; Con-
gregato esso Consiglio coll'interuento
della q. Comm.rio Singolori di nuouo aiuto
con recitarsi dal Secretario l'oratione dello
Spirito Santo, cioè Mentes nras q.sumus
Dne lumine tuę claritatis illustrent, et vide-
re possimus quę agenda sunt, et quę recte
sunt agere valeamus. Poi s'eleggino
dalla maggior parte de' Voti fauoreuolmente

modo sino ad ora costumato cinque buoni, e gravi huomini e cinque altri simili si deputino da med.i Priori, ciò è uno da ciascheduno di loro, quali dieci (sicontiato prima il detto Consiglio) restino assieme con detti Sig.ri Comm.rio Priori e Secretario nel Palazzo Priorale, dal quale non partino, se prima non hanno compito il Bossolo, che dovrà farsi ne' prossimi tempi in conformità del praticato nel seguente modo.

Primieram.te s'imbossolino di magistrato tutti quelli, che altre volte sono stati a d.o officio imbossolati tanto di capo Priore, quanto di secondo, terzo, quarto e quinto in conformità del d.o praticato. Secondariamente gli, i quali no sono stati mai imbossolati, e che saranno nominate dalli Imbossolatori si mandino a partito uno doppo l'altro, cioè Gagl.i Priori sud.o respettivam.te, purche siano huomini atte, et idonee, et in specie d.o capo e se saranno vinti con la pluralità de' voti

s'includino nel Bossolo, e dal Secretario si
scrivino tutti distintam.te in un foglio, e do
p.o il solito. Non dovranno però imbussolarsi
persone che fossero di occasione d'omicidio
o delitto infame state condannate, benche
poi assolute, che fossero state, o che siano gua
dani del danno dato, Macellari, o Cirsicano
li, che havessero debito con la Comm.tà, e
alcuna lite, e controversia, che havessero
fatto, o tentato di fare cessione de beni,
o prevalersi del benefitio della Quinquinaria,
e che non havessero mantenuto Casa, et Fabrica
d. Terra e suo Territ.o continuam.te p lo spatio
d'Anni dieci, altrimenti l'imbussolatione di tal
persone sia nulla, e di niun valore. Si faranno
poi degl'imbussolati tanti Bollettini, in
cuiscedun de quali si scrivino cinque Rioni,
et in primo luogo il Rione di cui, e poi s'acclu
dino do l'uso antico in tante palle di cera,
e p.a si mettino nel Bossolo assieme con d.
foglio, e Bollettini delli Imbussolati, Qual foglio
debba esser sottoscritto dal d. Ill.mo Comm.rio e sigil
lato col suo Sigillo; e d. Bossolo si riporga

della Cassetta delle Cinque Chiavi da tener-
sene una fino da ciascheduno de Priori.
Riguardo all'imborsolatione degl'altri Officia-
li, come Sindicatori, Revisori de' Conti, Sin-
dici, Stimatori della Comm.ta e Contatori
de' Bestiami s'imborsolino parim.te persone
cagaci, e pratiche respettiuam.te a' detta ca-
rica, che dourranno esercitare, com'anco in
principio de' Capitoli di ciascheduna specie
di M. Officiali si dirà, et in quel num.o
che i dd. Imborsolatori parerà, con farne
i soliti bollettini da mettersi in d. Borso-
lo secondo lo stile osseruato per il pas-
sato.

Del Sindicato de' Priori

Cap. 6

Per euitare, che in uerun conto gl'Off.li Sud-
detti da esser sindicati si sentissero de-
li Priori, che saranno estratti eleggino
due persone, che si nominaranno Sindicatori
quali siano tenuti riuedere i Conti alli
Priori Antecessori, e quelli rendare alla

borsa del sig.r Comm.rio che dovrà sottoscri-
vergli conforme ordine il Sig.r Ente di
Mons.r Illmo Bichi Gouernator Gnle di Sabi-
na nella Visita fatta degl'Interessi di q.ta
Comm.ta nell'Anno 1699 al Cap. 25, che
registrata nel Libro grosso dell'Originale
della Colturola sotto la pena in caso di
contrauentione espressa nel d.o Capo della
Visita, qual reuisione si noti nel Libro
chiamato Colturola Priorale. ——————

Delli Prouentj et Entrate della Comm.ta

Cap. 7.

Desiderandosi, che l'Entrate della Comm.ta non si trascu-
rino, e perciò riceuino deterioramento. Si statuisce,
et ordina, che li Priori inuigilino con ogni attentione
acciò le d.e Entrate siano ben amministrate con af-
fittarle, ò sia uenderle secondo il solito, e si dispon-
dalla Bolla del Buon Gouerno della s. mem. di Clem.
i XXI. facendo precedere sotto giorni li bandi a luo-
ghi consueti della Terra, e si deliberino li Prouen-
ti ad estintione di candela al maggior, e miglior

offerente procurino le sicurtà da medesimi
obblatori & cautela della med. Comm.ta, che
doueranno poi esser proposte in Consiglio per
l'approuatione, e se fossero le med. sicurtà
be prouate, nulla dimeno restino obligate a
fauor della Comm.ta, e facendo altrimente, sia-
no essi Priori tenuti del proprio a tutti
li danni verso della Comm.ta.

Inoltre li Priori faccino conducre ogni Anno den-
tro li 15 del Mese di Giugno il Sale nella
solita Salara della Comm.ta, conforme s'è prat-
icato & il passato sotto pena in caso di man-
canza di giulij cinque & ciaschedun Priore
d'applicarsi in benefitio della Comm.ta e
guando il mancamento prouenisse dalli Con-
duttori del Sale, all'ora li Priori n'siano
tenuti à pena alcuna, nella quale in tal
caso incorrino li med. Conduttori nella som-
ma di giulij quindici tra tutti d'applicarsi
come sopra, guando & altro tanto detti Prio-
ri, guanto detti Conduttori non ne adducesse-
ro, e prouessero un giusto impedimento da
conoscersi dal Sig. Commissario.

Di Riuedere i termini de Confini del Territo di Seroncone

Cap. VIII

Perche da Posteri si possino saper li termini de' Confini di g.to Territo di Seroncone, potendo con la longhessa del tempo perire in grauissimo dan no del Publico. Si statuisce, però, et ordina che conforme all'uso riuerito li Tre vltimi Prio ri delli Cinque, che serenno nelli Mesi di Maggio, e Giugno auanti, che terminino il loro offitio, vadino a riuedere tutti, e singoli ter mini de' Confini del Territo. E mantenimento del Medesimo; Et in cuento, che trouassero esser tutti, o qualcheduno d'essi termini mutato, e co roscessero esser di cagione di g.ti pregiudicata la Comm.ta debbano sotto l'infratta pena darne subito nota negli Atti Giuli di g.ta Cancellaria, E prendersi poi le necessarie, et oppne riso lutioni, e perche ogni fatiga vuole il suo pre mio, conseguischino detti Priori dalla Comm.tà giuli quindeci in tt.o ad'il solito, ma in caso che mancassero di fare d.a recognitione, cadino in pena di giuli Cinque E ciascheduno da

da pagarsi de loro proprij denari alli Succes-
sori nel Priorato, che douranno fare d. Visita
come sopra, et in euento, che quelli hauessero
fatto d. Visita, ma omessa d. notitia, s'appli-
chi d. pena a benefitio della Comm.ta, et il Sig.
Comm.rio gl'astringa al pagam.to dell'istessa
pena, come pur detti Successori nel Priorato
a far d. Visita con li remedij, che di ragg.ne
stimarà più proprij.

Del Modo di fare il Consiglio.

Cap. 9

Occorrendo di far il Conseglio, li Priori nella
sera del giorno precedente douerano farlo bandire
dal Famegliò, o sia Balio per li luoghi soliti
di q.ta Terra, e nella d. sera faranno sonare,
come pure nella mattina del giorno seguen-
te, nel quale si doura radunare il Consiglio,
dal med. Balio la Campana della Comm.ta, nel
qual Consiglio interuenga ciascheduno huomo di
stroncone Originario, o terrazzano, non già fo-
rastiero, cioè non di fuoco, che sia capo di
famiglia, e maggior d'Anni 25, e composto

che sia nella sala, ove si si tenghi celebrare
d. Consiglio, dalla med. non si parti prima, che
non sia terminato sotto pena di giulij tre p.
ciascheduno d'applicarsi in benefitio del Pala-
zo Priorale, nel quale Consiglio si faccino
prima le Proposte da Priori, sopra le quali
sia lecito ad ognuno consultare quello stimerà
più utile, e vantaggioso al Publico, seruen-
dosi dal Secretario non solo di Proposte, ma
ancora il parere, che fosse stato dato sopra
le med.e quali Proposte, o Parere sud. ad
arbitrio del Sig.r Comm.rio e Priori si mandino
a partito seguratam.te, leggendosi prima ad
alta, et intelligibil uoce dal d. Secretario qual
partito dourà seguire nel modo infratto,
e sin ad ora osseruato. Il famiglio, o Balio
sud. dia una fava, o uoto a ciascheduno d.tti
huomini interuenuti in d. Consiglio, principian-
do dal Sig.r Comm.rio, al quale solem.te si diano due
uoti, e poi a d. Priori, doppo a quelli che so-
gliono sedere in faccia al Banco de Priori
quali siamani Consulenti, e susseguentem.te
a gli altri huomini Consiglieri, quali, eccetto de

detti Priori, e Consulenti passino uno dop-
po l'altro senza far confusione, quando so-
no chiamati dal Balio. (I nomi de' quali
tutti si scriuino dal d. Secretario nel
libro de' Consigli) auanti il Banco, ou
stanno detti Sig.ri Comm.o e Priori a render
ognuno di propria mano il suo uoto den-
tro la Bossola che si pone sopra il Ban-
co auanti d. Sig.ri Comm.o, o nella parte bian-
ca, che è l'affermatiua, o nella parte
negra, o rossa, che sia di d. Bossola, che
è la negatiua secondo, che dalle loro co-
scienze uerrà suggerito in maggior be-
nefitio, utile e decoro della Comm.tà, e
reso, che hauerà ognuno il suo uoto, si
contino dal Secretario in un Bacile auan-
ti d. Sig.ri Comm.o prima tutte le Fane una
doppo l'altra ad alta uoce ritrouate in d.
parte affirmatiua, e doppo quelle della d.
parte negatiua da notarsi il num.o delle
esse Fane, o uoti distintam.te dal d. Secre-
tario, e se maggior sia stato il num.o
delle fane, o uoti ritrouati nell'affirmatiua

di quelli che saranno ritrouati nella Negatiua,
s'intendi la Proposta, o Parere che sia mandato
a partito, vinto, e così il contrario verso le
di maggior quantità saranno le faue, ò voci
della Parte negatiua, e poi sarà risoluto
da d.: Consiglio, detti Priori douranno prima,
di terminare il tempo del loro officio eseguir,
o far eseguire, sotto la pena in caso che con-
trauenissero, di giulij Cinque p. ciascheduno, qualo
non ne allegassero una giusta Causa da co-
noscersi dall'Ill.mo Comm.o e d'applicarsi d.a pena
in benefitio del Palasso Priorale. Volendo, che
il d.: Consiglio sia di numero perfetto, ogni
qualuolta arriuarà al numero di 60 persone,
compresoui de Priori; e uenendo il caso, che
d.: num.o di persone non potesse radunarsi, pos-
sa allhora l'Ill.mo Comm.o dichiarar ualido d.:
Consiglio con il numero di soli Cinquanta da
farsene però nota dal d.: Secretario nel Libro,
oue sarà registrato d.: Consiglio, eccettuata
però li Consigli da farsi sopra la nominatione
de due Canonicati della Chiesa di S. Nicolò,

quali debbano esser formati di non minor
numero che di 100 persone da concorrere
uno di fuoco capo di famiglia, e maggior
d'Anni 25, e come già ordinò Mons.r Ill.mo Buon
compagni con una sua lra delli 21 di Agosto
1674 all'hora Gou.r di Sabina, che è
registrata nel libro delli Specchi à fo-
gli 466, e non osseruandosi quanto sopra
si è disposto s'intenda il tutto nullo, e
di niun valore.

Della Pena di quelli, che non interuenissero a i Consigli.

Cap. 10.

Perche i Consigli publici di questa Terra
si radunano con grandissima difficoltà,
come più volte si è veduto in grave
danno ancora de' publici interessi; Onde
si statuisce, che quelli, i quali non inter-
uerranno alli detti Consigli cadino in pena
di giuli tre per ciascheduno d'applicarsi in
benefitio del Palasso Priorale, quale però
non ne allegassero, et insieme prouassero una

giusta causa, e legitimo impedimento da coro-
scersi dal Sig.r Comm.rio.

Di quelli dell'interesse de' quali si trattasse ne Consigli.

Cap.o ij.

Acciò ogniuno possa con libertà parlare, e con-
sultare in Consiglio per utile, et honor del pu-
blico contro le Persone dell'Interesse, delle
quali si trattasse, mentre il rispetto delle
med.e persone fà molte volte tacere ciò che
risulterebbe in publico vantaggio. Si statui-
sce, et ordina, che il Sig.r Comm.o faccia partire
sotto la pena a di lui arbitrio dal d.o Consi-
glio, non solo la persona, ò persone del fatto,
ò interesse, delle quali ivi si trattasse, ma anco-
ra i loro Consanguinei, et Affini sino al secondo,
e terzo grado inclusivam.te, che in d.o Consiglio si
ritrovassero; E partendo d.e persone, s'intenda
valido il d.o Consiglio col numero, che resta-
rà; terminato poi che sia d.o Interesse, ò fatto par-
sino le med.esime ritornare in d.o Consiglio.

Dell'Elettione del Secretario, e suo offitio.

Cap. 12.

Non potendo mai i Priori di g.ta Comm.tà ser-
uettam.te operare, quando non siano assisti-
ti da un buon Secretario, ò Cancelliero Co-
munitatiuo, le mani del quale passano
tutti li negotij della Comm.tà. Per tanto si
statuisce, et ordina, che in auuenire si elegga
dal Consiglio di la pluralità de' Voti affirmatiui
una persona atta, idonea, e fedele al seruitio
della Comm.tà che doura chiamarsi Secretario,
ò Cancelliero, il di cui offitio duri per un
Anno; possa esser confermato d'Anno in Anno
come parerà a d. Consiglio. Assista il med.
Secretario a tutti i Consigli, e questi riporti
subito con ogni diligenza nel Libro desti-
nato di essi Consigli nel termine di giorni
quindici, sotto la pena, che nel fine di g.to
Capo sarà stabilita. Registri tutti gli ordi-
ni, ò siano Bollette, che da Priori si spediscono
in un Libro intitolato il Registro di d.e Bol-
lette, prima di darle a chi spettano, con anno-
tarui il giorno, Mese, et Anno, et il Registro, et

et in caso che à ciò mancasse, incorra nella
pena di giulij cinque di Bolletta d'applicarsi la
metà in benefitio della Comm.tà e l'altra al
li Revisori di Conti del Camerlengo, com'anco
si dirà nel Capo 8. D. Revisori assista pari-
mente alla Revisione de' Conti, che si fanno
a Camerlenghi, e si rogh. delle sentenze
de' dd. Revisioni nel Libro solito delle Re-
visioni, nel d. rogito possa prender mercede
alcuna. Faccia a debito tempo con ogni a-
plicatione la Tabella, et anco il Libro del-
l'esigenza della Colletta solita darsi ogn'anno
a Camerlenghi. Si roghi di tutti gl'Istromenti
della Comm.tà tanto di Censi attivi in un Libro
separato, quanto degl'Affitti, Aggasti, ò Frouenti
in un altro Libro pure distinto, e separato dagl'
altri nella forma prescritta dall'Ill.mi Sig.ri
Buti, Gou.r di Sabina nella nominata Visita fatta
nell'1699: Riscuota conforme si pratica di gratia
il Denaro di tutte le stime de' danni, che rice-
vesse la Comm.tà nelli suoi Terreni, e ne renda
fede del conto di Trimestre in Trimestre ad ogni
Priorato, quali tutte stime le registri in un Libro
Ordinario Ligato, e cartolato giorno, e Mese

che li saranno riferite dalli Stimatori del-
la Comm.tà, et in margine di esse stime
noti il pagamento, che se ne facesse, ac-
ciò si riconosca in ogni tempo la quan-
tità delli denari, che si saranno esatti da
d.e stime, come fu ordinato al Cap.o 16 della
d.a Visita. In fine uadi nel Palasso Priora-
le con i Priori, quando risiedono, sotto la
pena di fiorini dieci & carcere d.o di dd. Ca-
pi, in casu, che contrauenisse (non com-
prendendo però quello del Registro delle Bol-
lette) d'applicarsi in benefitio di d.a Comm.tà
e d.o suo Salario. Habbia dalla Comm.tà scudi
trenta l'anno, ma non conseguisca portione
veruna delle d.e stime, ne meno l'emolu-
menti di scudi tre, che era solito hauere
dalla Comm.tà per la confettione del libro
dell'esigenza della Catarola sud.a, come pu-
re li scudi due, che suol dare la Comm.tà
al med.o Secretario per il Registro del grano del
Monte, che si dispensa a Particolari, mentre
tali emolumenti gli si danno, atteso che non
conseguisca dalla Comm.tà stipendio certo.
Volendo, che d.o Secretario, et altri publici
salariati debbano due Mesi prima, che

termini il tempo della loro condotta far ritorno
alli Priori, che sia proposta in Consiglio la
loro Riformi, altrimte le Riforme siano nulle
e succedendo il caso, che dd. Salariati volessero
dimetter l'offitio, debbano similte notificarlo alli
li Priori due mesi prima, et in caso, che man-
cassero a d. notificatione, non se gli spedisca il
Benserito.

Dell'Elettione del Camerlengo,
e suo offitio.
Cap. 13.

I Priori diano ogn'Anno nel Mese d'Agosto ad
istintion di Candela el Minor Oblatore il Cam-
merlengato di g.ta Terra p un Anno nel modo, e
forma, che fin ora sia praticato con obligo di
render conto della sua esattione p tutto il Mese
di Febraro doppo passato l'Anno della sua esi-
genza, e di pagar quanto restarà debitore ad
che da Revisori de' Conti sarà condannato, con
depositar subito il residuo del Denaro nel Mon-
te della Pietà di g.ta Terra a credito della Comun.ta,
e sarà tenuto ad esatto, e non esatto. Riscuoti tutto
ciò gli sarà stato assegnato nel Libro di d. sua
esigenza, che chiamasi Coltarola. Sodisfaccia

li pesi Camli del Tesoriero della Provin-
cia. Sagli L. salariati, e l'altre spese
pnco straordinarie in conformità degli
ordini, o Bollette, che dall'Prori di tem-
po in tempo gli saranno dirette, e sot-
toscritte dal Sig.r Comm.rio, purche d.e Bolle-
te nõ eccedano la somma prescritta in
tabella d.li straordinarij, e pagando som-
ma maggiore senza licenza della Sacra
Cong.ne del Buongoverno, nõ dourà dal-
li Revisori bonificarseli, come si dispone
nel titolo delli Depositarij, e Camerlen-
ghi delle Comm.tà oppo il Cedio volgare.
In caso che poi mancasse di fare detti
pagamenti, o in tutto, o in parte, rifaccia,
oltre lo stesso di questo, tutti li danni,
e spese alla Comm.tà, che hauesse patito,
o potesse patire. Il Camerlengo dell'Anno
antecedente, quale non hauesse pagato al
d.o Tesoriere tutte le Partite assegnateli a
pagare, non amministri in modo alcuno il
Camerlengato dell'Anno susseguente, se prima
non haurà pagate, e restando debitore di
qualche

qualche residuo di denaro non l'hauesse prima
depositato, come sopra in d. Monte.

Nella reuisione de' Conti circa a quelle partite, de
sono, o colpa di d. Camerlengo restate inesatte, sarà
tenuto a queste, e douerà esser condannato da detti
Reuisori ogni qualuolta non habbia fatto a debito
le douute diligenze circa la riscossione, come se
guestrar l'Entrate nel tempo delle Raccolte, veni-
re all'aggiudicatione de' Sequestri, fatte fare
l'esecutioni alle Case delli debitori, ancora con-
tro le persone di essi, poiche quando d. Camer-
lengo haurà fatti tutti gli atti, non sarà obligato
a prender in se siti, quali alle uolte vanno
insorgendo, o li pretesi aggrauij, o per duplicatio-
ne, o d'altre cause, mentre se fosse impedito nell'
esattione, o con precetti, o Inibitioni di qualche
Tribunale, ogni uolta, che l'haurà legitimam.te notifi-
cato alla Comm.ta, deue q.ta assumere in se stessa le liti
e terminarle a proprie spese, Reuersi poi, che siano
detti impedimenti nelle partite litigiose, et le gli-
è stata impedita l'esattione, sia la Comm.ta obligata
di notificarlo giuridicam.te al d. Camerlengo, che
habbia d. esattione, acciò possa riscuoterle

con l'istessi obligi di sopra dentro il ter-
mine d'un mese da principiare dal giorno
della notificatione.

Dell'Officio de' Reuisori de' Conti
di detto Camerlengo
Cap. 14.

Hanno una gran parte nel buon gouerno degli
affari della Comm.tà i Reuisori delli Conti, che
si eleggono p.r il rendimento de' Conti delli Ca-
merlenghi. Perciò si statuisce, et ordina, che
li Reuisori sud.i quali saranno estratti dal Bos-
solo, non dourànno però hauer questi interuse
alcuno colla Comm.tà, faccino del Mese di Febra-
ro ogn'anno indispensabile reuisione de' Conti
del Camerlengo della Comm.tà con la p.nza et intro-
uento del Sig.r Comm.rio, nella q.le possano l'infra.to mod.o
Vedino li detti Reuisori la Tabella originale di q.st'
Anno, et auuertino di non beneficiare alcun pag-
mento, benche di somma minima hauesse fatto
il Camerlengo non descritto in Tabella, sebene
fosse resultato in utilità della Comm.tà, quale q.st.
p.d. pagam.to, ò spesa non sene fosse precedu-
tem.te ottenuta licenza dalla S. Cong.ne del Buon
Gouerno, qual licenza dourànno essi riconoscere
et esprimere nella reuisione de Conti.

vedino non solo il Libro della Cobarola, ma riconoscino ancora con applicatione se siano portate intieram.te in credito della Comm.tà le somme di ciascheduno dovute dalle Bollette, e se sia stato dato debito a ciascun oblatore delli Proventi, e dativ della somma intiera, dalla quale li sono stati deliberati, vedendo il Libro delli oblationi, e delli Istrumenti, come pur riconoscino con diligenza i Crediti, et entrate delle Comm.tà, e con tal applicatione non solo faranno il seruitio del Publico, ma verranno in cognitione, se il Secretario sarà stato fedele in adempire al suo offitio.

Inoltre riconoscino tutte le Bollette si di spesa ordinaria, che straordinaria, e rincontrino, se sono state registrate dal Secretario al Libro destinato e quando non fusse adempito, debbano essi Reuisori farle registrar allhora, et il Sig.r Comm.rio l'astringa al pagam.to di gitto pena, che gli è stata posta al d.to effetto apposta sopra al Cap.o 12. di q.to Libro, dove si parla del sud.o offitio.

Similm.te vedino d.ti Reuisori tutti i pagamenti fatti dal d.to Camerlengo, con farsi esibire tutte le ricevute tanto del Tesoriere della Provincia, quanto de' Salariati, et altre.

Nel far buona le partite dette inesigibili, si vegli no

li med.i Revisori di giuro s'è disposto nel
Capo precedente al 5.to nella revisione de' Conti
di più si faccino una nota da loro sottoscritta
delle dd. Partite inesigibili, con esprimervi li
nomi delli debitori inesigibili e la quantità
del debito, et ancora notino li sgravij, quali
haveranno fatti essi Revisori, quel foglio poi
consegneranno alli Priori, acciò che da questi
se ne procuri l'essattione, con deliberarla ad estin-
tion di Candela.

Li Libri di ciascheduno Camerlengo restino appo
la Comm.tà e quando il Camerlengo n'haverà ter-
minata la riscossione, si faccia lo spoglio del-
le Partite inesatte in un Libretto segnato, che,
acciò habbia la douuta fede, siano collatio-
nate le sud.e Partite con il Libro originale del
Secretario, e da g.ti sottoscritte, e vi si apponga
il Sigillo della Comm.tà, ne possa il Secretario
pretender alcuna mercede.

In fine diano detti Revisori la loro sentenza con
condannar d.o Camerlengo, in caso che restasse
debitore, ò dichiararlo Creditore, in caso, che
sia tale, nella quale douranno descriuere
ad una ad una g.te Partite, che l'altro occor-

rresse

resse sgrauarme il d. Camerlengo, o di duplicatione, o esser stata posta di maggior somma di quella di ragg.ne si douesse la partita, o d'altra legitima causa, con indicare la carta del libro, dal qual è stato sgrauato, e l'istesso si faccia delle partite ineligibili, indicando, come sarà le carte del libro, doue sono state dichiarate tali. Qual sentenza si stipoli poi dal d. Secretario alla presa del d. Sig.r Comm.rio, e dalli med. Reuisori, e per lor prouisione habbino dd. Reuisori uno scudo per cias.ched.a dalla Comm.tà a tenor del solito.

Del Cancelliero del Sig.r Comm.rio, e suo offitio

Cap. 15.

Li Priori affittino ad estintion di Candela ogn'anno nel mese d'Agosto la Cancellaria Ciuile, e Crimile del Sig.r Comm.rio assieme col danno dato, che si deduce in giuditio sopra di Richiami, et Accuse, che si fanno da Particolari, e l'esattione ancora del Cap.o Soldo, con le consueto con deliberarla al maggior Oblatore per un anno con l'obligo, e solita sicurtà, non solo di pagar l'affitto, ò Risposta di restituir tutti i Libri in filze, e Scritture spettanti alla

alla Cancellaria, e descritte nell'Inuentario, qua-
le si sarà dato in principio dell'offitio, e
gto terminato di star ancora al Sindicato
nel modo, e forma, e per il tempo disposto
circa il Sindicato del Sig.e Comm.rio osserui es-
so Cancelliere, et de Richiami, et Accuse i
Capi, ò Riformanze del Danno dato, che si
contengono in gto statuto, e parim.te osserui
le sue mercedi nelle Cause Ciuili, e Crimi-
li la Tassa, che in fine sarà apposta. Volen-
do, che d. Cancellaria debba esser esercitata
da un Notaro, come sin al pnte si è costu-
mato.

Del Balio del Commune, e suo offitio.

Cap. 16.

I Priori habbino facoltà di eleggere, e depu-
tare un Balio, che sia persona fidata, e da
bene, quale, prima, che sia ammesso all'
esercitio del suo offitio, giuri in mano del
Secretario della Comm.tà, et alla presa dell'
Comm.rio di bene, e fedel.te esercitarlo, obedi-
sca

all'Ill.mo Comm.rio, Priori, al Cancelliero del detto Ill.mo Com.o, et altri offitiali in tutte le cose che al di lui offitio appartengono; faccia le Citationi, affigga bandimenti ne' Luoghi soliti, e publichi Editti a richiesta di d. Ill.mo Comm.rio. Inoltre serui, come famiglio in tutte l'occorrenze, e bisogni della Comm.tà nel modo sin ora praticato, e mancando di far, et adempire al d. suo offitio, possa esser rimosso ad arbitrio de' Priori con deputare altra persona. Et acciò che d. Balio sia conosciuto anco per famiglio publico, li si dia dalla Comm.tà il solito uestimento di panno rosso, oltre il Consueto salario di scudi 24 annui da pagarsegli ogni mese, le sue mercedi, delle Citationi, et altri atti sabbia quel tanto, che dispone la di Lui Lassa inserta in fine di q.to Statuto.

Delli Sindici della Comm.tà, e suo Offitio.

Cap. 17.

Perche li Sindici della Comm.tà deuono esser persone idonee, e difender, tutte le ragg.ni, e far li nego-

gotij della medesima, e ne habbino nerun ju-
ferense con la med. Comm.tà. Si statuisce per
tanto, che ogn'anno del mese di Genaro si
estraino dal Bossolo due Sindici delle sud.
qualità, l'offitio de' quali sia di difender, et
assistere in tutti i negotij, e liti della Comm.tà
con ogni diligenza, et attentione, come pure
d'andare ricorendo, a terminar le strade et
altre differense, decidere, che di giura di
g.te, ò d'altre, ò di simili cose, insorgesser
tra la Comm.tà, e Particolari, come sin adora
hanno praticato, e conseguiscano d'lor mer-
cede da detti Particolari 8 grossi per
uno sin adun miglio, et in lontananza mag-
giore due giuli per ciascuno, e ciascheduna vol-
ta; et in oltre essi Sindici faccino in ogni
Priorato li richiami auanti il Secretario
pricrale delli danni, quali in tal tempo
succedesserò nelle Bandite della Comm.tà

Delli Mastri di strade, et acco-
modamento delle medesime.

Cap.o 12.

Essendo cosa molto necessaria, che le strade del Territ.
di q.ta Terra siano ben tenute spatiose, e larghe
et accomodate, non solo p.r beneficio del Publico,
ma anco p.r decoro, et honor della med.a Si statuis-
ce p.r tanto et ordina, che li Priori de gl'anni ogni
Anno nel mese d'Aprile, o di Maggio p.r Maestri
di strada, che Viali sceglino ancora denominarsi
gl'a quantità d'huomini da bene e sufficienti, che
a loro parerà, e piacerà, et a due p.r doi di loro
assegnarli, e determinarli gl'a quantità, o portio-
ne di strade, che loro parerà, come sarebbe da
una Villa all'altra, o da un vocabulo all'altro, qua-
li siano tenuti vicedor le d.e strade a ciascuno
di loro, come sa assegnate nell'Mesi di Maggio,
o Giugno, e se le trouaranno guastate in to.o o in
parte, o uero non esser dell'infrada Larghessa, le
segnino nel modo, che altre uolte si è prattic.to,
ne diano poi la notitia negli Atti Ciuili di q.ta
Cancellaria da scriuersi dal Cancelliere del Sig.
Com.o in un libro a tal effetto destinato con
nominar li Padroni de' beni adiacenti, a quali ne
spettarà l'accomodamento, quali Padroni de' be-
ni adiacenti a d.e strade guastate siano tenuti
accomodarle dentro un congruo termine dare

gnarsi dall'Ill.mo Comm.o, et intimarsi a medesimi
con hauerle reduate, oue fossero fangose, e
slargarle in quelle parti, oue fossero ristrette,
douendo esser le strade maestre di Campagna
di larghezza di piedi noue, e quelle di Braccio
di piedi sei in conformità della resolutione
del Consiglio di q.ta Terra celebrato sotto li
24 Genn.o 1613. che dichiarò ancora quel.
l'intendeuano strade maestre, debbano in ol
tre d.i Padroni tagliare, spianare, et affatto
rimouere tutti gl'Alberi, Ripe, Cimiti, fia
ssi, e fratte, che da d.i viali saranno comosu
ti far impedimento a Seminggieri, o alle fa
ticule in tempo della Mietitura secondo il
segno, che d.i viali n'hauranno fatto, se poi
nel termine sud.o non hauranno detti fatto
ti adempito a quanto sopra, cadino in pena
di giuli dieci p.a Casch.o d.i loro d'applicarsi
un terzo a d.i viali, che l'hauessero poi
di nuouo reuisto, e uisitato le strade, che do
uessano accomodarsi, come sta con l'interuento
di d.o Ill.mo Comm.o, quale dopo spirato il ter
mine sud.o ui douerà andare p.a riconoscere
ancora, se hanno obedito all'ordine del suo

Cancelliero, et il resto di d.a pena & doi terzi al
d.o Sig.r Comm.o, e l'altro a d.o suo Cancelliero, dichia-
rando, che in quanto alle strade dentro alla Ter-
ra sia tenuta la Comm.tà di far accomodare a
sue spese la Riga di Messo, com'ha praticato
il passato, et il remanente di d.e strade ciò
è di quà, e di là alla sud.a Riga ne spetti l'acco-
modamento alli Adiacenti, come sta.

Nascendo differenza alcuna tra gli Huomini di Stron-
cone d.a Causa delle strade vadino li Mastri
di strada a richiesta di chi ci ha interesse à
riconoscerle, e la terminino ad ò il loro giu-
dicio, e peritia; et loro mercede Sabbino à 25
da un miglio in giù, e da g.o in sù due giuli[illegible]
ciasched.o dalle persone a petitione delle gli
andarono, ò parte di chi fossero stati eletti.

Delli Stimatori della Communità
e loro officio.

Cap.o 19.

Li Stimatori devono esser persone pratiche di giu-
dicio maturo, e coscienza; perciò s'ordina, che
si estraino dal Bossolo ad ò il solito ogni
sei Mesi due Stimatori, cioè nelli 6 Mesi di
Genn.o, e di Luglio di ciasched.o anno, et sei

Mesi solamente duri il lor offitio, qual-
doppo, che haurano giurato auanti li Prio-
ri in mano del lor Secretario di far come
si conuiene il loro offitio, uadino, dodo sa-
ranno ricercati tutti due assieme a uede-
re, e stimare li danni di qualunque sorte
siano, et in qualunque modo fatti, tanto con
Bestie, quê senza in q.to Territ.o, et imedia-
tamente doppo ueduto d.i danni, ne fac-
ciano della loro stima la relatione in
Cancellaria, stimino ogni due Mesi le
Bandite della Comm.tà, conf.e al solito, e da-
ne subito la relatione della loro stima
alla p.ma de' Priori in mano del Secreta-
rio della Comm.tà & registrarsi subito da
questo al Libro delle stime, come si è
detto sopra al Cap. 12. Habbino & loro
mercede & qualunque stima, che faranno,
& li Particolari un giulio & sin ad un Mi-
glio, e da indi in su due Carlini & cias-
ched.o di essi Stimatori dalli Danni ficanti
ma & le stime d.e Bandite della Comm.tà
habbiano solam.te un Carlino & stima &
ciascheduno di loro.

Della Pena di chi ricusa l'Offitij publici.

Cap. 20.

Conoscendosi con l'esperienza il pregiuditio ben grande che sogliono riceuere le Comm.tà per recusarsi l'offitij publici dalle Persone alle med.e destinate, e particolarmente di ghe, che sono riputate più idonee delli altre. Onde uolendosi riparare, & quanto sia possibile al pregiud.o sud. di q.tà Comm.tà, si statuisce et ordina, che in auenire qualsisia persona, che sarà estratta all'offitio di Magistrato, o ad altro publico carico della med. Comm.tà debba accettare imediatam.te l'esercitio, e senza ueruna eccettione, e difficoltà, e recusando l'accettione senza legitima causa da conoscersi dal Sig.r Comm.o, se dedicendosi, sia tale, resti la medema persona sospesa, non solam.te dal poter più essere imborsolata, et ammessa a d.e Cariche, ma ancora resti priuata della uoce in Consiglio, nel quale non doarà esser ammesso, et interuenendoui di fatto non possa egli dar uoto, e dandolo, non debbasi computar tra gl'altri, ma si habbia per nullo; com'anco uolendo in esso Consiglio parlare gli sia negli, e parlando, il di lui arringo non si debba registrare dal Secretario, sotto pena al med.o della priuatione dell'offitio, a cui anco spettarà di ren-

dere notificato dall'Ill.mo Comm.o di tali persone, che sono, come sopra priuate in caso, che si ritrouino tra gl'altri Consiglieri radunati. E la sud.a pena di priuatione s'intenda incorsa solam.te, quando dall'Ill.mo Comm.o sia per due uolte richiesto, e fatto respettiuam.te precettare lebr-to, i deputato ad accettar tali offitij.

Del Monte Frumentario della Communità

Cap.o 21.

Pissima fu l'inuentione dell'erettione del Monte frumentario della Comm.tà, poiche si uede, che non solo riesce di grandissimo uantaggio, e sollieuo alli Poueri, ma si conosce necessario al Buon Gouerno dell'Annona, massime negl'Anni, nelli quali riescono le Raccolte scarse, e la conseruat.e, et augumento del med.o Monte fu mo del Consiglio nell'Anno 1617 sotto li 19. Xmbre stabilita alcune ordinationi, quali si registrano in fine di q.to Capo insieme con alcuni decreti promulgati dall'Ill.mo e Rev.mo Mons.r Gouernatore di Roma, e Sabina nella Visita accennata dell'interessi di q.ta Comm.tà in cercandosene l'osseruanza à chi spetta, et al

Secretario della Comm.ta, al qle, mancando nell'
adempimento di quto è tenuto, in vig.e dell'ord.
di d.o Sig.r Ill.te, si sorgenda gl'la quantità di Salario
a proportione del denaro gli si dauà in conto
del Monte, prima fosse stabilitoli il salario su
detto di 7:30, cioè prima di q.to Statuto.

Capitoli sud.i da osservarsi nell'
Erettione del Monte Frumentario
della Terra di Stroncone fatti nell'
Anno 1657.

Primo. Che si debbano dal Consiglio deputare due
huomini esperti, e da bene p.r ricevere, e distribuir
il grano, ede d.a Comm.ta si trovarà, con farli dare
sicurtà idonea di consegnar alla Comm.ta p.r tutto
il mese di Ottobre la d.a quantità distribuita esat-
ta, e n.a esatta.

Secondo. Che a dd.i Deputati gli si debba assegnar una
congrua provisione, rdo la quantità, che si dourà
distribuire, e riscuotere; E d.a provisione si dourà
ritrarre dalle Misurelle di più, che dourannno re-
stituir quelli riceveranno il grano, che sarà una
misurella p.r quarta, delle quali misurelle ne dou-
ranno l'Huomini render esatto conto.

Terzo. Che li Huomini debbano far buono il crescimento

del grano a tanto p.cento secondo l'uso, e non
possono aggrogiarlo a lor medesimi, ma deb-
ba accrescersi al Monte.

Quarto. Che d.i Mentisti siano tenuti usare tutte
quelle diligenze, che usarebbe un buon Padre di fa-
miglia circa la conservatione di d.o grano, e man-
cando alle dovute diligenze, e che per causa loro
venisse d.o grano a patire siano tenuti a tutti
danni, e spese della Comm.tà:

Quinto. Che l'Abondantieri pro tempore in prin-
cipio del loro officio debbano dar sicurtà
d'esercitar d.a carica fedel.te, e per tutto il mese
d'ottobre haver riscosso tutto il grano dato
e rigosto nel Magassino, altrimente per quello
haveranno esatto siano tenuti del proprio.

Sesto. Che li Sop.ri Orioni siano tenuti, estratti, che
saranno l'Abondantieri, farli dare sicurtà
sud.a, e mancando, loro medesimi siano tenuti,
oltre la pena di scudi dieci d'applicarsi, con-
forme ordinerà il Giudice pro tempore, a
tutti li danni, che la Comm.tà potesse patire
per la riscossione, come sop.a

Settimo. Che debba farsi un Libro grande, et in
quello si solam.te annotare l'estrattione delli

Abondantieri pro tempore, et obligati Loro, ma anco la quantità del grano, che, durante il loro officio, distribuiranno, con registrare le Bollette, e gli obligati, che pigliono il grano, e loro sicurtà mano del Secretario. Ma anco l'accrescimento delle Misurelle, ricome delli accrescimento del grano della Montagna.

Decreti fatti nella Visita dal d.
Sig.nte concernenti al detto
Monte, e nominati in g.to Capo.

Che la quantità del grano del Monte frumentario comunitativo, che sarà distribuito dalli Montisti pro tempore, debbasi in effetto, et intieramente esigersi dalli d.i Montisti nel termine prescritto dalli Capi del Monte, et poi consegnarlo effettiu.te alli Montisti Successori e li Montisti medesimi, da quali sene deporrà l'amministratione, possino fare la consegna del d.o grano alli Successori in Polizze, sotto le pene arbitrio, e delli Sig.ri Successori nel Governo, et anco di poter mai esser liberati, ne quietati della d.a amministr.e, benche ci intervenisse il consenso de' Montisti Successori, quali in caso contrario

saranno parim.te tenuti ad ogni danno che
potesse seguir ad esso Monte, e d. effettiua ressi-
sione, e consegna doura' ordinariamente farsi, do
altrimente non venga determinato dal Sr.e Con-
siglio in tempo di penuria, ò d'altro accidente.

Che ogn'Anno si faccia indispensabil.te il registro
delli Bollettini del sud.o grano distribuito in
conformita' del solito, con l'ordine si douranno
fare li Registri di essi Bollettini, e ritrouan-
dosi dietro che mancano, e non si potranno libe-
rare li Montisti Antecedenti, prima che non
sia fatto il sud.o Registro.

Che in tempo, che Li Montisti saranno estratti dal
Bossolo, se qualche d.o di essi eserciterà la
Secretaria communitatiua, ò altro officio
incompatibile con l'amministratione di esso
Monte da dichiararsi dal Sig.r Comm.o pro tem-
pore, ò da Mons.r Gou.r Sr.e si doura deue-
nire a nuoua estrattione, con rimetter la pol-
la estratta nel Bossolo.

Della Elettione del Medico Fisico,
e del Chirurgo.

Cap.o 12.

Si statuisce, et ordina, che li Priori procurino in tempo, che vacaranno le Condotte sud.e del Medico, e Chirurgo di g.ta Terra, di trovar ad.o il solito con ogni diligenzo uno, ò più Medici pratici, e sufficienti che siano d'età matura, e se fosse possibile, ammogliati, come pur uno, ò più buoni Chirurghi, e gli uni e l'altri, che habbino buoni Requisiti da esibirsi originalm.te nel Consiglio, nel quale si proponghino tutti li Concorrenti, e poi si mandino a partito in conformità del praticato, e quello, il quale n'haura riportato la maggior parte de' voti affirmativi, s'intenda, e sia eletto p.r un Anno p.r Medico, ò Chirurgo di g.ta Terra, respett.e ad.o la resolutione sarà fatta in d.o Consiglio, alli quali si spediscino le solite Patenti. Dia la Comm.tà a ciascheduno di essi la provisione descritta in Tabella da pagarseli ogni due Mesi. Non s'assentino, ò partino da g.ta Terra senza espressa licenza delli Priori, sotto pena in caso di contravent.ne di giuli cinque in riguardo del d.o Medico, e di Duc.ti 25 al Chirurgo p.r ciascun giorno, che stassero assenti senza d.a licenza da ritenersi dalle dd.e loro provisioni, e d'applicarsi in beneficio

fitio della Comun.tà, et in quto alle di loro
diferme osservino quello si è disposto nel
Capo del Secretario al 8 volendo. Inoltre
debbano accompagnar li Priori alle funtio-
ni secondo il solito.

Del Maestro di Scuola, e sua elettione.

Cap.o 23.

Il Maestro di Scuola è necessario ne' Luoghi p.
istruire, et ammaestrar i figliuoli nelle Lre;
Perciò si statuisce, et ordina, che li Priori tro-
vino in tempo, che vacasse d. Condotta uno, o
più soggetti, che siano virtuosi, letterati, et
abili p. esercitar il Carico di Maestri di Scuola
e poi li proponghino tutti in Consiglio, e quello,
ch'haverà nel med.o Consiglio hauuto più
numero di voti affirmativi, s'intenda, e sia elet-
to p. un Anno Maestro di Scuola di questa Terra
con la provisione descritta in Tabella da pa-
garseli ogni due Mesi, al quale si spedisca
la solita Patente. Sia tenuto esercitare
la d. sua Carica diligentem.te e con ogni appli-
catione, acciò li Scolari vengino ben educati,
et ammaestrati ne' buoni costumi, e nelle vir-

Virtù debba anco esso accompagnar li Priori come si è disposto nell'antecedente Capo. Non si assenti da q.ta Terra senza licenza de' Priori fuori però del tempo delle solite Vacanze della Scuola, sotto la pena di Δ 25 p. ciascun giorno, che stasse assente senza d.a licenza da ritenersi della d.a sua provisione. Et osservi quello, che è stato praticato in q.ta Terra circa la med.a Scuola, come pure gli è stato disposto nel Capo del Secretario al q.le volendo.

Del Modo di fare i Terrassani

Cap.o 24.

Acciò che q.ta Terra si possa moltiplicar d'habitanti, et Artegiani, e la Scarsezza, che ne tiene. Si statuisce, et ordina che in avenire quelli, i quali vorranno venir ad habitar in q.ta Terra, siano da ricevere con ogni urbanità, e se vi habiteranno per spatio d'Anni dieci continui siano annessi per Terrassani, possano intervenire alli publici Consigli, godere del grado di Magistrato, e di tutti i privilegij, et essentioni, nel modo, e forma, che godono e son trattati li Terrassani originarij di q.ta Terra.

che gl'Huomini di S. Gemini,
Ottanello, Rocch'Antica, e Lugnano
siano trattati fratelmente.

Cap.o 25.

Essendo che nelli Decreti Antichi di q.ta Terra di
Stroncone si sia trouato scritto et osseruato da
immemorabil tempo, che tra gl'Huomini di S. Gemini,
Ottanello, Rocch'Antica, Lugnano, e Stroncone sia
passata grandissima corrispondenza, et amore, esen-
do frelli giurati p.r l'esperienza in molti casi occorsi;
Perciò uolendosi conseruare detl'antica corrispon-
denza, e maggiorm.te accrescerla; Si statuisce, et ordina,
che li sud.i huomini delle prenominate Terre possi-
no liberam.te uenire, stare, et habitare a lor piace-
re in q.ta Terra di Stroncone, e siano da tutti da
tutti, tenuti, e riputati, come Terrazzani; Possino
ancora intrauenire in Consiglio, consultare, e uota-
re, come Originarij di q.ta Terra, e uolendo qual-
ched.o di loro uenir ad habitare nella med.a, et
edificarui qualche Casa, ò edificio, q.ta Comm.tà
gli dia il Sito gratis da poterui edificare.

Et maggiorm.te mantenere q.ta già antica fratellan-
za, anzi di ampliarla, et accrescerla, Si statuisce
in oltre, che tutte le sud.e Comm.tà, e persone delle
med.e in quals.a occasione s'aiutino da questa

Commtà, e che le med.e persone n.i solo godino tutti quelli priuilegij, et essentioni, che danno, e godono i Serrassani originarij di q.ta Serra, ma ancora n.i siano tenute a pagar Gabella alcuna nel transito d.ta med.a, e suo Territ.o; obligando li Priori a far osseruare in tutto, e per tutto la disposition del presente Capitolo.

Delli Pacieri.

Cap.o 26.

Perche la Pace è il mantenimento delle Sostanze, e della vita degl'Abitanti nel Mondo. Perciò si statuisce, che ogn'anno secondo il Lodeuole, et antico costume di q.ta Serra si eleghino da Priori in tempo di Quadragesima Cinque graui huomini, e timorati di Dio, e cinque simili altre Donne (Pacieri e Paciere), delle quali persone se ne dia dal Secretario communicatiuo la nota al P.re Predicatore, acciò nella quarta Domenica d.essa Quadragesima le publichi sul Pulpito. Procurino essi Pacieri rimuouer gl'odij, e rancori, et inuaghirsi con tutta carità, et affetto in toglere ogn'occasione di discordia, e disunione, che fosse fra le Persone del loro respettiu.am.te sesso, perche si augumenti con la pace il ben comune. Indi poi haurano adempito

al loro offitio, e conosceranno non poter
loro riuscire l'effettuatione della Pace, e de
dubitassero potesse insorgere tra le Parti di
nuove qualche inconueniente, ò male mag-
giore, all'ora ne diano la notitia all'Ill.
Commissario, affin che questo con remedij,
che stimarà di raggione possa prouedervi.

Fine del Libro Primo.

Libro Secondo.

Del modo, et ordine di procedere nelle Cause Ciuili.

Cap.° P.°

Per uiuere con buon ord.° e quiete è necessario togliere, et impedire le longhesse delle Liti, et Abusi introdotti nelle medesime. E desiderandosi quanto si può giouare a q.ta Terra, e stte che per utile si è principiato, niente si tralasci imperfetto. Si statuisce però, et ordina, che in auuenire s'habbino da osseruare nelle Cause Ciuili da muouersi nella d.a Terra di Stroncone l'infratti ordini, e Capitoli. E che principal.te il Sig.r Comm.° in qualsu.a giorno giuridico la mattina a dun hora determinata da lui doppo il suono della Campana del suo Palasso, tenghi audienza nel med.° Palasso, che è solita sua residenza, con rendere, et amministrar una buona, e retta giustitia a Ciascheduno, che la dimandarà in tutte, e singole Cause al d.° Sui Tribunale appartenenti, interponendo in qualsiuoglie istanza, ò atto, che auanti di lui si facesse, i Suoi decreti, ò Pronuncie interlocutorie, ò diffinitiue, come sarà di raggione.

Delle Citationi.

Cap.° 2.°

Il fondamento principale di ciascheduno Giuditio è la citatione. Onde si statuisce, et ordina, che il Balio di q.ta Terra citi ad istanza di qualsivoglia Persona, se potrà personalm.te, e non potendo, a casa della solita habitatione, la persona da citarsi un giorno & l'altro, a comparire all'ora solita dell'vdienza, notificando il nome di quello lo fa citare. Nella qual ora l'Attore faccia auanti il Sig.r Comm.o l'istanza delle sue pretentioni contro d.o Reo in tal modo citato. Se poi la Citatione douesse farsi ad un Forastiero, ò ad un Terrazzano, che non habitasse nella Terra, ò Territorio di Seroncone, si faccino prima tutte le diligenze dal Balio ad istanza dell'Attore, di trouare nella d.a Terra le loro persone respett.e ò uero domicilio, e non trouatisi, precedutane negl'Atti la relatione del d.o Balio d'hauer fatte dette diligenze, si faccia la Citatione in scriptis, nella quale s'esprima il nome dell'Attore e del Reo con il giorno, per il quale è tenuto d.o Reo a comparire, e l'affigga dal d.o Balio secondo il solito alla Porta della Terra di Seroncone uicino alla Chiesa di S.n Gio: Batta, la quàl Citatione in tal modo fatta habbia forza, come se personalm.te fosse stata esseguita. E non osseruandosi giuto sopra

se disgiunto, siano le Citationi nulle, e di niun valore.

Delle Cause Sommarie.

Cap.° 3.°

Si statuisce, et ordina, che tutte, e singole cause, e questioni siano ordinarie, eccetto che le Cause, e questioni di scudi dieci inclusiue a basso; Tutte le Cause d'alimenti. Tutte le Cause fin sino a scudi venticinque, e sopra d.a somma, ò valore la Causa sia sia ordinaria, Tutte le Cause di Salarij, e mercedi di qualsa quantità. Tutte le Cause di Confini, e diuisioni da farsi da quelli, che hanno e possiedono una cosa commune. Tutte le Cause di denunciatione di nuoua opera, d'esecutione di sentenza, purche l'esecutione s'habbia da far nella Giurisditione di Sroncione e di esecutione di Lodo. Tutte le Cause, nelle quali apparisce Polisa, Scrittura di mano propria del Reo conuenuto, fatta la recognitione, ò comparatione delle sue di qualsa quantità, ò cosa, che fosse. Tutte le Cause di Seruitù, di Stillicidij, Termini, Limiti, e di cose Simili. Tutte le Cause uertenti tra il Padrone, Lauoratore, et Affittuario, e piggiorante, e qualsa occasione di pigione, resposta, prestanza, ò di frutti, ò uero di Bestie. Tutte le Cause uertenti fra i Compagni in occasione di Compagnia fatte in qualunque negotio, causa, uero esercitio, anco di qualsiuoglia

sorte d'Animali. Le quali sograd.e Cause a ciascheduno di esse siano, e s'intendino sommarie, e si conoschino dal Sig.r Comm.o sommariam.te semplicem.te plano, senza strepito, e figura di giuditio, ma solam.te ueduta, e considerata la ueritá del fatto, purche apparisca del debito legitimam.te e non si tralascino le douute, ó legitime proue, ó difese delle conuenute, date però il giuramento di calunnia, ó di malitia, se da alcuna delle Parti fosse dimandato, il che tutto s'intenda, e si osserui quando le Parti sono giunti in giuditio; Má in contumacia d'una d'esse Parti si osserui quanto si disporrá nel Capo della contumacia dell'Attore e del Reo, e le d.e Cause si spedischino dal d.o Sig.r Comm.o con ogni possibile celeritá.

Delle Cause ordinarie.

Cap.o 4.o

Essendosi nel precedente Capo detto delle Cause sommarie, deuesi ora disporre delle Cause ordinarie, nelle quali conuien procedere maturam.te, e con piú ordine. Si statuisce dunque, che in d.e Cause ordinarie, citatosi ad istanza dell'Attore il Reo, si esibisca, e produca negli Atti il Libello, ó petitione, e non comparendo alla

detta prima citatione il Reo, si facci di nuo-
vo q.to citare con la citatione però in scripts
col termine di trè giorni a rispondere a d. Li-
bello, et a proporre le sue eccettioni; e compa-
rendo nel d. termine della Citatione se dimanda la Co-
pia di d. Libello, ò petitione, se gli conceda a sue
proprie spese, secondo lo stile di q.to Tribunale,
col termine di cinque giorni correnti a rispon-
dere, nel quale, se d. Reo opporrà le sue eccet-
tioni, all'hora l'Attore habbia il termine di due
giorni prossimi seguenti a replicare se vorrà;
e se il Reo vorrà dupplicare habbia termine a
pigliare la Copia delle Repliche, et a dupplicare
di due giorni, e ricusandosi, ò non volendosi re-
plicare, ò dupplicare respett.e come sopra, si possa
per q.to farsi obiettione di nullità di Processo. Pas-
sati poi detti giorni, si legitimino i mandati, tan-
to dell'Attore, quanto del Reo, se saranno comparsi
in giuditio per Procuratore, Curatore, Sindico, ò simile.
E ciò fatto d'ord.e del Sig.r Comm.o si contesti la
lite dentro il termine di dei giorni prossimi
seguenti, quali passati, se le Parti si saranno
astenute ò saranno state negligenti in contestar-
la, s'habbia la d. lite per legitim.te contestata,
e faccia d. Sig.r Comm.o dare il giuramento di

calumnia, se da alcuna delle Parti sarà stato
dimandato.

Nella d. contestat.e di lite fatta da Parti, o vero
hauuta perfetta, come sa, s'intendino, e siano
riseruate tutte e singole eccettioni, e difese
dall'una e dall'altra parte opposte, compe-
tenti, o de competere di qualu.a genere, e spe-
cie che siano; ancorche di tal natura si
hauessero da opporre, e conoscere auanti la
lite contestata, si possino sempre oppone,
discutere, e conoscere nel progresso della cau-
sa, giudicare, e terminare nella definitiua
sentenza: se per altro ui fossero eccettioni di
lite finita, e che impedissero l'ingresso della
lite; come di pagamento, cosa giudicata,
transattione, conuentione, accettilatione, e
giuramento decisiuo, le quali, ui hauendo, ne
ricercando più alta cognitione, siano conosciu-
ate e giudicate auanti la contestatione
della lite; se poi ricercassero più alta cogni-
tione, all'hora si riseruino dopo la lite
contestata.

Seguita d. contestatione di lite nel modo sud.
s'assegni dal d. Sig.r Comm.o all'una, et all'altra

Parte uno, ò più termini competenti a prouar a suo arbitrio, purche non eccedino in tutto giorni diciotto giuridici nelli quali termini possa ognuna delle dd. Parti produrre non solo positioni, Articoli, et Interrogatorij, sopra quali si hauessero ad examinar testimonij ma ancora Istromenti, Scritture, et ogni altra cosa, che occorresse, e bisognasse per proua dell'intentione delle dd. Parti.

Passati detti termini a prouare si publichi a requisitione d'alcuna delle d.e Parti dall'Ill.mo Comm.o il Processo, citata però l'altra Parte, et assegni un termine di giorni otto continui all'una, et all'altra Parte a pigliar la Copia sola uorranno de' testimonij, e di tutto il Processo et addoppare, e contradire, quali giorni spirati si concluda in Causa.

Poggio d. conclusione si uenga dal d.o Ill.mo Comm.o alla speditione della Causa, concedendo prima un congruo termine alle d.e Parti se li uerrà dimandato, ad allegare, ò portar allegationi d'Auuocati, e Procuratori) con dar la sua sentenza diffinitiua a petitione però della Parte, che la dimandasse, precedua la Citat.e

personal.te, ò monitione alle Parti, e Se fo-
sero prti ad udir la Sentenza, et una sol
citatione ò monitione basti. Et il Sig.r Comm.o
Senti gl'Auuocati, e Procuratori delle Cause
sopra ogni dubbio, tanto in uoce, quanto
Scrittura sino alla Sentenza.

Dichiarando, che tutti li sud.i Termini ò dilationi
s'intendino, e siano perentorij, eccettuato il
termine ad allegare, E se l'ultimo giorno
d'alcuno di DD. termini fosse feriato, cada
nel giorno prossimo susseguente non feriato
nel quale si rendesse ragg.e e detti termini
si diano dal d.o Sig.r Comm.o a petitione della
Parte, essendole dimandato, e non li doue
desse, s'imputi a se medesima.

Volendo, se uenisse il Caso, che qualche Testimonio
si potesse hauere, ouerò sopraueniss in tutti
termini sopra d.i qualche altro legitimo impe-
dimento ad arbitrio del Sig.r Comm.o possi d.o
Sig.r Comm.o pronunciare, che i tempi, ò termini
sudetti respettiuam.te non corrino.

Che il Vinto al Vincitore si
condanni nelle Spese.

Cap.o 5.o

In tutte le Cause Ciuili si facia sempre dal Sig.r Comm.
la condanna delle Spese, nelle quali il Vinto al
Vincitore si condanni, se d.o Vinto non Saurà Saputo
giusta Causa di litigare, non ostante il giuram.to
di calunnia dato nell'istessa causa, ò Lite, e benche
per d.o Vincitore non fossero state dimandate.

Del modo d'allegar l'assenza d'alcun Citato, termine da conce_ dersi.

Cap.o 6.

Desiderando, che le raggioni degl'Assenti siano intese
si statuisce, che se alcun Citato fosse assente da q.ta
Terra, ò suo Territ.o, possi qualsivia Parente, ò Amico
d'esso citato compdrire dauanti il Sig.r Comm.o ad alle_
gare l'assenza d'esso Citato, pure che giurì non essersi q.to
assentato doppo la citatione Saputa, et all'hora detto
Sig.r Comm.o assegni alla medesimo un termine competen_
te a compdrire per se medesimo, ò p.r messo di suo
legmo Procr, Saputa consideratione alla Lontananza,
ò distanza del Luogo, che fosse andato d.o Assente, qua_
le nò sapendo, e non compdrendo dentro d.o termine
si proceda contro di lui in contumacia.

Della Contumacia dell'Attore, e del Reo.

Cap.o 7.o

Perche ancora siano intese le raggioni de contum
ci, e che per mancanza di tempo non periscano. Si
statuisce, et ordina, che nel termine della citat.e
fatta, tanto l'Attore, quo il Reo siano tenuti per
loro medesimi, ò per altra legma persona compari
in giuditio, e se l'Attore nel d.o termine non compa
rirà, e per parte del Reo sarà la di lui contumacia
accusata, s'habbia la citatione per circondotta
et il d.o Attore paghi al d.o Reo citato un Carlin
per l'interesse del tempo perso. E se d.o Reo citato
non comparirà, preceduta l'istanza dell'Attore
si commetti, e rilassi dal Sig.r Comm.o l'esecutione a
termine al primo giorno di raggione, qual sus
seguentem.te intimata a d.o Reo, ò in persona ò
in casa, e non comparendo nel d.o termine, s'habbia
allhora per legmo contumace, e contro di lui si pro
ceda alla d.a esecutione. Dichiarando, che non sia
necessaria la d.a Intimat.e dell'esecutione nelle
Cause da un scudo inclusivamente a basso a te
nore dello stile sin hora pratticato. Possa però
d.o Reo contumace purgar la sua contumacia, com
parendo legittimam.te negli Atti dentro il termine
di giorni cinque continui dal giorno della
fatta esecutione, con far citare l'Attore, e rifar
a g.to le spese contumaciali, e le pred.e cose sub-

siano luogo nelle Cause sommarie, et esecutive.
Nelle Cause poi ordinarie non comparendo il detto
Reo nel termine di tre giorni della citatione per
scritta sopra nel Capitolo quarto dell'istesse Cause
accusatasi dall'Attore la contumacia, s'habbia per
legitimo contumace, qual contumacia possa, e li sia
lecito purgare sino alla Subastatione inclusiva
mente della cosa esecutata, citato l'Attore e nfat
te, come sa le Spese contumaciali, restando però
sempre ferma l'esecutione.

Volendo che, se d.. Reo sarà stato una uolta contu
mace, et saurà refatte d.e Spese, e monito a ri
spondere, sarà, e la seconda uolta contumace (per
che crescendo la contumacia, deue crescer la pe
na) non sia inteso la seconda uolta, se oltre la
refettione di d.e Spese non saurà g.te dupplicate
a d. Attore. Se poi la terza uolta sarà stato
contumace, et saurà refatte le d. Spese, e monito
n.o risponderà, s'habbia all'hora per confesso, e
non sia più inteso.

Delle Spese contumaciali da rifarsi

Cap. VIII.

Le Spese contumaciali, che deuono rifarsi dal Reo
la sua contumacia, come s'è disposto nel precedente
Capo, s'intendino, e siano solam.te quelle fatte dal

Attore, le quali s'hauranno a fare, se il Reo sarà contumace, sarà compato, quali spese siano tassate dall'Ill.mo Comm.o, e pagate dal Reo effettiuam.te a d.o Attore, e caso che questo recusasse, le depositi appresso gl'Atti della Causa.

Del Curatore da darsi all'Eredità giacente.

Cap.o 9.

Chi vorrà agitare contro l'eredità d'una persona defonta, e che non vi fosse l'Erede certo, all'hora a istanza dell'Attore, ò Creditore si faccia la citatione nominatim.te a gl'heredi, ò quelli, che detto Attore stimarà hauer la prima Causa della successione, ò ordinar, e deliberare, se essi vogliono esser eredi di d.o defonto, e non compariranno, accusata la loro contumacia, si faccia di nuouo citare, e non comparendo nel termine della seconda citatione, accusatasi parim.te la loro contumacia, si deputi dall'Ill.mo Comm.o alla d.a Eredità giacente un Curatore, quale adempisca tutte quelle cose, alle quali è tenuto in rigore del Jus Commune.

Del tempo a deliberare l'Aditione dell'Eredità.

Cap.o 10.

Se alcun Erede comparirà in giuditio, e dimanderà tempo a deliberare l'adire, ò non adire l'Eredità, se li conceda un termine di giorni trenta continui dentro il quale sia tenuto deliberare, ynte Sobtore, ò Creditore, ò uero q.to citato, e passato d.to termine, e nō fatta deliberatione alcuna, s'habbia l'eredità per adita, ò non adita, secondo la forma di raggion comune. Chi però uolesse adirla con il benefitio della Legge, ò dell'Inuentario, habbia il termine a principiar d.to Inuentario, e perfettionarlo di giorni sessanta continui, e nō più.

Dell'Esecutione delle Sentense.

Cap. ii.

A niente seruirebbe la Sentenza, se nō fosse chi la mandasse alla debita esecutione, si statuisce però, et ordina, che il Sig.r Gouern.r dia esecutione a tutte, e singole Sentenze, tanto pronunciate da lui, quanto da suoi Antecessori d'anni dieci in giù ad istanza delle Parti, ò di chi altro ui habbia interesse, com'ancora anco a tutte altre Sentense, ò Lodi dati dalli Giudici Compromissarij, Arbitri, Arbitratori, amichevoli Compositori, e simili. E se il Reo, ò Debitore in esecutione di detta Sentenza offerisse all'Attore, ò

suo Creditore li proprij beni insoluto, e pegno, sia tenuto esso Creditore accettarli a stima di due huomini da eleggersi commenum.te nel qual caso il Rec.or non habbia termine alcuno a redimerli. Ma se il Creditore sarà de Instrumento esecutivo, ò giurato, ò da altra scrittura, che contenesse obligo Camle, non possa il Creditore esser astretto ad accettar, come sopra, detti beni.

Delle subastationi, e del tempo a redimere la cosa esecutata.

Cap.o 12.

Doppo fatte l'esecutioni, ne dia l'esecutore, ò Balio la solita relatione negl'Atti di q.ta Cancellaria. Et acciò sia la roba esecutata n.o s'habbia a vendere a presso vile in danno del debitore, si statuisce, et ordina, che il Creditore faccia citare il suo debitore a vedere subastare la cosa esecutata fra il termine di trè giorni, se il pegno sarà mobile, e se sarà stabile nel giorno doppo. Et ottenutosi dal S.r Comm.o il decreto della subastatione, si faccino dal Balio trè bandi nel Luogo solito di questa Terra in trè diuersi giorni, e ricevutosi dal Notaro della Causa l'offerte, e q.le distintam.te notate negl'Atti, si deliberi susseguentem.te la roba al più offerente

e precedute. La citatione al Reo, ò Debitore a ue-
derla deliberare; la quale, se consistera ne' beni
mobili, ò semouenti, possa il Debitore redimerla
dentro il termine di giorni dieci continui dal gior-
no dell'intimatione, che a lui ad istanza del d.
suo Creditore sarà stata fatta dal Balio, con so-
disfar intieram.te il suo Creditore dentro d. term.
po; Se poi consistera d. roba esecutata ne beni
stabili, habbia d. Debitore il termine d'un Mese
a redimerla, qual Mese doura essere di giorni
trenta continui da computarsi dal giorno della
sud.a fatta intimatione, sodisfacendo intieram.te
il suo Creditore dentro d. Mese, e ciò secondo lo
stile praticato sin adora nel Tribunale di q.ta
Terra. Volendo, che possi il Creditore med.o esser
ammesso doppo tutti gl'altri Oblatori ad offerire
sopra la d. roba esecutata, et a far meglior la
conditione del d. suo Debitore, nel qual caso a
lui, come maggior Oblatore d. roba si deliberi
nel modo, come s.a E non trouandosi Oblatori,
si douerà proceder alla stima di detti beni esecu-
tati da farsi dalli publici Stimatori, et in di si
aggiudicaranno ad esso Creditore fin il loro
meno del presso stimato in estintione del
suo Credito, e ualendo detti beni più del Cre-

dito

si restituisca il sopra più al Debitore. Gli stimatori siano tenuti riferire la loro stima p.messo del loro giuramento da scriversi dal Cancelliere, ò Notaro della causa negl'Atti, citata però prima la Parte a veder riferire d. stima, e non osservandosi la sud. disposizione, il tutto sia nullo, e di niun valore.

Del Debito del quale n'appariscie publico Istromento, ò Polizza.

Cap. 13

Se alcuno sarà Creditore in vigore d'Istromento esecutivo, ò di Polizza, ò di Scrittura con obligo Camle, ò con le solennità d'ragg.ne commune, e che habbia fatto citare il suo debitore nel modo, che è ordinato nel cap. 7.°, e q.to non comparendo, si commetti contro di lui dal Sig. Comm.°, visto però d. Istrumento, ò Scritture sud, l'esecutione reale, e personale. Contro il qual Istrumento, Polizza, ò Scrittura munite come sopra d'obligo Camle, nessun altra eccettione, ò difesa

ammetta, ne di prescrittione, di cosa giu-
dicata, o vero decisa, di pagam.to, del patto
di non domandare, o di proroga di tempo,
o di simulatione, o di falsità, o vero eccettio-
ne di difetto di persona, che sauesse l'Istro-
mento, Polisa, o Scrittura sud.a, o vero potesse
uitiare, o render nullo il contratto, quali eccet-
tioni, o alcuna di esse debba detto, che le promo-
ue prouare dentro il termine di giorni cinque
continui dal giorno, che li sarà dedotto, e se
non le prouasse, sia astretto all'intiero paga-
mento del debito, et a tutte le spese all'Attore,
e le pred.e cose sabbiano luogo ne Contratti, e
debiti fatti, e da farsi passati, presenti, e futu-
ri nel modo di sopra.

Delle cose, nelle quali non può farsi esecutione.

Cap.o 14.

Per debito ciuile non si faccia esecutione nelli
Letti, e loro fornimenti, che attualm.te si usano,
nelli panni, e vesti delle Donne per debito,
che da quelle non fosse contratto, ne meno nè
Boui Aratorij, et altri Istromenti destinati alla
Agricoltura, altrimente d.a esecutione sia nulla

e di niun valore: Il che habbia luogo, però il Debitore ritenga altra robba, sopra quale si possa fare l'esecutione, e ritenendo altra robba, ò riferendo il Bailo nelli atti di non poter ritrouare da eseguire, detti stromenti possano prendersi in esecutione.

Volendo ancora che da un scudo in giù si possa far esecutione nelle Bestie, però il Debitore ritenga altra robba. E si dichiara che non habbia luogo detto sopra sie' disposto in riguardo alli Debitori della Communità di qualsivoglia titolo.

Del Sospetto di fuga.

Cap. 15.

Se alcuno comparirà auanti il Sig.r Comm.o, e giurarà toccando corporalm.te le Scritture d'hauer sospetto di fuga un suo Debitore, et esser veramente Creditore del medesimo, Il Sig.r Comm.o commetta, e rilassi l'esecutione reale, e personale, ma la personale però non la conceda per poca somma, e seguendo l'esecutione, et il Debitore giurato dia la sicurtà di stare a raggione, e di pagare

il giudicato, si rilassi dalle Carceri, ò si re-
stituiscano li pegni, e l'esecutione di pagti
dal Creditore reservatosi a lui la raggione di
aggirare il suo credito, ma se l'istesso giurato
di sospetto di fuga sarà dipoi stato trouato
Debitore, e contro di lui sarà stato pronuncia-
to, sia tenuto pagare d. esecutione, et altre spe-
se fatte il giurante sud.o e ciò solamente se
il med.o giurato prima dell'esecutione fosse
stato citato, e se non sarà stato ritrouato de-
bitore, ò uero non sarà stato prouato essere
Debitore, e sarà assoluto dalla domanda di
d.o giurante, li istesso giurante cada in pena
di giulij cinque d'applicarsi in benefitio del
Palasso priorale di q.to luogo, salua la
raggione al giurato il suo interesse, dan-
ni, e spese.

Del Giuramento litis decisiuo.

Cap.o 16.

Essendo stato introdotto il buon rimedio di ter-
minar le liti il giuramento, si statuisce et or-
dina, se alcuno sarà fatta una dimanda con-
tro l'altro di qualche quantità di denaro, ò
altra cosa, se sarà fatto istanza, e fatto cita-
re

personalmente l'Avocario il partito del giuramento decisino; cioè, che esso giuri, ò riferisca il giuramento all'Istante, e ciò con l'intimatione del termine d'assegnarsi dal Sig.r Comm.r, nel quale giurato, ò riferito d. giuramento, s'habbia per confesso il debito, ò convinto di tutto ciò che contenene d. partito, quale se in alcuna parte fusse oscuro, ò dubio, il Sig.r Comm.r lo faccia dichiarare dal deferente, e d. giuramento s'habbia per indubitata fede, e prova legale, e la lite, e causa s'intenda finita, non ostante qualsivoglia cosa in contrario. E'l istesso giuramento non possa riprovarsi in alcun modo nel giuditio Civile; ma quando costasse, ò potesse costare essersi giurato contro la verità, possa procedersi criminalmente contro d. giuramento, e debba oltre la data restitutione dell'indebito, e refettione di tutte le spese punirsi severamente con le pene stabilite dalle Leggi. Se poi d. Citato al partito, confessa, fosse contumace, e fosse stato

giustamente impedito, possa purgare la sua contumacia dentro un termine d'assegnarsi dal Sig.r Comm.o secondo la qualità dell'impedimento, e della Persona. Volendo, che il giuramento non si dia a quelli, che Giurando una giusta causa d'ignoranza, o legna senza di non sapere l'informatione della verità.

Del Termine da darsi a pagare.

Cap. 17.

Se alcuno comparirà personal.te, o in altro modo legitimam.te in giuditio, e confessarà il debito, o altra cosa dimandata dall'Attore, o Creditore, e farà istanza, che seghi conceda il termine a pagare, il Sig.r Comm.o assegni al d. Confitente il solito termine di g.ti Tribunale di giorni dieci continui a pagar in d. termine il debito, la quantità, o cosa da darsi confessata, e le spese, qual termine passato, se il med.o non haurà satisfatto effettivamente, il Sig.r Comm.o ad istanza del d. Creditore, non più citato d. Confitente, rilassarà l'esecutione reale, e personale, qual personal esecutione non concederà, se il Credito, o valore della cosa dimandata non passarà lire

scudi di moneta romana.

Del Caposoldo.
da pagarsi nelle Cause Ciuili.
Cap. 103.

Qualsiuoglia persona che farà alcuna petitione negl'Atti Ciuili del Tribunale di q.ta Terra paghi alla Comm.ta, e Essa all'Cancelliere del sd.o Comm.o conforme sin ora s'è praticato; il caposoldo, come segue. Per una dimanda di scudi vent'inclusiuam.te, si paghi un solo baiocco per scudo di moneta rom.a, e da d.a somma in sù sino a scudi Cento, mezo baiocco p.r scudo, e da cento scudi sino a qualsiuoglia somma, baiocchi tre p.r ogni dieci scudi predetti. Qual caposoldo paghi l'Attore dentro il termine di trè giorni continui dal giorno della d.a fatta petitione, e.t pagandolo, il d.o Cancelliere astringa detto Attore esecutiuam.te al pagamento, conforme il solito. Et il med.o caposoldo tra l'altre spese che l'Attore facesse nella lite contro il suo debitore si debba comprendere.

Della pena di chi dimandasse un credito, del quale fosse sodisfatto
Cap. 104.

Chi domandera, ò sij se, ò sij messo ancora di suo legmo
Prore, ò Mandatario qualche credito, et il conuen-
to mostrarà sij stromento, ò sij Testimonij, ò altro
legmo modo il pagamento, sarà lui esso Conuenuto
e gitti, che haurà fatte simil dimanda, si condanni
dal Sig.r Comm.o nel quadruplo della Somma doman-
data d'applicarsi tt la metà alla Parte, e con-
uenuto sud.o, e tt l'altra metà in beneficio del
Palazzo Priorale, purche non alleghi, e giustifi-
chi legma l'ignoranza d'esser stato pagato il
credito domandato; Ma se l'Attore haurà ceduto
alle lite auanti la Sentenza con renunciare alla
sua dimanda, non incorri in d.a pena, ma solam.te
sia tenuto alla refettion delle Spese, danni, et
Interesse uerso d.a parte conuenuta.

Come si debba render ragione al Forastiere

Cap.o 20.

Se alcun Forastiere conuenirà auanti il Sig.r Comm.o
un Terrassano, ò Abitante di q.ta Terra, il d.o Sig.r
Comm.o li renda ragg.ne sommariamente in con-
formità de Capi di q.to Statuto, con abbreuiare
ancora i termini della Causa, parerà d.o Forastiere

dia la Sicurtà di star a raggione, e di pagare il giudicato.

Delle ferie, ò giorni feriali, nelli quali non si renda raggione in questa Terra di Serboncone.

Cap. 21.

Nelle Cause Ciuili ordinarie, e Sommarie siano siano, e s'intendino le ferie, e tempi feriali l'Infrà tti giorni, e tempi eccetto che nelle Cause di mercedi di qualsiuoglia somma, e nelle Sommarie da scudi cinque a basso, nelle quali non osteno le ferie indotte in utilità degl'huomini, ciò è delle Raccolte, e delle Vendemmie.

Tutti i giorni di Domenica.

Del Mese di Gennaro.

1 Il giorno della Circoncisione di Giesù Christo.
6 L'Epifania del Signore.
17 S. Antonio Abbate.
20 S. Fabiano, e Sebastiano.

Di Febraro.

2 Il giorno della Purificatione della B. Vergine.
3 S. Biagio Vescouo, e Martire.

7 Il Beato Antonio di Stroncone.

24 S. Matteo Apostolo.

Di Marzo.

19 Il Giorno di S. Giuseppe Sposo di M.a Vergine.

25 L'Annunciatione di Maria Vergine.

Tutti i giorni di Venerdì.

D'Aprile.

25 Il giorno di S. Marco Evangelista.

29 S. Pietro Martire.

Di Maggio.

1 Il giorno de SS. Filippo, e Giacomo Apostoli.

3 L'Inventione della S. Croce.

8 L'Apparitione di S. Michele Arcangelo.

11 S. Antimo.

Di Giugno.

11 S. Barnaba Apostolo, e S. Onofrio.

13 S. Antonio da Padova.

24 Natività di S. Gio: Batta.

29 SS. Pietro, e Paolo Apostoli.

Di Luglio.

2 Il giorno della Visitatione di Maria Vergine.

25 S. Giacomo, e Cristoforo.
26 S. Anna.

D'Agosto.

4 Il Giorno di S. Domenico Confessore.
10 S. Lorenzo Martire
15 L'Assuntione di Maria Vergine.
16 S. Rocco.
25 S. Bartolomeo Apostolo.
29 La Decollatione di di S. Gio: Batta.

Di Settembre.

1 Il giorno di S. Egidio Abbate.
8 La Natività di Maria Vergine.
14 L'Exaltatione della S. Croce.
21 S. Matteo Apostolo et Euangelista
29 S. Michele Arcangelo.

D'Ottobre.

4 Il giorno di S. Franco Confessore.
28 S: Simone, e Giuda.

Di Decembre.

6 Il giorno di S. Nicolò Vescouo
8 La Concettione di Maria Vergine.
13 S. Lucia Vergine.
21 S. Tomaso Apostolo.
La Vigilia della Natività di N.ro Sig.re sino alla Circoncisione.

Giorni Mobili.

Il giorno di Giouedi grasso di Carneuale sino al giorno delle Ceneri inclusiuamte.

Dal giorno del Lunedi della Settimana Santa sino alli otto di Pasqua inclusiuamente.

Il giorno dell'Ascentione del Sig.re

Il giorno delle Pentecoste, con i due giorni seguenti

Le Rogationi gli auanti l'Ascentione.

Il giorno del Corpus Domini.

Incerti.

Il giorno del Sindicato dell'Ecc.mo Conm.o, e suo Cancelliere

Il giorno, nel quale si fà l'Entrata da Priori.

Le Ferie delle Raccolte principino dalli Sei di Luglio sino alli Sei d'Agosto.

Le Ferie delle Vendemmie si osseruaranno dal giorno, nel quale si darà principio alle medesime, e durino per quindici giorni doppo.

Delle Cause da compromettersi, e delli Compromessi.

Cap. 22.

Per terminare le Liti fra Parenti, acciò de fra di loro si conserui l'amore, vnione, carità, e buona corrispondenza; si statuisce, che tutte le Cause, Liti, ò

questioni, che ueramente fra Parenti, ò Congiunti sino al terzo grado d'affinità, ò consanguinità da computarsi secondo il Jus Canonico, le faccia il Sig.r Comm.o ad istanza d'alcuna delle Parti dentro il termine di giorni cinque continui compromettere in due Parenti, ò Amici da elegersi uno per parte, con farne fare il compromesso di raggione, e di fatto. E tali Arbitri, ò Arbitratori eletti subito che saranno stati ricercati, comparischino in giudicio ad accettare auanti il Sig.r Commissario, e Cancelliere il Compromesso nelle loro persone fatto, e consentino le cose contenute nel detto Compromesso, tanto ne' giorni feriati, quanto non feriali, e le definischino, decidino, e termino con dare il loro Laudo, ò arbitramento dentro il tempo di giorni trenta continui da numerarsi dal giorno dell'accettatione di d.o compromesso, quando per altro non sia stato da uolontà delle Parti aggiosto altro tempo. E se detti Arbitri non saranno concordi nel loro Laudo, si eleggi dal d.o Sig.r Comm.o un terzo alle dette Parti non sospetto, .. Qual terzo accetti, come

sopra detto compromesso, subito che sarà stato richiesto, conoschi le cose in esso contenute le definisca e termini nel modo sud. dentro il tempo di giorni quindici continui da connumerarsi dal giorno della sua accettatione. Dal d. Laudo, Sentenza, ò arbitramento da detti Arbitri dato, non si possa da veruna delli Parti appellare, ò reclamare, sotto pena in caso di contrauentione di scudi due d'applicarsi alla Parte, che non reclamasse, oltre la pena, se fosse apposta nell'Istromento del Compromesso. Volendo, che fatto una volta il Compromesso, non possi l'altra Parte esser astretta a farlo di nuouo, ma le Cause e Liti pred.e si terminino, e decidino dal Sig.r Comm.o sommariamente, come stimarà di raggione. Se per altro d.e Parti non fossero concordi di far di nuouo il Compromesso, ò uero di proroger di comun consenso d. termine del Compromesso già fatto. dichiarando, che il Compromesso habbia Luogo, quando una Parte hauesse Scrittura publica, Liquida, ò Sentenza Istrumento esecutiuo con l'obligo Camle, del quale se ne dimandasse l'Esecutione, com'ancora

nelle Cause prosequite nel Giuditio d'Interpellatione, in Seconda, Terza et ulteriore istanza, quando però non fosse stato rimandato il Compromesso nella Prima.

Della Ragione del Congruo.

Cap. 23.

Si statuisce et ordina, che in auuenire nessuno uenda alcuna sorte di beni stabili posti, et esistenti dentro, e fuori la Terra di Stroncone, se prima non sarà ricercato, ò interpellato personalte, ò in casso d'assenza in persona delli Domestici, ò Parenti auanti il Sig.r Comm.o il più prossimo uicino a dichiarar, se uoglia comprare i predetti beni, con estimere i medesimi, et il presso. E se ciò d. Venditore non sarà osseruato, le Vendite siano nulle e non sortiscano alcun effetto. Et all'ora d. più prossimo Conuicino possi dentro il termine d'Anno da computarsi dal giorno della Vendita fatta forzare il Compratore a retroudersi li beni sud. randuti p.il med. presso, quando sia giusto, altrimente da stimarsi da due

suoi uicini, e fano di d. presso attual Deposito
gli sia lecito di prendere delli med. beni il
possesso. Qual piu prossimo comunicino ricercato
et interpellato, che sia, come sopra, debba di-
chiarare la sua volonta dentro il termine
di giorni otto continui, se voglia, o no compra-
re. Et se passato d. tempo non fusse dichiara-
to, possa il venditore venderli a chi li pa-
rera e piacera. Et in caso, che i beni da
uendersi confinassero piu Consicini, all'ora
debba esser preferito nella Compra quello
che confinara da tre lati con lo Stabile da
uendersi, o possedesse maggior quantita di
beni dell'altro vicino, benche non confinas-
se a tre lati, come sopra; Et in caso di pa-
rita di confini, o di quantita di stabili con
uicini, all'ora si eleggino due Periti, cioe
uno per parte, et in caso di discordia il terzo,
quali debbano riferire a chi di essi due Con-
uicini resti piu commodo lo Stabile da ven-
dersi, e quello, che fusse d. Stabile piu commo-
do, sia preferito. Et essendo egualmente

commodo ad ambe due, si mena a sorte
la loro prelatione; volendo però, che trat-
tandosi di stabile diuiso con qualche d.
delli Conuicini, sia preferito il Possessore
dello stabile diuiso.

Della Prescrittione del Credito.

Cap. 24.

Acciò che alcuno per mancanza di proue del
pagamento, non venga astretto a pagare
due volte un debito. Si statuisce et ordina
che detto, il quale, cessante il legitimo im-
pedimento sarà stato per il corso d'anni
dieci in non hauer dimandato il suo cre-
dito, che intende hauere, e prouare per
testimonij, ò vero per scrittura priuata, an-
co per libri di Mercanti, non sia ammesso,
ma si presuma il debito pagato.

Della Prescrittione del Sala-
rio, e Mercede.

Cap. 25.

La dimanda della Mercede si dice pouera,
e differendosi la di lei esattione, si rende

inuerisimile. Si statuisce però, che chi sarà
dicubo di lo spatio d'un'Anno in dimandare
il suo salario, ò mercede, cessando però il le-
gitimo impedimento, non sia inteso, ma si
presumi d.o spatio di tempo d.o salario, ò me-
rede pagata.

Delle Appellationi.

Cap.o 26.

Considerandosi, che ben munito di uerità si dica
quel Parere, quale con la sentenza di più
Persone si comproua. Si statuisce et ordina
che gsto, il quale si sentirà aggrauato da
qualche sentenza data dall'Ill.mo Comm.o di
Stroncone, ò da altro Giudice di d.o luoge,
possa appellarsi dalla medesima dentro
il tempo di giorni dieci dal giorno della
data sentenza, ò dalla notitia hauutane,
e l'Appellante sia tenuto introdurre l'ap-
pellatione, e si sarà appellato a Mons.r Ill.mo
Ill.mo Gou.r di Sabina, ò suo Luog.te dentro
otto giorni, con far inhibire; e se hauerà

appellato alla Romana Corte, dentro il
termine di giorni vnti, con far inibire,
come sopra. L'Appellante pred. al med.
Mons.r Gou.re, o suo Sig.r Luog.te sia tenu-
to prender tutto il Processo a sue pro-
prie spese, e produrlo auanti d.to Sig.r
Giudice d'Appello, et hauer fatta ter-
minare la Causa dentro un'Anno, del
giorno dell'interposta appellatione;
Il che se non hauerà fatto, la medesima
appellatione sia deserta, et in ogni caso
l'Appellante, ò Succumbente rifaccia
le spese. Et se sarà stata data la se-
conda Sentenza conforme alla prima,
l'habbia l'vltima, e più non si possa
appellare. Volendo, che non sia lecito
ad alcuno appellare da un decreto, ò
pronuncia meramente interlocutoria,
il che non habbia forza di definitiua,
il d'cui grauame reparar si potesse
nella d.a definitiua; Ne meno sia lecito

appellarsi dalle sentenze, ò decreti dati nelle cause, nelle quali non trapassi la somma, ò valore della cosa dimandata scudi cinque romani inclusivamente, et introducendosi, non ammetta l'appellatione.

Delle Successioni ab Intestato.

Cap. 27.

Si statuisce, et ordina, che se alcuno Masculo, ò femina morisse senza testamento debbano succedere li loro figliuoli maschi, ò loro figli maschi, esclusi le femine, quali Masculi siano intesi dotata sufficientemente esse femine escluse, come si dispone nel seguente Capitolo, se prima non fossero state dotate.

Et se alcuno morisse senza testamento, e senza figliuoli maschi, ò loro figliuoli maschi, lasciando doppo di se solo figlie femine, ò loro figlie femine, ò figlie femine delli sud. figliuoli maschi, queste femine succedano in tutti, esclusi l'agnati, e cognati.

Che la Donna dotata, ò da dotarsi non succeda.

Cap. 28.

Si statuisce parim.te, et ordina, che nessuna Don-
na dotata, ò da dotarsi dal Padre, ò Ma-
dre, ò Avi, ò Fratelli, ò Zij succeda ne' beni
paterni, materni, Avitti, fraterni, Soroni-
ni, patrueli, et altri sopra espressi, e
ciò habbia luogo, quando essa donna è
dotata, ò vero è da dotarsi de' beni di
d.o Padre, ò Madre, et altri sopra nominati,
e le poi fosse dotata da un Estraneo, e
non a contemplatione del Padre, e dal-
tri sudetti, succeda nella legitima. E la
dote di dd.o femine esclusa dovrà esser
congrua, cioè secondo la qualità del
Patrimonio, e conditione delle Persone,
in caso di matrimonio, ò monacatione;
e se sarà dichiarata la quantità della
dote nel Testamento, ò in qualunque
altro modo, all'hora si dia à esse femi-
ne intieramente la d.a dote dichiarata.

Della dote da restituirsi
sciolto il matrimonio

Cap.o 29.

Se il matrimonio è sciolto p.r morte d'uno de' Co[n]
iugi, debba il superstite guadagnare la qua[r]
ta parte della dote, conforme la dispositio[ne]
ne dello Statuto di Roma concernente il
lucro dotale, quale Statuto debba esser
varsi in q.ta Terra, tanto nelli Matrimonij
contratti di ponte, quo per quelli si faranno
in auuenire. E se il matrimonio vien sciol[to]
to per morte del Marito, superstiti, o non
superstiti figliuoli del med.o matrimonio,
la donna recuperi l'intiera sua dote, con la
quale li marito, o fu maritata, e saranno te[nu]
nuti l'Eredi del Marito dare à d.a Donna
Vedoua le Vesti Lugubri, o siano da Lutto,
secondo il consueto di questa Terra da portar
si dalla medesima in memoria, et onore
del Marito defonto, e fin a tanto, che non sa[rà]
rà riceuuta intieramente la d.a sua dote,
possa pretendere gl'Alimenti da detti Eredi,
quali siano tenuti somministrare a d.a Donna
dounque elegga essa di stare, purche sia luo[go]
go decente al suo stato, et all'Honore delli

defonto Marito, E se la Dote sarà stata data in denari, detti Eredi habbino tempo un Anno a restituirla; Se consiste in Stabili dentro il tempo d'un Mese dal giorno della morte di detto suo Marito, e restituita integramente detta Dote, s'intendino gli Eredi del defonto Marito liberati dalla prestatione di detti alimenti, come sopra stabiliti.

Della dote, che ritorna al Dotante.

Cap. 30.

Si statuisce, et ordina, che morendo una Donna, lasciato dopo di se un figlio, ò figlia, e questi morissero dentro li cinque Anni della loro età, la Dote della Madre di detti figlio, ò figlia morti come sopra ritorni per la metà al Padre, ò Madre, ò fratelli, che li havessero dotata, se li medesimi sopravivono; Et avvenendo, che la sud. Donna havesse disposto della detta parte della sua dote, come si statuisce nel prossimo seguente Capo, ritorni a detti Dotanti la metà delle due terze parti.

Donna possa disporre della sua Dote.

Cap. 31.

Parimente si statuisce, et ordina, che se alcuna Donna hauesse figliuoli, ò descendenti possa disporre della terza parte solamente della sua dote, conforme li piacerà, e parerà, et il resto, cioè le due altre terze parti sia tenuta lasciare a' figli, ò Descendenti. Volendo, che una Donna possa lasciare dette due terze parti anco inegualmente a detti figli, salua però la Legittima.

Delli Mobili da darsi alle Donne, oltre la loro Dote.

Cap. 32.

Si statuisce, et ordina ancora, che quò apparisce per Istromento publico dotale, ò per qualsisia altra scrittura, conuentione, ò accordo la promessa di Mobili, che sogliono darsi alle femine, oltre la dote, e che non fossero stabiliti, ò tassati alla ragione di scudi dieci per ogni centinaro di scudi della dote promessa, conforme sin ad ora si è praticato. ma quando non apparissero esser detti Mobili promessi, nè si pretendino, nè dimandino in alcun modo.

Dell'interusurij, ò frutti dotali.

Cap. 33.

Similmente si statuisce, che quelli non fossero espressamente tassati dalli Contraenti li frutti, ò Interusurij dotali, s'intendino questi tassati alla raggione di Cinque p. ogni Centinaro della dote, da pagarsi dentro i conuenuti termini, altrimente d'anno in anno dal giorno del celebrato matrimonio senza alcuna interpellatione a causa della dote non pagata.

Delli Contratti delle Donne, e de' Minori

Cap. 34.

Acciò che i Minori per defetto delli Anni, e le Donne per la debolessa del Sesso non restino dannificate, e lese nelli loro Contratti. Si statuisce, et ordina, che in auenire nesun Huomo minore di Anni Venticinque, e Donna d'ogni maggiore possa in modo alcuno donare, uendere, alienare, rimettere, cedere, quietare, ò in qualunque altro modo obligarsi per qualsiuoglia altra Causa, ò sotto qualsisia forma di contratti, ò Scritture senza il giuramento corporalmente dato, senza

la Causa senza l'intervento, consenso, presa, e volontà di due più prossimi Parenti, Consanguinei, se vi sono, ò vero Affini in caso, che detti Consanguinei non vi fossero, et in mancanza di tutti questi con l'assistenza d'un Curatore da deputarsi in tal atto dall'Ill.mo Comm.o, e senza ancora il Decreto di d.to Ill.mo Comm.o, come Giudice competente in detti Contratti. Altrimente se fossero stati fatti, ò celebrati detti Contratti, non osservate le dette solennità siano, e stiano nulli, e di niun valore, come se fatti non fossero.

Delli Contratti delli figli di famiglia.

Cap.35.

Se un figlio di famiglia haverà fatto qualche contratto, tal Contratto non tenga, e non vaglia, se non quello, che publicamente negotiasse, ò l'havesse fatto di volontà, et ordine del Padre.

Delli Tutori, e Curatori

Cap.36.

Per provedere all'indennità de' Pupilli, e Minori, acciò che non rimangino indefesi: Si statuisce, et ordina che se alcun Pupilla, ò Minore non haverà Tutori de testamentarij, ò Legitimi, l'Ill.mo Comm.o a requisitione di qualunque persona sia tenuto dare, e decretare

nel libro degli Atti Civili un Tutore a d. Minore
sino che Saurà compito l'età d'anni quattordici,
che sia persona idonea, e da bene, astringerla an-
co ad accettarne la tutela con rimedij opportuni
di raggione, quod & altro non allegasse una le-
gitima scusa da ricevversi dall'Ill.mo Comm.o Pri-
ma però d'accettarla, adempisca tutte quelle cose
che quali è tenuto di raggione commune. Termi-
nata poi la tutela, il Tutore sud. renda fedel
conto auanti d. Ill.mo Comm.o della tutela da esso
amministrata, conf.e è tenuto dalla raggion comune.

Che quello, che muore, superstiti
ando, ò sia figli, non possa di-
porre a fauor della moglie.

Cap.o 37.

Si statuisce, et ordina, che se alcuno morisse, super-
stite il suo figliolo, maschi, ò femine, non possi
alla moglie sua, ò ad altri per essa, ouero in suo
nome dare, lasciar, donare, e sotto qualsiuoglia
altro modo, ò titolo anco di Legato cosa alcuna,
tanto nell'ultima uolontà, quanto tra viui, oltre
la sua dote, e gli stromenti, secondo la qualità
del suo Patrimonio, e stara d. donna tenuta, e a-

fitare con li figliuoli, et heredi ne habbia causa
legma di non cambiarne, e non potrà nel tempo
d'essi alimenti dimandar i frutti detali.

Di chi vuol edificare nel Mu-
ro del Vicino.

Cap. 84.

Se alcuno vuol edificare sopra qualche suo terreno o
suolo proprio, e voglia appoggiar al muro del Vi-
cino, e metter, i genere Travi, o altra sorte di
materia da fabricare, et altre cose fare, quali
sono lecite farsi nel muro comune, sia ammesso,
et essendo sufficiente d. Muro a sostenere l'appoggio
come sopra, e volendosi fabricare da fondamenti,
o alzar fabriche già fatte dentro gl'anni sessanta, non
possa il Padrone d'esso muro negar l'appoggio sud.
purche prima se ne paghi realmente, o depositi giudi-
tialte il presso a stima di due Periti da quello, che
vuole edificare, e non essendo sufficiente il muro
alli pesi, o carichi, non sia ammesso, se non sicura,
come sopra prima d'ogn altra cosa, pagato, e real-
mente sborsato, ouero depositato la metà
del valore di tutto il Muro a stima dessi Pe-
riti,

et in oltre sia tenuto ridurre esso Muro
in stato sufficiente a sostenor detti pesi
come sarà giudicato dagli huomini dell'
Arte; e se non a tutto il Muro del Comu-
cino, ma ad una parte di d.o Muro volesse
appoggiare, in tal caso sia tenuto pagar de
pesi sopra quella parte di muro, di cui si servi-
rà, e renderla sufficiente a sostenor detti
pesi, caso che ad arbitrio di detti Periti biso-
gnasse, come sopra; Vede se vi sarà luogo, pur-
che non si offenda il Lume del Padrone d.o
detto Muro, quando non si habbia commoda-
mente d'altra parte. Qual disposizione
habbia luogo in auvenire.

Fine del Libro Secondo

Delli Lauoratori delle Possessioni

Cap.° 1.°

Per rimediare alle differenze, che possono insorgere tra i Lauoratori delle Possessioni, che si danno a Lauoreccio; Si statuisce et ordina, che detti Lauoratori coltiuino le d.e Possessioni, ò Terreni bene, e diligentem.te et ad uso di buon Padre di famiglia, Et a debito tempo arino, et trè uolte le possessioni, ò Terreni elaborati, prima di seminarli, oltre la Aratura, che deuono dare nel tempo della Semente, le zappino due uolte l'Anno, et una uolta l'Anno le stabiliscano; Le possessioni poi per Terreni oliuati l'arino due uolte l'anno, e le stabiliscano, che zappino una uolta l'anno, parimente à debito tempo. Seguendo tra essi Lauoratori, e Loro Padroni fossero stati conuenuti, li patti, s'attendino essi patti, e s'osseruino; Et in caso di non adempimento, come pure se mancassero alle cose sopra ordinate, rifacciano tutti li danni, e pregiudizij a Loro Padroni. Spettino a Loro proprie spese la parte de frutti delli Padroni alle Case di questi, se però gl'uni, e gl'altri saranno di giurisdizione

Che li Padroni siano preferiti
nella compra delli frutti spet-
tanti a Lauoratori in caso di
Vendita.

Cap. 12.

Si preferischino li Padroni nella Compra delli frutti spettanti alli Lauoratori, giudi quelli volessero vendergli, e che fossero stati rimossi nelli beni tenuti a Lauoreccio, e la vendita si faccia p il presso corrente, e commune, e non ad arbitrio del Venditore, benche un altro più offerisse.

Che li Lauoratori prima di mietere, e vendemmiare, e di mietere debbino ricercare i loro Padroni.

Cap. 13.

I Lauoratori prima di mietere, e trittar il grano, come di vendemmiare ricerchino d'un giorno almeno auanti li Padroni delle possessioni, o Terreni, che tengono a Lauoreccio, e in caso, che mancassero, incorrino nella pena di un scudo d'applicarsi ad arbitrio del Sig.r Comm.o, dichiarandosi, che tal notifi-

cazione vaglia fatta ancora extraiudicialte
et alla presa almeno d'un testimonio degno
di fede.

Del tempo, che debe durare il Laureccio.

Cap. 4.

Parimente si statuisce, che il tempo delli Lauora
ci, Colonie, e locationi delle possessioni, e terreni
duri, e durar debba p un Anno, qualè tra le Par
ti altro tempo non fosse prefinito; volendo,
che se più del d.to Anno continuar non volles
sero, dette Parti nella locat.e, e conduttione
respett.e, debba quella parte, che continuar n
uolesse farne precedere p un Mese auant
che termini d.to Anno la notificatione, ò di
detta all'altra parte; e no seguendo dentro d.
tempo, s'intenda p un altr'anno tacitam.te
renouata con l'istessi patti, e conditioni, che
tra le sud.e parti fossero nel principio del con
tratto della Locatione apperte, e così d'anno
in anno, in tal modo nondimeno non seguisse
la d.a notificatione, come sopra. Dichiarando

che li Lauoreci debbano principiar
nel mese di febraro, e lauorar con
lascino, e lasciar debbano in fine del
lauorecio le possessioni à terreni in
tutti meglioni, ed e determinati, e al-
meno nel medesimo, nel quale li fos-
sero dati.

Che li lauoratori, affittuarij, e
altri non possino sublocare
la casa condotta senza licen-
za di suoi Padroni.

Cap. 5.

I lauoratori, piggionanti, affittuarij, e altri
conduttori di qualsivoglia beni stabili non
gli sublocano ad altri sotto qualsivoglia
titolo, senza licenza di suoi Padroni, altri-
mente la sublocatione, e contratto sia
ipso iure nulle, e di niun valore, come
se celebrato non fosse.

De Passo, sogra i Terreni
degli Altri

Cap. 6.

Se alcuno ritrouasse la strada, ò passo per andare alle sue possessioni, ò terreni; si statuisce che il Sig.r Comm.o astringa il più conuicino con ragione di ragione a rendere à quel tale, che ritrouasse il passo, come sopra, tanto terreno, che possi bastare per il detto passo, ma in quella parte che sarà di minor incommodo, e danno del Padrone, secondo la disposizione della l. siquis sepulchrum ff de religiosis, et sumptibus funerum, assieme ancora con il prezzo, quale con il terzo di più douerà pagarsi dal Compratore in contanti, e ricusando il Venditore d'accettare, si depositi essa pra le prod.e cose si proceda dal Sig.r Comm.o sommariamente.

Che le strade deuastate in cagion del Reattamento si pongino sopra terreni

Cap. 7.

Se alcuna delle strade dentro il Territorio di q.ta Terra fosse deuastata in modo tale, che si ritrouasse incapace al reattamento. si statuisce che

ill.mi Sig.ri Comm.ri astringa con remedij opportuni li Padroni delli Beni adiacenti alla medesima da quella parte loro, ove sopra i Sig.ri Torrenij più facilmente e commodamente potrà riuscire di porre la strada nuova, ò che già dalli Passeggieri ui fosse introdotto il passo a vedere tanto sito dalli Sig.ri Torrenij contiguo fin fine doue si stende la strada nominata, da terminarsi d.o sito dalli Sindici della Comm.tà assieme col presso agl'Astricenti alla altra parte di d.a Strada douenda, la quale debba cedere a commodo di essi Padroni, e recusando il riceuerne il presso, si depositi, e sopra il detto sito ui si faccia, come sopra, la strada nuoua. Procedendo il Sig.r Comm.r nelle predette cose sommariamente, come s'è ordinato nel Capo delle Cause Sommarie, dichiarando, che la prec.a disposizione habbia luogo, quando la Strada si fosse deuastata, ò Case fortuite, ò impensate, quale non potrà pre-

redersi, ò impedirsi, ò pur dall'antichità; ma
giudò si fosse rouinata la Causa, fatto, ò cessare di
alcuno, all'hora si riduca nel pristino stato del
medesimo, et a sue proprie spese, secondo la
disposition della raggion comune.

Della pena di chi serra, ò im
pedisce qualche strada publica.

Cap. 10.

Che nessuno ardisca di serrare, d'impedire, ò fare
alcuna innouatione in alcuna delle strade pu
bliche dentro li Territ.i sotto la pena di scudi
tre d'applicarsi p un terzo a chi ne darà la
notitia, e che ognuno la possi dare, e per il re
sto all'Off.o Comm.o quale douerà astringer quel
tale ad aprirle, e ridurle nel primiero stato
dentro un congruo termine, precedante l'Infor
matione da farsi ad istanza delli Maestri
di strada. Et se per il passato fosse stata al
cuna strada serrata, non incorra quel tale,
che l'hauesse serrata nella d. pena, ma solo
sia astretto ad aprirla, come sopra.

Che nessuno possi tramandare le proprie Acque nelle Strade pu.che

Cap.9.

Che parimente nessuno diuertisca dalle proprie possessioni, ò Terreni l'Acque con tramandarle nelle Strade, ma le debba riceuere, e le faccia scorrere secondo il lor corso naturale, sotto la pena in caso di contrauentione di scudi due da applicarsi un terzo all'Accusatore, et il resto all'Ill.mo Comm.o, oltre alla refettione del danno di esse Strade. Il che non pregiudichi a quelli che hanno la raggione d'adacquare le loro possessioni, ò Terreni.

Differenze delli Termini, ò Confini.

Cap.10.

Di continuo sogliono accadere differenze tra Vicini per causa di termini, ò Confini. Si statuisce però, et ordina, che, insorgendo simili contraversie tra Vicini, si rimettino dall'Ill.mo a richiesta d'alcun di loro a due Periti da eleggersi uno per parte, et in caso di discordia si deputi dal Ill.

dell'Ill.mo Comm.o il Iuro alle Parti in sospetto, e alla definitione d'essi Periti si debba stare sotto la pena d'uno scudo da pagarsi subito dalla Parte realmente alla parte osseruante.

Come si possa piantare uicino
nè alli Termini.

Cap. ij.

Niuna persona pianti sotto alcuna d'Alberi uicino alli Termini, ò Confini, che diuidono le possessioni, Casali, ò Stineti, se non ui sarà intermesso lo spatio di due piedi romani, sotto pena di giulij sei d'applicarsi ad arbitrio dell'Ill.mo Comm.o e nulla dimeno uenga astretto dal med. Ill.mo Comm.o ad istanza di chi ui sarà l'interesse a tagliare, e rimouere detti alberi, dentro il termine di giorni dieci con remedij di raggione e oppor-tuni. Volendo ancora, che non si possa nelli Confini alleuare Querce, ne Alberi infruttiferi.

Degli Alberi, e frutte, che
impediscono l'Are.

Cap. 12.

Aurio dell'Are non vengino impedire da gl'Al
beri, Siepi, ò Frate. Si statuisce che chi ha
ancora presentremente Alberi di sorte alcu
di rimpetto all'Are del Vicino, nelle quali si
il grano, che potessero impedire alle me
Are Sarie, il Sole, et il vento libero, com
pure chi ui haura frate, Siepi, ò cose simi
più alte di tre piedi; il Sig.r Comm.o gli o
ga a richiesta del Pron di dette Are a ta
quella parte ò rami di detti Alberi, che i
dissero, come sopra, et anco quel di più
to tre piedi delle sud.e Siepi, ò Frate seco
la determinatione da farsi da due Euomi
di Campagna da eleggersi uno p.te parte.

Degl'Alberi, che pendono
sopra le Possessioni, ò
Case degl'Altri.
Cap. 13.

Similmente, se alcuno ha ancora di gnte Alberi
qualsisia sorte pendenti sopra le possessio

terreni, ò Case d'un altro, e che impediscono di lauorare ad esso Vicino ne' suoi terreni, ò facciano ò potessero far danni alle medesime Case, il Giud. Comm.° astringa a petitione delli Padroni di detti terreni, ò Case a tagliarli dentro il termine di giorni dieci in quella parte, ò rami, che impediscono, pregiudicano, ò pregiudicar potessero, come sopra secondo la determinatione da farsi come nel precedente Capitolo.

Degl'Alberi infruttiferi da non tenersi tra gli Vicini.

Cap.° 14.

Inoltre si statuisce, che non si tengino tra Vicini, ò confinanti anco presentemente Alberi infruttiferi, che apportino embra alle Possessioni, ò terreni contigui del Vicino, eccettuati quegli alberi, oue fosse appoggiata la Vite, e quelli, che sostengono i Limiti, quali debbano potersi, e ridursi ad esso debite, e ritenendosi, si faccia dal Giud. Comm.° a richiesta del d. Vicino tagliare dentro il termine di giorni dieci con rimedy,

de stimata di raggione. E nascendo dub-
bio circa al conoscere quali siano arbori in-
fruttiferi, si stii alla dichiaratione di due Cit-
tadini, ò del terzo, che fosse concorde con uno
d'essi, dichiarando, che la quercia s'intenda
albero fruttifero, quale non fosse stata più
volte tagliata, et in questo caso si debba
scoronare ogni dieci Anni.

Differenze di Limiti
Cap. 15.

Sogliono parimente anco per cause di Limiti in-
sorger controversie tra gli huomini di questa
Terra, come più volte sono succedute. Perciò si
statuisce, che le controversie si rimettino dal
Sig.r Comm.o in due Periti da eleggersi comu-
nem.te et in caso di discordia tra essi Duoi-
ni eletti, si deputi il terzo ad esse parti-
non sospetto, quali debbano terminarle se-
condo la loro peritia, et à quali stiano le Par-
ti, sotto la pena di uno scudo da pagarsi
dalla Parte inosservante alla Parte reclamante

Fosse da non farsi in pregiuditio del Vicino.

Cap. 16.

Per prouedere quanto sia possibile a quelle cose, le quali sogliono prouenir le discordie tra Vicini, e Confinanti. Li statuisce ancora, che niuna persona faccia fosse, forme, solchi nelle Possessioni, e Terreni, et ancora sotto li Limiti, o sotto le fratte in pregiuditio del Vicino, da conoscersi tal pregiuditio da due Periti da eleggersi come si dice ne' precedenti Capi.

Chi facesse forme, o fosse, le quali l'Acqua priuata fosse solita andare, o correre, la debba fare di tal largezza e profondità, che l'acqua, quale da essa forma, o fossa uscirà, non faccia in modo alcuno pregiuditio al Vicino.

Chi contrafarà incorra in pena d'uno scudo per ciascheduna, e ciascheduna volta, da applicarsi la metà alli Clamm.ti, quale sopra le cose predette douerà procedere sommariam.te, come si dispone nel Capo delle Cause Sommarie, e l'altra metà al d. Vicino, che ne riceue pregiuditio, oltre la

refettione de' danni di questo da Ligui-
darsi, come sopra.

Delli Molini, che si volessero nuouamente fabricar nel Territo.

Cap. 27.

Perche importa al commodo publico di questa
Terra, che non s'impedischano le fabriche de'
li Molini; si statuisce, et ordina, che per
il poco numero delli Molini, quali presen-
temte stanno edificati dentro il Territo.
di questa Terra, sia lecito, e permesso a cias-
cheduno edificar alcun Molino in d.to med.o
Territo. atto però a macinar il grano, et
oliue, et ad effetto di condurre l'Acqua a d.
Molino possi far forme sopra le possessio-
ni, e Terreni d'un altro, e tale med.e condur-
re l'acqua, ne' luoghi meno dannosi ad ar-
bitrio de' Periti, in modo tale, che il Patrone
della possessione, ò Terreno, sopra quali deurà
condursi l'Acqua, et seruitio di d. Molino
da edificarsi di nuouo, si conuenui indenne,
e stia in suo arbitrio, se voglia vendere

a quello, che vuole edificare, e condurre l'Acqua, ò le Parti del proprio terreno da occupariſi per d.ª forma, ouero tutta la possessione, precedendo la Stima di due huomini da eleggersi uno per parte, come nè sopradetti Capi, e sopra detto dico il Sig.r Comm.o proceda sommariam.te, come nelle Cause sommarie.

Che nessuno butti sozzure, ò immondesse nè Casalini, ò Orti d'Altri.

Cap. iij.

Qualunque, che buttarà, ò farà gettare sozzure, immondesse, pietre, Coccie, corna, ossa, e simil cose nelli Casalini, et Orti dentro la Terra incorra in pena d'uno scudo per ciascheduno, e ciascheduna volta, d'applicarsi la metà alla Comm.tà, e l'altra all'ill.e Commissario. Volendo però, che la disposizione non comprenda quegli Orti, ò Casalini, quali per il passato hauesse la seruitù di riceuere l'immondesse, e cose sud.e

Che non si metta Boccie, ò Vasi col Vino dentro al Pozzo della Comm.tà

Cap. iij.

Chi ardirà metter Bocce, Piaseli, e cose simili con uino dentro al Pozzo di Piazza, che è della Comm.tà, come pure goner sopra l'orlo di esso carne, formaggio, et altre cose, quali possono corrompere l'acqua incorra in pena di giuli Cinque p ciascheduna uolta d'applicarsi p un terzo all'Accusatore, al di cui giuramento si stia, purche sia persona degna di fede, et il rimanente alla d. Comm.tà.

Che ueruno leui, ò alzi pietre d'alcuna fontana della Communità, e dalle Muraglie Castellane. Cap. 20.

Parimente chi leuarà, ò alzarà pietre d'alcun muro delle Fontane della Comm.tà, come pure dalle Muraglie castellane incorra in pena di giuli quindici p ciascheduna uolta d'applicarsi p un terzo all'Accusatore, p l'altro all'Ogl.mo Comm.o et il remanente alla Comm.tà. Et nulla dimeno debba quello reponerle, ò rimetterle a sue proprie spese. Uolendo, che in d.a pena incorra ancora quello, il

guale in qualunque modo guastasse le d.e Mura
glie della Terra, fontane sud.e e muri di queste
oltre al resarcimento del pregiuditio alla med.a
Comm.tà.

Della pena di chi gettasse in
strada Carne morticine.
Cap.to

Similmente nessuna persona getti carogne e carne
morticine di sorte alcuna tanto nelle strade dentro
q.ta Terra, quanto fuori di essa vicino alle Mura
glie Castellane sp.o spatio di Canne dodici, sotto
la pena d'une scudo p.a ciascheduna volta d'esp.i
carsi, come si è detto nel Capo precedente.

Della pena di chi percotesse ò
ammazzasse Animali d'altri.
Cap.to

Se alcuno percuoterà con storpiamento, ò ferita
Animali d'altri incorra nella pena d'une scudo p.a
Bestia grossa, e mezzo scudo p.a Bestia minuta
p.a ciascheduna di essa, e ciascheduna volta d'applicarsi
p.a la metà al Padrone di d.i Animali, e p.a l'altra

all'Ill.mo Comm.o; Ma se l'ammazzara, o pur fe-
rita seguirà la morte, si raddoppij respet-
tivamente d. pena, e sempre in detta pena
in detti casi si rifarà il danno, e pregiu-
ditio al Padrone dell'Animali sudetti, dichia-
randosi, se la Cagnazza sia compresa tra gli Animali piccoli.

Della pena di chi leua, o pone
termini di propria autorità.

Cap.o 23.

Si statuisce, et ordina, che se alcuno leua, stacca,
o rimuoue di propria autorità alcun termine
diuisorio posto tra le possioni, o terreni ancora
della Comm.tà, e fra le strade, incorra nella pena
di scudi tre p.i per ciascheduno termine, e ciascheda.
uolta, d'applicarsi p.i un terzo al Querelante, ò de-
nunciatore, e p.i il resto all'Ill.mo Comm.o, nella qual
pena incorrerà anco quello, che parimente di
propria autorità mouesse, ò ponesse simil ter-
mine diuisorio in alcun luogo senza licenza,
e uolontà di quelli, che ui hanno interesse.

Del Macellaro.

Cap.o 24.

Il Macellaro douerà fare buone carni, e non

venda una carne per l'altra, non ritenga carne
morticine nel suo Macello. Osserui i Capitoli
che li saranno dati da Priori, quali Capitoli
dourà tener affissi nel Macello a uista di tutti,
e contrauenendo alle sud.e cose cadi in pena di
scudi tre per ciascheduno capo, e ciascheduna uolta
d'applicarsi per un quarto all'esecutore, un altro
alla Comm.tà et il remanente all'Ill.mo Comm.o

Del Pizzicarolo.

Capo 1.

Il Pizzicarolo dourà uendere olio, tonnina, merluzzo,
formaggio, strutto, carne, presciutti, salami, salsiccia,
et altra sorte di carne porcina conforme il solito,
et buona qualità: Non serrerà Sinerri di Sera
prima senza la presa delli Priori. Terrà la Pizzica-
ria aperta ogni giorno, cioè nelli feriali, e nelli
festiui terminata la messa cantata nella Chiesa
di S.t Angelo. Et osserui i Capitoli, che dalli Priori
gli saranno dati, quali Capitoli tenga affissi
nella d.a Pizzicaria a uista d'ogniuno, e contrauc-
nendo alle sud.e cose incorra nelle pene di giulij

cinque p.e ciascheduno capo, e ciascheduna volta.
Proibendo, che in pregiuditio di d.o Pizzicarolo
niuno Pecoraro, ò Capraro di questo Territo-
torio, ò altra Persona non venda formaggio tagliato, ò in pezzi, ma bensì la
possa vendere a forme intiere, ò all'ingrosso
sotto la pena di giuli sei p.e ciascheduna forma
tagliata, e ciascheduna volta d'applicarsi la
metà all'Ill.mi Comm.i, e l'altra al d.o Pizzica-
rolo, oltre la perdita della forma; nella
qual pena incorri ancora chi vendesse altre
robbe sopra mentionate, che deue vendere
d.o Pizzicarolo, ogni qualvolta però le rite-
nesse sui da vendere nella Pizzicaria. E
circa all'osso, si dichiara non incorrere
nella sud.a pena chi lo vendesse del proprio
nella quantità di sei Bucali almeno p.a volta.

Del Depositario di Pegni, e
Mercedi della Depositaria.

Cap.o 26.

Il Depositario de Pegni tenga un libro ben legato
e cartolato, nel quale noti, ò faccia notare se-

delmente tutti li pegni, o esecutioni di qualsiuo-
glia sorte, o specie, che saranno portate alla sua
depositaria dagl'Esecutori con il giorno, Mese, et
Anno, e qualità di detti pegni. Non restituisca in
modo alcuno li detti pegni, o esecutioni a Pron-
delle medeme, o ad altra persona, senza rilasso
del Giudice, o pur del Creditore in caso, che fos-
se questo sodisfatto. Scrivi tutti li mandati, e
Cedoli, che li saranno dati in filza, e continuerà
do alle sud. cose cada in pena di giuli tre per cias-
cheduna volta.

Le mercedi di d. Depositario siano conforme il solito,
cioè per Bestia grossa tra giorno, e notte un Car-
lino, per Bestia grossa s'intenda anche il Porco.
Per Bestia minuta un baiocco, e messo sino a trè
giorni, e da indi in su messo baiocco per Bestia tra
giorno, e notte.

Per Pegni un baiocco per pegno, e per le multe debbia un grosso.

Per li pegni, et esecutioni di qualsiuoglia sorte anco
de' Bestiami fatte alli forastieri habbia il dop-
pio delle Mercedi respett. sopra ordinate.

Per li pegni fatti in vigore di mandato rilassato nel Tribunale di Monsig.r A.C. Sabbia un grosso p.a sua mercede tanto dalli Terrassani, grosso dalli Forastieri, e d.a mercede s'intenda sempre p.r ciascheduno pegno, ò ciascheduna esecutione come sopra. Dichiarandosi, che le pred.e Mercedi possa Sauere ancora le Bestie, che fossero condotte alla sua Depositaria dalli Guardiani del Parmodato, come pure da qualsiuoglia altra persona.

Che il Depositario sudetto debba bollare, et aggiustare li Pesi, e Misure.

Cap.o 7.

Il Depositario sud.o debba bollare, et aggiustare tutti li pesi, e misure tanto del Vino, che dell'Oglio, come di qualunque altra cosa, che le fossero portate p.r tal effetto, con notarle poi distintamente in un libro con il nome, e cognome di chi sono, e nelli Marchi aggiusti oncia, e mezz'oncia. Per sua mercede Sabbia dalli Terrassani quatrini otto p.r ciascheduno peso, e

e misura, e da forastieri quattrini dodici.

Della Gabella del Mesale.

§. 215.

Ciascheduna persona, ò sia forastiera ò Terrassana, che
occorrà estrarre oglio fuori del Territorio di Stroncone paghi secondo la solita tassa al Sudetto Affittatore baiocchi tre d'Roma.

Chi macinarà oglie dentro q.ta Terra, ò suo Territ.o
paghi baiocchi due d'Roma di detta oglie.

Chi estrarrà oglio da questa Terra, ò suo Territ.o, se
sarà Terrassano paghi un Carlino d'Roma, se sarà
forastiere paghi due Carlini.

Se alcun Terrassano comprarà oglio fuori del Territ.o
e da poi lo introdurrà dentro il medesimo, paghi
misso grosso d'Roma, pure però dentro il termine
di giorni tre l'estraesse, ma passato detto termine un Carlino, come sopra.

Se Ciascheduno Terrassano sud. possi estrarre da d. Territ.o
un Mesale d'oglio per una sola volta senza verun
pagamento, et incorso d'alcuna pena, e quelli, i quali
li contravverranno alle sud. Cose cadano in pena di

scudi tre p.o Caschedauno, e ciaschedauna uolta
d'applicarsi p.a un terzo all'Esecutore, per l'altro
terzo al d.o Appaltatore, et il remanente al d.o
Sig.r Comm.o oltre la perdita delli olive, et oglio
estratto senza il pagamento di detta Gabella.

Volendo, che quello, il quale estraerà da questa Terra,
e suo Territ.o, come s.a, tanto olio, p.to oliua deb-
ba debba pigliarne la Bolletta dal d.o Appal-
tatore, la qual vaglia p.a un giorno solamente
et il detto Appaltatore sia tenuto darla, benche
non fosse ricercato da quello, che paga la
Gabella, sotto la pena in caso de tanto l'uno,
p.to l'altro mancassero di giulij cinque per
ciaschedauno di loro, e ciaschedauna uolta d'appli-
carsi p.a una metà all'Ill.o Comm.o, e p.a l'altra alla Comm.tà

Della Gabella del Passo.

Cap.o 29.

Quello, il quale harà pagato dalla Comm.tà la Gabella
del Passo possa esigere p.a d.a Gabella l'infratto
denaro secondo la solita tassa della Comm.tà,
e sin ad ora osseruata, come appo, cioè.

Cuoio, ò Pelli di cuoio bouino, somarino, e caual-

vino ſ. Soma baiocchi dieci.
Da sei pelli di Cuoio sud. in giù ſ. pezzo baiocco uno.
Da sei insù sino a dieci pezzi sudetti baiocchi sei.
E da quello insù sin a qualsivoglia somma baiocchi dieci.
Capre per Centinaro baiocchi Venti.
Da cento in giù paghi ſ. ciascheduno baiocco messo.
Vino ſ. Barile Baiocchi due, e messo.
Fichi Secchi ſ. Centinaro baiocco uno e messo.
Serre longhe sino a quattro niente, e da quello in sù
per ciascheduna mezza baiocco.
Cimino per Soma baiocchi sei, e messo.
Cavoli, Porri, Cipolle, et altri Erbaggi ſ. Soma baiocchi due.
Massaritie, e gamine da Montanari ſ. Soma baiocchi Cinque.
E se non è Soma baiocchi due, e messo, et il Simile
le portando a Collo.
Uva passa baiocchi Cinque.
Fichi Secchi ſ. Soma, et altri frutti baiocchi due.
Lana per Soma baiocchi dieci.
Mele per Soma baiocchi Cinque.
Tensoli ſ. Ciascun paro baiocco messo.
Coltre di panno, e paliccio baiocchi Cinque.
Macina da grano, e da oglio baiocchi trenta.
Cenci per Soma baiocchi tre.
Stoppa ſ. Soma baiocchi tre.

Scotano, et altri grecini ℔ Soma baiocchi tre
Galla per Soma baiocchi tre.
Ceneri ℔ Soma baiocchi tre
Guado per Soma baiocchi Cinque.
Carta ℔ Soma baiocchi Cinque.
Corna per Soma baiocchi Cinque.
Amandole con l'ossa, e senz'ossa ℔ Soma ℔ cinque, e mezzo
Sego per Soma baiocchi Cinque.
Cera lauorata, e non lauorata baiocchi Cinque.
Pece, Vischio, Solfo ℔ Soma baiocchi Cinque.
Seta lauorata ℔ libera, e non lauorata mezzo baiocco.
Legname lauorato ℔ Soma baiocchi due.
Reti per Soma baiocchi tre.
Vetro lauorato per Soma baiocchi Cinque.
Vasi per Soma baiocchi tre.
Legni ℔ tratto de' Boui baiocchi dieci
Cascio, e Carne ℔ Soma baiocchi Cinque.
Gammari per Soma baiocchi tre
Zaffarano sino a uenti libre baiocchi Cinque, e
da quello in su baiocchi quindici.
Bambace ℔ Soma baiocchi Cinque.
Sapone ℔ Soma baiocchi tre
Grano ℔ Soma baiocchi tre

Orzo, à Biada ff. Soma baiocchi due
Legumi d'ogni sorte per soma baiocchi tre.
Sua per soma baiocchi dieci.

Contratto.

Bestie Caualline, Vaccine, Somarine, che si estraono
p. vendere, è che si vendono, o pur che si barat-
tino, si gabellino baiocchi tre p. ciascuna di esse.
Strame, Fieno p. Soma di Caualle baiocchi dieci.
Per soma di Somaro baiocchi Cinque, e se non è
soma si paghi un quattrino p. carro di due Libre.
Caldarari, Chiauari, Lauacciari, Pettinari della Tela
del Capo, e della Seggia, Istoriari, e Merciari
baiocco uno p. fagotto.
Segatori baiocchi uno Segha et un altro p. Accetta.
Falciatori la fiena baiocchi uno p. falce.
E di altre cose non descritte si paghi di simile a si-
mile, e non essendo soma si paghi p. rata.
Col. Cinque Fraudera la d. Gabella incorra nella
pena di tredici di piu di quello, che deue pagare
per la Gabella, oltre la perdita della roba, in-
conformità della Lra delli Sig.ri registrata
nel Libro delli Specchi fol. 459, e del seguente tenore.

Ill.re, e Rm.to S.r Sig.r come fratello. Attesa l'Informa-
tione di V.S. questi Ecc.mi Sig.ri Auditori sono
condescesi, che in conformità di quella
possa la Comunità di Stroncone aggiungere
oltre la solita pena, anco la perdita della
roba ogni volta, che si fraudi la Gabella
del Basso; In q.ta guisa ne dia ella gli
ordini opportuni, e Dio la conservi. Roma
li 25 7mbre 1666. B.V. come fratello
A Card.l Elgi. Mario Fani Secretario
Ill.re Sig.ri, come fratelli. In conformità dell'Informa-
tione da me mandata sopra la Gabella
del Basso, è condescesa la S.ta Mem.ria del Buon
Governo, che possa cotesta Comunità aggiunger,
oltre la solita pena, anco la perdita
della roba, ogni volta, che si fraudi detta
Gabella. In tanto le SS. VV. Facino, che
in q.ta guisa si eseguisca, e Dio le prosp.e-
ri. Di Collevecchio li 10 Ottobre 1666.
D. SS. VV. come fratello G. Bussi Gonfa-
Stroncone Priori.

Dell'Appalto della Gabella dell'Ova.

Cap. 30.

L'Appaltatore della Gabella dell'Ova dovrà comprare
in forme solite e praticate sin ad ora tutte l'Ova,
che li saranno portate, e il prezzo da lui offerto
e stabilito da Priori nel tempo, che si fu deli-
berato d. Appalto. E recusando di comprarle in-
corra nella pena di scudi tre d'applicarsi un
terzo all'Accusatore, altro alla Communità, e
il resto all'Ill.mo Commissario.

Niuno poi in danno di d. Appaltatore raccolga, o com-
pri vendendo Ova in q.ta Terra, o suo Territ.o, neme-
no ardisca estrarne, o vendere quantità veruna,
benche si havesse comprate fuori di d. Territ.o
sotto la pena della perdita d'esse Ova, che si tro-
vassero estrarre, come sopra, et anco di scudi tre
d'applicarsi un terzo all'Esecutore, e l'altro
a d. Appaltatore, et il resto all'Ill.mo Comm.rio

Dell'Portinaio, e Porta Le.

Cap. 31.

Il portinaro debba serrare à chiave ogni sera la
Porta maggiore della Terra alle tre hore di notte,
e la Porta Cagrara ad un hora. Bernotti di conti-
nuo

nella Piazza, che stà nella Guardiola presso la Porta Tur. Maggiore. Et essa Porta sia tenuto aprire nella notte alle Persone, che volessero entrare, et uscire, e poi subito riserrarla di bene, et in caso, che contravenisse alle sudette cose cadi in pena d'un giulio p ciascheduno delli detti obligati, e ciascheduna volta, e per sua recognitione conseguisca da quelli, che introducono dentro la detta Some, o fasci di legna, o frasche un pezzo di esse legna, o frasche p ciascheduna Some, o fascio, e p ciascheduna volta che s'introduce.

Item oltre sia tenuto, come hora altre andar quattro volte la settimana a Terni per prendere, e portare robe spett.e ne' giorni soliti, e consueti, et in caso, che mancasse, incorra nella pena di giulij cinque p ciascheduna volta. E per sua mercede habbia dalla Comm.tà quella Somma di denaro, et il quale gli fu detto carico deliberato dalli Priori ad extintione di Candela, e da lui offerto, quali pene s'applichino p una metà alla Sig.a Comm.a, et l'altra alla Communità.

Fine del Libro Terzo.

Furono ne tempi trascorsi formati d'ord.e del Con-
siglio di Città varij, e diversi Capi di ordinanti al
Danno dato, ma come che fatti in varij tempi da
più persone con aggiungersi poi all'istessi Capi,
tanto scemare, ò Cancellare alcuni altri de'
già fatti, hanno portato confusione e tanto
contradittione tra di loro, in modo tale che ne sono
insorte, e quotidianamente ne vengono con-
tentioni litigiose, come si è veduto per il pas-
sato. Onde per ripparare quanto sia possibile alle
medesime, si sono compilati li sottratti Capi, nelli
quali si è avuto procurato di spiegar meglio la
sostanza della materia contenuta in quelli
antecedenti, e col seguente ordine, e modo.

Della vendita del Danno.

Cap.o Primo

Il Danno dato, che si deue in giuditio da Parte
sopra persona per gia d'inuentione da Guardiani
si vende per un anno da Priori insieme con la
Cancellaria ciuile, e Criminale del Ill.mo Comm.o ogni an-
no ad estintione di Candela, come gl'altri Gra-
uenti.

del danno dato poi d'inuentione tanto di Campa-
gna, che di Montagna si uenda come sopra ad
estintion di candela perpetue d'un anno nelli
Mesi di Settembre Ottobre a due huomini
maggiori d'anni uenti: e l'uno sia Guardiano
di Campagna, e l'altro di Montagna in confor-
mità delle loro offerte date.

Dell'Assituario del Danno dato

Cap. 2.

Il Cancelliere sud. come Assituario del danno da-
to osserui intorno all'esattioni delle pene del
medesimo tutti li Capi inseriti in gf.o Quarto
libro da tenersene dalui la Copia in Cancel-
laria, non esigga le d.e pene, se non prima
ti prima li danni, sotto la pena della restitu-
tione del doppio del denaro, che dauri con-
tro gl.e disposittioni essatto. Scriua nel libro,
che sudetto chiamarsi de' richiami, tutti li ri-
chiami, ò Accuse, che alla giornata si
faranno, con descriuersi il giorno, Mese, e
Anno, et ancora con ogni fedeltà tutte le
deposittioni de Testimonij, interrogando dd.

Testimonij del modo, e Causa della scienza, del luo-
go, tempo, e Contesti; Del che se n'apparisca
in d. Libro, nonsi creda alla sua assertione, non
strando d. deposition, e ogn'altro atto, pri-
sone ricercato dalli Richiamati, ò Accusati, ò ne
dalli loro Procu, ò Difensori senza alcuna mer-
cede, ricevendo benignamente Le loro risposte,
ò difese. E dauri inoltre annotar in Margi-
ne dell'Accuse, e Richiami fedelmente la quan-
tità del danno, che dauri ricevuto dall'Accu-
sati a titolo di pena, altrimente incaso di ricorso,
ò di petitione nel Sindicato si stara al giura-
mento di essi Accusati.

Non possa tanto S.r il danno dato, che riceverà
nelli suoi beni dalle Bestie d'Altri, che con-
tro le sue in caso fossero denuntiate al danno,
se river nel d. Libro, sotto qualsivia nome l'accu-
se, ò Richiami, ma in tali casi si servino del
Secretario delli Priori assieme con le depositio-
ni Testimonij, et altre, che sopra di ciò occorrer
altrimente il tutto sia nullo, e di nessun valo-
re.

In fine stia a Sindicato anco il d. danno dato nel mo-
do, che si è disposto dell'officio del Cancellie

dell'Ill.mo Comm.rio ne. 2° libro di q.° statuto.

Delli Guardiani di Campagna, e Montagna.

Cap.° 3.

I Guardiani eletti in principio del loro offitio, che doarà principiare ogn'anno secondo il solito alli due di Novembre giurino prima nelle mani delli Priori, a relatione del loro Secretario d'esercitare bene e con fedeltà diligentemente, e senza fraude il loro offitio sopra tutti li danni, che troveranno farsi in questo Territorio, o con Bestie, o senza, e qual effetto vadino di continuo con le Guardie, che da detti Priori a ciascheduno di loro saranno date, conforme il solito, alla cerca di tutti i danni, sotto la pena di giuly cinque per ciascheduno e ciascheduna volta d'applicarsi per tre quarti alla Comm.tà, e un quarto all'Ill.mo Comm.o, in caso che mancassero d'andar, come sop.a, senza le guardie. Siano, e stortino dentro il termine di giorni due dal giorno del danno veduto, o trovato il Dannificante, le loro accuse avanti l'Ill.mo Comm.o da scriversi da lui in un libro a

tal effetto ritenuto, altrimente le loro accuse
auanti il sig.r Comm.o da scriuersi da lui in un li
bro, come sop.a, e denuncie fuori di tempo non s'atten
dino, e rifacino al d.o Comm.o di loro proprij dena
ri la portione, che li peruiene, come si dirà
nelli seguenti Capitoli, come ancora li medesi
mi Guardiani douerranno fare annotare dal sop.o Comm.o
in d.o libro, e nel margine dell'istesse la quanti
tà del denaro, che riceuono dalli accusati, altri
mente in caso di ricorso si creda alli detti accu
satori con il loro giuramento circa la quantità del
denaro, che diranno hauer pagato.

Non possino detti Guardiani concedere detto loro offi
tio, ne meno sostituir altri senza licenza dell'Con
seglio, et in caso di necessità dell'Erioni, sino al
la resolutione del med.o Consiglio.

Non commettino, ò trattino, ò loro medesimi, ò per mezzo di
altri alcuna sorte di fraude, col dare, ottenire, rice
uere, pigliar, et appaltare in qualsiuoglia modo, e
con qualsiuoglia persona di qualsiuoglia delli danni
sotto la pena di scudi cinquecinque d'oro per cias.o d.o
di loro, d'applicarsi un quarto all'Accusatore,
che douerà tenersi secreto, et il resto a dispo
sitione dell'istesso Comm.o, quale sopra le cose pred.e

proceda con ogni rigore, e senza alcuna remissione all'esecutione di d. pena.

Possino detti Guardiani cercar lecitamente le persone mettendo pegno quelle dalli terreni, e possessioni d'altri, portando Cannetti, et altro con sospetto di danno.

Il Guardiano di Montagna douerà in ogni tempo registrare, e guardare le Bandite della Comunità tanto fatte, quanto da farsi, comprendendo ancora la selua di Maccia longa, il rosolo tagliato, et ancora del Cayarozo, e Castagneto della Badia di S. Benedetto, secondo però il consueto, e praticato per il passato, acciò dette Bandite, e selue non siano danneficate, e in caso di danno che si ritrouasse nelle medeme, e che da lui non fosse stato denunciato il danneficante debba rifare del proprio tutto il danno, che si ritrouasse, secondo la stima de' publici stimatori, che vuol farsi ogni due Mesi.

Delle Guardie, che si danno a' Guardiani.

Cap. 4.

I Priori registrino ogni Mese di mano del lor

Secretario in un Libro da tenersi a tal effetto
i nomi, e Cognomi delle solite Guardie, che
d'Mese si daranno alli detti Guardiani, et aver-
tino di eleggere persone idonee, et habili, e che
siano minori d'anni quattordici, ogni giorno di Do-
menica gli facciano fare da d. Secretario una lista
di dette Guardie, che douranno andare per tutta la
settimana, con esprimere a ciascheduno di dette Guar-
die il giorno preciso, nel quale sarà la guardia
obligata d'andare con detti Guardiani alla cerca
di' danni. E per mezzo del lor Bidello la facciano con-
segnare a detti Guardiani. Questi debbano in detti
giorni di Domenica, et ognuno di loro separatam.te
intimare a d.e Guardie il giorno sud.o destinato,
senza anteporne, e posporne alcuna, ma in confor-
mità di d.a lista. Quella Guardia, come sopra
intimata si ritrovi la matina del giorno prescrit-
to, nella Leuata del Sole alla Porta Maggiore
della Terra, aspettando iui il suo Guardiano, e con
trauenendo, cadi in pena di baiocchi quindici per
ciascheduna giorno, che mancasse; il che s'inten-
da dal giorno di S. Angelo di Maggio sino al
Angelo di Settembre, ma fuori di d.o tempo incorra

ne la pena di baiocchi dieci il giorno, come sa da pagarsi al d. Guardiano, col quale douerà in d. giorno assegnato andare, come sopra, per la persona, che in uece di d. Guardia hauesse il medemo Guardiano seco condotta, e ciò possa far d. Guardiano nel caso sud. che mancasse di uenire d. Guardia, purche seco conduca una persona idonea, e maggior d'anni quattordici. Ma se d. Guardia hauerà in d. matina aspettato il suo Guardiano alla d. Porta lo spatio di due hore, non incorra alla d. pena, ogni qual uolta però ne habbia, doppo hauer aspettato, come sa fatto consapeuole il d. Comm.o, et in sua assenza, quello de Priori, come pure anco il Cancelliero di d. Mag. Comm.o.

La detta Guardia, doppo che sarà andata nel giorno prescritoli, come sa, col suo Guardiano, doue rà comparire dentro il termine di due giorni prossimi auanti d. Mag. Comm.o a deporre con il solito giuram.to sopra l'accuse, che hauesse il d. suo Guardiano fatte nella d. sua giornata,

alle deposizioni di essa Guardia si presti fede.

Non comparendo dentro il termine sud.to pena di giulij tre da applicarsi ad arbitrio de' Priori, quo per altro non ne allegasse un legitimo impedimento da conoscersi da detti Priori, e nulla di meno sia astretto con remedij di raggione à comparire, come sopra. Volendosi, che in caso, che d.to Guardia non potesse nel giorno determinatoli, come sopra, andar con d.to Guardiano gli sia lecito sostituir un altro, che sia maggiore di anni quattordici, et abile.

Proibendosi alli sud.ti Guardiani di non servirsi delle Guardie, come sopra assegnate in farle lavorare, ò impiegarle in altre cose, che lor servitio nelli giorni destinati alla ricerca delli danni, sotto pena in caso di contravention tanto à d.to Guardia, quanto alli sud.ti Guardiani di giulij cinque per cadauno, e cadauna volta d'applicarsi in beneficio delli Priori, e loro reggitori.

Che il Sig.r Commissario habbia il terzo delle Pene de' Danni denunciati da detti Guardiani

Ragion vuole, che ogni fatica aspetti il suo premio, n.ſ. Comm.e douendo tener un libro, nel quale ha da scriuere tutte l'cause delli Danni dati, che alla giornata gli saranno portate dalli Guardiani vedeti com'ancora l'attestationi delle guardie, et altre cose conforme al praticato sin ad ora per tanto si vuole, che il med.o ſſ. Comm.rio habbia conforme à stabilito la terza parte di tutte le pene delli Danni, che si denunciaranno, come sopra, auanti di lui dalli Guardiani, et il remanente delle dette pene spettino all'istessi.

Del modo di procedere nelle cause del Danno dato.

Cap.o 6.

Il Cancelliere sopranominato, come Scrittuario delli danni dati, che si deducono in giudicio ſſ. Richiami, et Acque habbia piena autorità di procedere semplicem.te e de plano nelli giorni feriali, e non feriali nelle Cause di Richiami

et Accuse d'essi danni in tutto il Seruit.o di
Stroncone p.r esecutione delle pene, di sorta
che disporte da essi registrati in p.r quarto libro
Spendo però, prouato che saura detti Richiami
et Accuse far precedere alli Richiamati, et Accusa-
ti una Intimatione in scripti, a pagar la pena del
termine di giorni cinque correnti, e d.a Intimat.e
si possenti dal Balio, ò in persona, ò in mano
de' domestici d'essi Richiamati, ò Accusati, qual
termine passato, e non comparendo, possa relassare
il mandato senza altra Intimat.e notando però
il tutto distintam.te nel libro di detti Richia-
mi. Se poi comparissero li medesi Richiamati,
ò Accusati, si scriuino le loro risporte, e se di-
mandassero ricorso a detti Priori, li sia mitta
to, benche stimasse egli non esserci nel man-
dato gravame alcuno, sotto la pena della nul-
lità di ciò, che in pri. facesse.
Li Guardiani sudetti, doppo seguita la deposizione
e comprouatione dalle Guardie fatta sopra
le loro cause, come si è disposto nel capo
quarto, douerranno mandar p.r il Balio Ispet-
tatione

e Bolletta a Danneficianti a pagar la pena
incorsa, col termine di giorni cinque da
presentarsi dell'Intimatione, e Bolletta per-
sonalmente alli Intimati, ò in mano d'uno
de loro Domestici, e non comparendo l'Inti-
mati, si proceda all'esecutione delle pene
p.messo del mandato, ò polizza nota, ò bol-
letta sottoscritta da d.ti Offitiali. Alle comparen-
do, s'ammettino le loro risposte, come pur il
ricorso, se lo domandassero a detti Priori, sotto
pena della nullità dicio, che in poi seguis-
se, come sopra si è detto.

Che li Priori siano Giudici
nelle Cause delli Danneggiati.

Cap.o 7.

Li Priori di q.ta Terra siano, et esser debbano secon-
do il consueto Giudici competenti in tutte le
Cause delli Danneggiati, le quali da loro si co-
nosc.no, e definisc.no sommariam.te, semplic-
emente, de plano, senza strepito, e figura
alcuna di giuditio, ma solamente vedendo,
et osservato la verità del fatto, tanto ne'

giorni feriali, giusto n.° feriali dentro il tempo
e termine sia di giorni venti continui da com-
putarsi dal giorno, che da alcuna delle Parti
sarà loro stato intimato il ricorso, ò fattane
avanti di loro l'istanza, qual termine passato
e la causa non terminata, sia lecito all'Aggra-
vatore del Danno dato procedere all'esecutione
delle pene, et alli Dannificanti la refettione
del lor danno respett.e, remosso ogn'altro ricorso.

In oltre li Priori, durante il lor officio di Ma-
gistrato, possino mandare qualunque persona,
che a loro parerà, e giudicherà due, ò tre volte
in tutto il tempo del d.° loro Priorato a far la
Ricerca, ò inuentione de' danni nelle Bandite
però della Comm.tà, e ciò sia nel loro arbitrio, &
ouviare alle fraudi; E se saranno condotte Bestie
dalla sud.a persona mandata, come sopra, ò pure
fatto il segno al ritrouato Dannificante, si debba
all'ora il tutto scriuere dal Secretario Priorale
nel Libro delle Stime, e la pena in tal caso sup-
plichi p.r un terzo alla d.a Persona, ò persone, come sop.a
mandate, e p.r dui altri terzi alla Comm.tà.

X

Non facciano le Stime in modo alcuno veruna gratia
dell'Entrada del Danno fatto nelle Selue della
Comun.tà, ma debbano farla pagar intieram.te in
conformità delle stime, sotto pena d'esser te-
nuti del loro proprio, e ragion contro ciascun
di loro, quale venere fatta gratia, come sopra,
procederà dalli Sig.ri Comun.i a requisitione d'ogn.no
Non potranno render le Bandite della Comun.tà
fil piccolo delle Bestie, se non doppo tre
Anni; e dell'altre Bestiami doppo cinque Anni
dal giorno del taglio: ricorrendo testimonij giu-
rati dalli Sindici della Comun.tà se d. Bosco
possa vendersi senza danno degl'Alberi.

De' Testimonij

Cap.o 13

Ne' ruoli li Richiami de' Danni dati, che si faranno auan-
ti il Cancelliere, Sarà fatto giuramento un Testim.o
d'età d'Anni quattordeci tanto maschio, quato femi-
na, quando non vi sarà interesse, e non sia af-
fine, ò parente dentro il secondo grado d'affi-
nità, ò consanguinità, da computarsi secondo
la raggion canonica, e s'intendino, e siano abili
a testificare i Garzoni, Seruitori, Lauoratori,

Affituarij, Piggionanti, Conduttori, Affini, e Bracanti, purche non siino dentro detto grado, e non vi habbiano interesse, come sopra.

Quali, Testimonij, essendo citati a comparire, e poi intimati, se non compariranno dentro il termine di due giorni dal giorno dell'intimat.e da presentarsi alli medemi personalm.te, o in mano d'uno delli loro Domestici, si gravino, e regravino alla somma di due Carlini il giorno, e fin a tanto, che non saranno comparsi, e sottoporsi all'esame, quando non allegassero un Legitimo impedimento ad arbitrio de' Giudici, e la pena Legali per due terzi al d.o Cand.o Affituario, e l'altro terzo all'Esecutore.

Chi si scusi per Causa del Luogo.

Cap.o 9.

Quelli, che passano con Bestie, o senza Qualche possessione vicino alla strada, per la quale non si possa andare, essendo devastata per le pioggie, o non vi fosse il passo capace, o che Causa della ragione si riconoscesse la strada, o la quantità d'essa non si potesse comodam.te passare, si scusino,

con pagino pena alcuna; Et el medesimo s'intende, se alcuno fosse passato uicino alla strada con Branco di Bestie, et alcuna di p.te fosse entrata in qualche possessione, ò terreno uicino alla detta strada per caso, pur che non si fermino iui a pascolare.

Simil.te si scusino le Bestie, che si ritrouassero nelle strade sotto gl'Olmi, ò querce a mangiar olive, ò ghiande, che fossero nella med.a strada, ò caduta in terra da detti Alberi.

Parimente si scusino le Bestie, se fossero a mangiare ghiande, olive, pirola, et altri frutti esistenti in terra nelli Beni del Prone di dette Bestie, e che fossero iui caduti dagl'Alberi del Predio confinante.

Quando alcuno possa esser scusato per Causa della licenza.

Cap.o

Se in alcun Capitolo di p.te Statuto sarà detto s'imporrà la pena a chi entrerà, ò farà danno ne' beni d'altri; si scusi quello, che fosse entrato con la

licenza de' Croni, ouero quasi Croni, fauoratie
ò d'alcun altro della famegla del medesimo que
che delli vua ò frutti moderatam.te ne habbia rac
colti, e ciò habbia luogo ne danni dati manual
e della data licenza si creda al giuramento di
quelli, i quali possono darla. Se poi il danno
fosse dato con Bestie, all'ord non s'ammettino le
licenze, se non fossero date da propriy, e ueri Croni
de' Beni, e che della med.a licenza n'appariss. scrit
tura publica, ò priuata, ò uero p il giuram.to de Croni
con un testimonio, altrimente le d.e licenze non ua
gliano, ne si attendino. Similmente si scusino
quelli, i quali custano con li loro Croni, ò Guar
datori nelle loro Possessioni, ò Terreni a cogli
vua, ò frutti, come pure se li tenessero Bestie
a pascolare p.te l'istesso Crone di detti ter
reni, e che non contradicesse. Si scusi in oltre
quello, il quale auanti il tempo di uendemmiare
cogliesse vua p vua passa, Moscatello, Vaccino,
Zibibo, ò Passerina dalle sue proprie Possessio
ni, con la licenza però delli Croni, quali dou
ranno in tal caso darla gratis alli Croni de propriy

beni.

Casali si scusano per cagione dell'Età.

Cap. 11.

L'Età ancora scusa, perciò il Minore d'Anni dieci nelli Danni dati paghi solamente la metà della pena.

Che a Cacciatori sia lecito andar a Caccia per le possessioni d'altri.

Cap. 12.

Sia lecito alli Cacciatori, o Uccellatori andare, passare, e venir per qualsivoglia possessione senza danno; ma se faranno danno, incorrino nelle pene, come gl'Altri. Non possino però entrare nelli Casali, o Capanne abitate, o atte ad abitarsi, sotto pena di giulij Cinque per ciascuno, e ciascuna volta: E come s'intendino Casali, o Capanne abitate, se ne stia alla Dichiaratione delli Giudici.

Della Moltiplicatione delle Pene.

Cap. 13.

Tutte le pene de' Danni dati, tanto con Bestie,
grosse senza si radoppino, facendosi il Danno
di notte, com'anco studiosam.te, ò dolosam.te
in qualunque med.a s'intenda però non sia
aggiuntata. Dichiarando, che la notte s'intenda
doppo il suono dell'Ave Maria de' Morti fino
all'altra Ave Maria della Quaresima, che suona
no li PP Padri di S. Francesco di q.ta Terra.

{13

Che nessuno rompi le Ban-
dite di questa Communità.
Cap. 14.

Chi ardirà esser il primo a rompere una di
ciascheduna delle Bandite della Communità,
tanto fatte, quale da farsi, con il condurre, ò
permettere in esse Bandite Bestiami à pascolar
incorra nella pena di scudi quindici d'applicar
si in benefitio della Communità, oltre la refat
tione del danno alla med.a, ma resta, che sia
una volta qualcuna di esse, chi ardirà poi far
danno dentro il termine d'Anni cinque nelle
med.e già rotte, cadi in pena del triplo di quell'

ascenderà il danno da stimarsi a rigore con il riflesso al tempo futuro cioè quanto sarebbe potuto valere, ò potessuti valere al tempo determinato da tagliarsi l'Albore, ò gl'Alberi danneggiati.

Della pena di chi darà danno con Bestie, ò senza nella Banlita, che si chiama della Conserua, ò Comanda che è di questa Communità.

Cap. 15.

Se alcuno darà danno manualmente nella Banlita sud. della Conserua, che è di questa Communità, tagliando, ò rompendo frasche, Pali, Pertiche, ò simili cadi in pena di uno scudo per ciascheduna Pala, e frasca, come sopra, e ciascuna uolta. E se Bestie de ricci daranno danno incorrino nella pena di giulij due per ciascheduna Bestia grossa, e di baiocchi cinque per Bestia minuta, e ciascheduna uolta.

Della Pena di chi darà danno
con Bestie, ò senza nella Ban-
dita di Macchia longa della
Communità

Cap.° 16.

Nessuno ardisca tagliare, ò rompere alcuna sorte
di Legname nella Bandita di Macchia longa,
sotto la pena d'uno scudo p.r ciascheduno di d.° Legname
come fraica, Palo, Pertica, ò simile. Volendo,
che sia lecito solam.te à Bifolchi, e de stanno
a guardare li Boui in d.° Bandita tagliar i
Legnami p.r far il fuoco dentro la med.a Macchia
mentre però ui stiano a guardar li Boui, senza in
corso di pena, come pur sia ancora lecito di tagliā
re due bacchette ò Cerrate p.r cacciar li Boui.

Dal primo di Nouembre poi sino p.r tutto Febraro
ogn'Anno possino in d.° Macchia pascolar ui libe-
ram.te tutte le Vacche, et ogn'altra sorte di Bestia
mi; Ma se fuori di d.° tempo ui pascoleranno, incor-
rino nella pena di baiocchi Dieci p.r Bestia grossa
, di baiocchi due, e mezzo p.r Bestia minuta, e p.r
ciascheduna di esse, e ciascheduna uolta. Volendo,
che i Boui Aratorij ui possino pascolare d'ogni

tempo senza incorso di pena alcuna. Che sia lecito nel tempo di vrare di farsi pascolare ancora una Bestia da soma con detto seruitio di d. Lauoro. E emenda pri del danno, che si facesse in d. Macchia dalle Bestie, sia eguale alla pena.

Della Pena di chi darà danno con Bestie, ò senza in altre Bandite, ò Selue della Communità.

Cap. 17

Nelle altre Bandite, ò Selue riguardate dalla Communità, si sia l'istessa pena d'un scudo sopra ingionta nelli due precedenti Capitoli, a chi tagliasse, ò rompesse legname d'alcuna sorte per ciascheduni dieci legnami, e ciascheduna volta. Volendosi, che nella pena suddetta d'uno scudo incorra ancora quello, che fosse trouato dentro delle Selue, e congressoui le due nominate della Conserua, ouero Zamata, e Macchia Longa, e li Sargenti delle sud.e, non

già ℔ le Strade publiche con alcuna sorte di d.
Legname, e che dicesse hauerli tagliati in altri
Luogli fuori di d.e Selue, ò Bandite, e che n.ro insegna-
se il luogo preciso, oue l'hauesse potuti fare, et
impunamente tagliare. E se fosse trouato con
some di frasche, ò di Legna, all'ora incorra
in pena di scudi tre ℔ Soma, e ciascuna uolta.
E chi in tutte le Selue pred.e intaccherà Alberi
℔ rendere Vischiatelle ℔ Vccellare, ò ℔ altra cau-
sa cadi nella pena d'un giulio ℔ ciascheduna uol-
ta, e ciasched.a uolta. Parimente chi abbassa-
rà, e rompe Alberi ℔ farli pascere, e rodere dalli Bestiami
incorra nella pena di uno scudo ℔ ciasched.a uolta
E se alcuno hauesse ardire di tagliare in tutte
le Selue pred.e Alberi grossi a pedicone, incor-
ra nella pena di scudi dieci. Prohibendo che
sia Lecito ad ognuno nelle Bandite sud.e della
Comm.tà raccoglier, e portar alle Legna morte ro-
uate in terra, come pure pigliar Legname
secco, Vitabio, ò crosciarelli, purche non entri den-
tro le med.e Macchie con Bestie. Et in esse Mac-
chie si possi cauar Piante di Mela, Pera, ò Pog-

senza incorso di pena alcuna & trasgiuntarle.

Le Bestie poi, che daranno danno nelle d.e Selue, ò Bandite (non comprendui le due egresse di Macchia Longa, e della Conserua, ò Camara) riguardate nel primo, e seconda taglio incorrino nella pena di grossi tre d.a Bestia Vaccina, e Boue, d'un giulio giulio d.a Bestia Caualli-na, e Somarina, e di due Caiini d.a Pegorina, e d'un mezzo grasso d.a Porcina, e gl'altri tre Anni sino alli Cinque nella metà di dette pene. Li Caualli Masculi però da Soma possano pascolare doppo li detti due Anni nelle Macchie suddette, e Capoliana senza veruna pena. Da Cinque Anni poi insu non ui sia pena alcuna, se per altro dal Consiglio non si sarà preso altro espediente, ò resolutione, non intendendosi mai per le suddette disposittioni di derogare a quella si contiene nel Cap.o 14. sotto la Rubrica, che nessuno rompi le Bandite di q.ta Comunità, e eccettuato però li Caualli Masculi, quali, se doppo i due

Anni del giorno del Sagio romoreranno le Ban-
dite di Capoliana, e Streggara s'incorrino
nella pena espressa in d.o Cap.o 14, ma solta-
mente in caso di danno nel Legname siano
sottoposti alla pena, che si stabilisce in g.to
Cap.o. e respetto all'Erba del danno siano
no tenuti a rifarlo, tanto in riguardo alle
grame, quanto all'Erba.

Di notte non si possa uccel-
lare nelle Bandite della Comm.tà

Cap.o 15.

In tutte le Bandite della Comm.tà nessuno vada
a Caccia, ne uccelli in qualunque modo, e con
qualsivoglia Stromento atto alla Caccia, in tem-
po però di notte sotto la pena di giuli cinque
p.a ded.a volta.

Proibitione delle Bestie
sogra, e sotto li Confini.

Cap.o 16.

Essendosi veduto coll'esperienza il grave danno,
che fanno le Cagre nelle Possessioni olivate

poste sopra li Confini. S'ordina, che [illegible] nire nessuno entri nelle Possessioni, ò Terren ove saranno olive coltivate con cura, ben che non potessero dar danno alli Piantoni ò altrimenti, eccetto che per la sola occasione del Transito, quando però non vi fosse la stra da vicina, ò altro luogo fuori d'essi Terre ni olivati, atto a passare, sotto la pena di baiocchi cinque per Capra, e della metà per Agnello

Parimente sotto li Confini non vi stiano, ne vi tenghino in modo alcuno Bestie Caprine ne pecorine sotto la pena di baiocchi cin. que per ciascheduna di dette Bestie, e ciascheduno giorno, eccetto che dal giorno di S. Michele Arcangelo di Settembre sino a messo Marzo nel qual tempo possa ognuno ritenere ne' suoi proprij Terreni una sola pecora senza incorre di pena, ma ritenendovene più, et il maggior numero cadi nella pena di baioc chi due, e messo per ciascheduna di d.e Pecore e ciascheduno giorno.

Sotto detti Confini possa ognuno tener Boui

mihi

domiti in quella quantità, che li parera. Ma delli Giouenchi domati sino al numero di due solamente, come pure delle Vache domate sin al numero di due, oltre l'alleuime. Il che però s'intenda senza danno. E ritenendouisi delli Giouenchi, e Vacche oltre d. numero, ui sia la pena d'un giulio p. ciascheduno di d. Bestie e giorno. E tenendosi, che ogni paro de' Boui uno di questi porti il Campanello, ò altro sonaglio, e due Campanelli s'intenda qualsiuia numero di detti Boui, et in caso di contrauentione, ui sia la pena di baiocchi due p. Boue che non hauesse, come sopra il Sonaglio.

Della Pena di chi laua Panni nelle Fontane Publiche della Communità, e caua Acqua da queste.

Cap.o 20.

Niuno laui Panni, ò qualsiua altra cosa dentro alle Fontane della Comm.tà, nemeno uicino a p.te alcuna, ouero non prendasse l'acqua dalle m.de, come pure nelle Fosse, dalle quali si pren-

l'acqua delle dette fonti publiche, sotto la pe
di giulij due per ciascheduna uolta, nella qua
pena incorri anco quello, che cauasse l'acqu
da d.e fontane dalli 25 di Giugno per
tutto Ottobre, eccettuato dalla fontana, che
uicino alle Muraglie castellane per la str
che uà a S. Rocco, dal fontanile della qu
possa ognuno cauar l'acqua in qualunque tem
po per lauare i Panni, et altro, purche si la
uino fuori di detta fontana.

Inoltre nessuno prenda l'acqua da i Pozzetti, ò Abeuer
atori della fontana posta dentro la Terra, nemen
ui meta Magliotti, Zigoni, Barili, ò alcun altra co
a molle, sotto la d.a pena di giulij due. Et in
tutti i detti casi possa non solo accusare
il Guardiano, ma ancora qualunque altra
Persona possa accusare auanti il Cance
liere Affittuario, et in tal caso le det
te Pene si applichino per la metà
all'Accusatore, e per l'altra metà
isso Cancelliere Affittuario.

Nessi laura ardire di bagnare dentro d'Fontane del
la Comm.tà alcuna sorte di Bestie minute sadi in
pena di Scudi dieci Quarta, potendo in d.o caso non
solo accusare il Guardiano, ma ancora qualsivia
altra persona, come sopra si è detto.

Della Pena di chi tende nel
li Sesi, non solo della Comma
nità, ma ancora de' Particolari.

Cap.o 11.

Qualunque persona, che tenderà per uccellare nelli Sesi
della Comm.tà dopo che da questa sono stati affitta
ti, senza licenza dell'Affittuario, incorra nella
pena di due Carlini p.a ciascheduna volta. Et nella
med.a pena incorra chi metterà Lagne ò altri
ordegni p.r uccellare nelli Sesi, ò Bagnatori de' Particolari.

Della Pena di chi metterà
Bestie Vaccine dentro la secon
da Porta di questa Terra.

Cap.o 12.

Chi metterà, ò'uero condurrà dentro la seconda Porta
della Terra Bestie Vaccine d'alcuna sorte, tanto
sciolte, quanto Legate, incorra nella pena d'un giulio

per ciascheduna di dette Bestie, e ciascheduna volta.

Della Pena di chi darà danno con Bestie, ò senza nelle Selue del Capatoro, ò Castagneto di S. Benedetto.

Cap. 23.

Se alcuno darà danno con Bestie, ò senza nelle Selue del Capatoro, ò Castagneto di S. Benedetto incorri nella pena ordinata nelli casi respettiuamente sopra espressi sotto la Rubrica di chi darà danno con Bestie, ò senza nell'altre Bandite, ò Selue della Comunità.

Della pena di chi darà danno con Bestie, ò senza nelle Selue de' Particolari.

Cap. 24.

Quello il quale darà danno nelle Selue de' Particolari, tagliando legname cadi in pena di uno scudo, e ciascheduno legname, e ciascheduna volta, e se lo porterà con le mani, facendo morri, ò frasche, come pure se robbarà Alberi, acciò che le Bestie godessero pascolare la fronda, incorra nella pena

di due Carlini p ciascheduna volta. E per le Bestie che in d.e Selue daranno danno dentro il termine di cinque Anni dal tempo, che saranno tagliate, ui sia la pena nel primo, e secondo di detti Anni di giuli tre p Bestia Vaccina, ò Boue; d'un giulio Caualle, ò Somaro; di due Carlini per Capra, e di due Baiocchi p Pecora. E negli altri tre Anni ui sia la metà di d.e pene. E dalli detti cinque Anni insu non ui sia pena alcuna, conforme si è detto, e disposto p Le Bandite, ò Selue della Comunità, Se dette Selue de Particolari fossero incorporate con le Selue, ò Bandite della Comunità, Ma se non fossero incorporate, ui sia la pena ancora doppo detti cinque Anni di Baiocchi quattro p Bestia grossa, e Baiocchi due p Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Della pena di chi dani dan no personalmente al Grano, e Biade.

Cap.o 25.

Se alcuno dani danno personalm.te a Grani, e Biade del primo d'Agosto sino che saranno mietuti, incorra nella pena di giuli cinque p ciascheduna volta.

E se portarà via Mannocchi di grano dalle Me-
te, ò Barconi cadi nella pena d'uno scudo per
Mannocchio. E se strittarà Spighe di grano in-
corra nella pena di grilij Cinque per ciascheda
uolta. Proibendosi sotto pena di uentiCinque ba-
iocchi p.° ciascheda, e ciascheda uolta di mietere
Erba uicino alli Grani, Biade, et altri Seminati
E.° l'Emenda sia eguale alla pena.

Danno Personale all'Vua.

Capo 6.

Chi darà danno con cogliere, e portar via Vue,
ò Agreste cadi in pena di un Carlino per grap-
pino à due grappi, e da due in su sino a qualun-
que quantità in pena di due Carlini per Grappo,
che coglesse, e portasse via. Et essendo forasti-
ere uiandante per un solo grappo non paghi
pena alcuna. Se poi si trouasse in qualun-
que luogo ueruno, che portasse Vua, ò Agresta
più della quantità di quattro Grappi, che non
li Fusse nelle sue possessioni, ò Terreni, deb-
ba insegnare onde l'habbia. Lecitam.te colta, ò
Saluta, altrimente incorra nella pena d'un Car-

Carlino & grosso sino a dotti quattro grossi, e da questi insù, di due Carlini & ciascheduno grosso, & ciascheduna uolta. Chi poi darà danno alla uua con mangiarla incorra nella pena d'un Carlino per qualsiuia quantità.

Qualunque poi, che darà danno a dette Uue altrui con portarle uia nelle Cute, Bigonzi, ò Cose simili, ò pur asseme cadi nella pena di scudi cinque per ciascheduna uolta.

Ma oltre di ciò sarà trouato dalli quattordici d'Agosto sin a tanto, che non sarà uendemmiato nelle Possessioni, ò Terreni d'altri intremezo di notte, nelli quali ui fossero uenti piedi tra Uua e fichi, benche non facesse danno, incorra nella pena di baiocchi uentisinque & ciascheduna uolta, e contrauenendo sarà doppia la pena stabilita in principio di questo Capitolo.

Danno personale dell'Oliue.

Cap. 27.

Chi coglierà Oliue d'altri tanto a piedi dell'Alberi, quanto nelli medesimi incorra in pena di uno scudo per ciascheduna uolta. E se per coglier l'Oliua, ta-

spiera, ò romperà alcun ramo con Sbrine cada in pena di Scudi due per ciascheduna volta. E chi portasse Sbrine, che non le Sauesse ne suoi Terreni, e non mostrasse, ò insegnasse da chi Lecitamente le Sauesse Sauute, incorra nella pena di giulij cinque sino ad un Scorzo a basso, e da questo insù d'uno scudo per Scorzo, e ciascheduna volta, il che però non habbia luogo, quando Sbrine fossero state raccolte ne' Terreni abbandonati da loro Proni, in occasione di Sauer terminato il raccoglierle, et in ciò si stia al giuramento di detti Padroni.

Danno personale a Castagne.

Cap.o 210.

Chi coglierà Castagne tanto in Terra, quanto su gli Alberi paghi di pena baiocchi uenticinque per ciascheduna volta, e chi le batterà con Pertiche, Sassi, ò in qualunque altro modo paghi uno scudo per ciascheduna volta.

Danno personale a Carciofi paghi di pena baioc.

Cap.o 219.

Chi darà danno a Carciofi paghi di pena baiocchi

baiocchi cinquanta, e dentro a luoghi murati in
gli giulij dieci p ciascun carciofo, e ciascheduna volta.

Danno personale a frutti.

Cap.o 80.

Se veruna persona darà danno alli frutti degl'
Alberi, come fichi, Persichi, Mela, noci Brugni,
Visciole, Amandole, pera, Sorbe, Bericocoli, noc-
che, Nespole et altra sorte di frutti non nomina-
ti in q.sti Capi incorra nella pena di baiocchi
cinquanta, se il danno seguirà nelli luoghi, oue
fosse il grano, e doue non vi fosse, cadi nella
pena di baiocchi uenticinque p ciascheduna volta,
e ciascheduna sorte di frutti, compresevi le Cerase,
le quali ci cogliorà, doue non fosse il grano,
ò viti sù l'Albero di esse Cerase, cadi in pena
di baiocchi cinque, e doue fossero viti, ò grano
di baiocchi uenticinque p ciascheduna volta. E se
raccoglierà detti frutti in terra nelli luoghi, oue
sarà il grano, incorra nella pena di baiocchi
uenticinque, e doue non sarà il grano nella pena
di baiocchi cinque p ciascheduna sorte di detti

frutti, come sopra, non compresevi però d.e Cer-
se. E chi coglierà tutti detti frutti al Vicino con-
finante, hauendoli quelli ne' suoi proprij Ter-
reni, compresaui ancora l'Vua, ò Agresta, incorra
nella pena del doppio di quelle sono state
espresse nelli sud.i Casi, et in ciascheduna sorte di
frutti, come parimente se li leuerà dalli ridot-
ti, quali ridotti s'intendino doue saranno Ca-
se, ò Capanne, che si abitano. E quello, il che
prenderà i frutti posti a seccare al Sole, incorra
in pena di giulij cinque per ciascheduna uolta,
e ciascheduna sorte di frutti, nella qual pena in-
corri chi batterà Alberi per far cadere i frutti.
Volendo, che chi sarà trouato a mangiar frut-
ti ne' Terreni, doue sono, e non portandoli fuori de
d.e possessioni, cada nella pena d'un Carlino; e
mangiando mela in detti Terreni, oue sono, cada
in pena di baiocchi cinque per ciascheduna uolta. E
togliendo mela, ò Pera saluatiche ancora sugli
Alberi sino al numero di dieci, non ui sia pena
alcuna. Nelli Terreni poi della Commenda di-
glierà d.e mela, ò pera saluatiche tanto negli Al-

Alberi, grito in Terra, nō incorra in pena alcuna. Dichiarando, che per i Orgniali ui sia solamente la pena di Baiocchi cinque per ciascheduna uolta, se saranno però Lauorati, e coltiuati. E se per d.a Persona sarà trouata portar frutti, non compresoui delle mela Salvatiche della Comm.tà e delli Particolari sin al d.o numero di dieci come sopra, ne Canestri, Saccchette, Fassoletti, ò altre cose, che non s'hauesse nelle sue possessioni, ò Terreni, e non mostrasse, oue l'hauesse lecitam.te potute hauere, cadi in pena di uno scudo per ciascheduna uolta, e si creda al giuram.to di chi l'hauesse dati.

Danno Personale a Legumi.

Cap.o 31.

Chi darà danno personal.te alle Fave, Cicerchie, Lenti, Ceci, et altra sorte di Legumi cadi nella pena di Baiocchi quindici, se però mangiasse detti Legumi nelli Luoghi, ò Terreni, oue stanno, ma portandoli fuori de' medesimi Terreni,

incorra nella pena di baiocchi cinquanta &
ciascheduna volta, e ciascheduna sorte di Legumi.

Danno personale a Cannetti.

Cap.32.

Chi darà danno personalmente à Cannetti in far
canne, da due in su paghi due Carlini & Canna,
e da due in giù mezzo grosso per Canna, e cia-
scheduna volta, et in far fronde, paghi un gros-
so per ciascheduna volta.

Danno personale in far fronde di Fichi.

Cap.33.

Chi facesse fronde di fichi, incorra in pena di
giuli tre sino a mezzo Novembre, e da detto tem-
po in poi di baiocchi cinque, & ciascheduno
Albero, e ciascheduna volta.

Danno personale in far fron-
de d'Olmo, e d'altri Alberi.

Cap.34.

Chi qualsivoglia farà fronde d'olmo, ò d'altra sor-
te d'Alberi ne' Terreni, ove fossero le Viti

incorrà nella pena d'un giulio, e per cias-
cheduna Albero, e ciascheduna volta.

Danno Personale nel spa-
rar Campi.
Cap. 35.

Chi ancora sparasse Campi incorra in pena di
un giulio per ciascheduna volta, e portando via
il legname delle fratte incorra nella pena
di giulij cinque.

In coglier Finocchio.
Cap. 36.

Chi darà danno in coglier finocchio nelle Posses-
sioni, ò Terreni lauorati cadi in pena di baiocchi
cinque per ciascheduna volta. Volendo, che nelli
luoghi sodi, ò limiti non ui sia pena alcuna.

In coglier Vitalbe.
Cap. 37.

Chi ancora coglierà Vitalbe nelle fratte cadi in pena
di baiocchi cinque per ciascheduna volta.

In coglier Gramigna.
Cap. 38.

chi similmente coglierà Gramigna nelle Possessio-
ni d'altri, e nel Mese d'Agosto sin a tutto il
tempo delle Sementi inclusiuam.te cadi in pena
di baiocchi dieci per ciascheduna volta.

In coglier Landa.
Cap. 39.

Parim.te chi coglierà Landa tanto sopra, quanto
sotto li Confini incorra in pena di baiocchi
dieci per ciascheduna volta. E chi le battesse
incorra nella pena di baiocchi venticinque
per volta, e ciò habbia luogo dalli Venti
d'Ottobre sino a tutto Nouembre.

Danno persciale alle Quer-
cie, et Ellera.
Cap. 40.

Se alcuno darà danno alle Querce scamnolando-
le, ò facendo Ellera cada in pena di giulij
tre, se le Querce però saranno nelli Ridotti, mà
se saranno fuori di questi, incorra nella me-
tà di d.a pena, e ciascheduna volta.

Danno personale ad Orti.

Cap. 41.

Veruno entri in Orti aggirati attorno, ò murati sotto la pena d'uno scudo per ciascheduna volta, e facendo in essi danno incorra nella pena del doppio, ne meno entri in altri Orti non aggirati sotto la pena di baiocchi ventisinque, e facendo danno nella pena di baiocchi cinquanta, e per ciascheduna volta. Dichiarando, che sì Orti in Campagna s'intendino ancora quelli, ove sono Agli, ò altre ortaglie.

Chi darà danno ad Orti di Meloni, Cedroni, Cocomeri, Zucche, et altre cose in essi piantate, incorra nella pena di uno scudo, e per ciascheduna volta.

Danno personale à Prati di fieno.

Cap. 42.

Chi falcerà, ò mieterà fieno nelli Prati, ò vero falciato, ò mietuto lo toglierà incorra nella pena di giuli sei per ciascheduna volta; se non fosse luogo, se i Prati non fossero stati altre volte falciati, overo fossero stati abandonati

dalli Padroni, ò pur dauuti, ò tenuti per finiti, et in ciò si stia al giuramento de' med. Padroni.

Danno Personale in cauar Insiti.

Cap. 43.

Nessuna persona caui alcuna sorte d'Insiti sotto la pena di uno scudo p.a Pianta, e ciascheduna volta.

Danno Personale in cauar Cacchij di Piantoni.

Cap. 44.

Nemeno caui Cacchij di Piantoni sotto la pena di scudi cinque per ciascheduna pianta, e uolta. E se fosse trouato portare Cacchij, ò siano grinze d'oliue, e non mostrasse da dì ha uesse cauate, ò pur doue le hauesse cauate con licenza delli Padroni delle med.e Piante, ò uero ne' suoi proprij Terreni incorra nella pena di detta pena.

In cauar Piante d'Olmi, et altre

Cap. 45.

Similm.te chi cauara Piante d'olmi, di Cegase, Visiuoli
et altre simili Piante cada in pena di baiocchi
cinquanta p ciascheduna pianta, e uolta.

In cauare Lompere Arro-
ni, o Pertiche che stanno a
Pergolati.
Cap. 46.

Chiunque cauera, o rompera Arroni, Pedagno-
li, Pertiche, Canne, o simili cose, che stanno
alle Viti, o Pergolate uicina nella pena d'un
Carlino p Canna, o Palo di due Carlini, per
Pertica di tre giuli, per pedagnola di cin-
que giuli, per Arrone. Ma se l'Arrone fosse
di Piantone, o uero cauato dalle viti, benche
non fosse di Piantone si raddoppij la pena.

In cauar Forcine dalli
Aggarine.
Cap. 47.

Chi cauara Forcine dall'Aggarine cadi in pena
di baiocchi uenti p ciascheduna Forcina; e chi le-
uara Pertiche da d. aggarine, benche non fosse-
ro legate, e poi non ue le rimettesse, cadi in

pena di baiocchi cinque, e Pertica, et essendo legate in pena di baiocchi dieci, benche ne le rimettesse. Dichiarando, che non incorra nelle sud.e Pene quello, il quale Tagliasse stangle, ò Pertiche a fine di cacciar via le Bestie, che fossero entrate nelle Possessioni, ò Terreni.

Danno Personale in portar via Paglia.

Cap. 6to.

Se alcuno prenderà Paglia dall'Aie, ò Camari incorra nella pena di giuli cinque; Et in pena Pagliari, che non siano cominciati a mietere, incorra in pena di scudi cinque. Et doppo che sarà rotto, la prenderà, incorra in pena di uno scudo, e Prigione per una volta.

Intorno le Canne.

Cap. 7mo.

Chi toglierà Canne dall'Aie, che sarà raccolto, ò fattone Camaioto, incorra in pena di baiocchi venticinque, e Prigione per una volta, ma se fosse d.a Canna abandonata dal Padrone, e sudi

in pena alcuna.

In toglier Sarmenti, frasche ò altri Legnami.

Cap. 50.

Chi toglierà Sarmenti, frasche ò altro scalline tanto raccolto, quale non incorra in pena di un giulio per fascio; E chi toglierà fasci di scalline, che fossero tagliati p seruitio delle fornaci, benche non fossero legati, cadi in pena di giuli cinque, e per ciascheduna volta nella quale pena incorri ancora quello, che toglierà legna accatastate, ò ligate.

Danno personale in tagliare Magliuoli, ò Rami di fico.

Cap. 51.

Qualunque Persona, che tagliarà Pergole per Magliuoli, ò Rami di fichi per piantare sino al numero di quattro Cadij incorra in pena d'un grosso, da quattro sino a dieci d'un giulio, da dieci insù d'un grosso per Magliuolo, ò Cadiro di fichi, e per ciascheduna volta.

In tagliar Alberi fruttiferi

Cap. 52.

Chi tagliera Alberi fruttiferi a pedicone incorra nella pena di scudi cinque per albero, e ciascheduna volta; E chi tagliera rami di essi cadi nella pena di giulij cinque per Ramo, e ciascheduna volta. E tagliando cacchij di ceppoglio dell'Olive rimessi, ò di Castagne tagliate a pedicone auanti li tre Anni incorra nella pena d'un giulio, e da tre anni in su sino alli dieci di giulij trè per cacchio, e ciascheduna volta. Dichiarando, che tra li Alberi fruttiferi si comprendino ancora le Querce da frutto, come pur li Alberi, ò Olmi, ouero fossero le Viti, e se alcuno tagliasse Rami, ò Frasche di detti Olmi, ò Alberi, oue sono le Viti, incorra nella pena d'un Carlino per Frasca, ò ramo, e ciascheduna volta.

Di tagliar Alberi non fruttiferi.

Cap. 53.

Chi parimente tagliera Alberi infruttiferi, come Cerquosse, doue non fossero le Viti, ò simili

altri Alberi cadi in pena d'un scudo per albero, e chi tagliasse frasche, ò rami di esse cadi in pena di baiocchi cinque per ramo, purche non ecceda in tutto uno scudo, e per ciascheduna volta.

In tagliar Alberi da ammeniare, e coglier lo Strabio.

Cap. 54.

Chi ancora tagliarà Alberi, che seruono per tenere all'ombra, ò ammeniar le pecore cadi in pena di scudi cinque per ciascheduno albero, e chi tagliasse rami, ò frasche di essi incorra nella pena di giuli cinque per ciascheduna volta.

Volendo, che niuno raccoglj strabio in detti ammeniatori, ouero sotto detti Alberi, sotto la pena di baiocchi trenta per ciascheduna volta.

Dichiarando, che nelli Sodi delle Comunità non vi sia pena alcuna a raccoglier d.° strabio.

In tagliar Vinchj, e Salce

Cap. 55.

Chi ancora taglierà vinchj di salice sino al nu-
mero di trè incorra in pena di baiocchi
due, e mezzo, e vinchio, e da trè insino a
dieci, di baiocchi quindici, e da dieci sin
a qualunque quantità di baiocchi cinquan-
ta in tutto, e ciascheduna volta.

Della pena di chi darà
danno alli sciami d'Api.
Cap. 56.

Se alcuno scorticarà, ò sgretterà via sciami di
Api incorra nella pena di scudi cinque
per sciamo, ma chi li mutilasse in modo
tale, che l'Api non morissero, cadi-
la pena d'un scudo per sciamo, oltre
il rimanda del danno al Padrone, la
quale nel primo caso sia di due scudi,
e nel secondo d'un scudo per ciascheduno
sciamo; Et s'intenda delli sciami
manufatti, e custoditi, e poi si tratta-
se di sciami, che fossero in qualche
albero, allora quello, che si trova, qua-

dagni la metà della stima, se per altro non si trouasse trouato per auanti segnato, e trouandolo segnato, non lo tocchi senza licenza di quello, che l'ha segnato, et in caso che lo scorticasse, incorra nella pena di giuli cinque, oltre l'emenda d'uno scudo solam.te; se poi lo metesse nel modo, come sopra, cada nella pena di giuli dodici, oltre l'emenda, che è di soli cinque giuli.

Della pena di chi fa sentieri, ò stradelli nelli terreni d'altri

Cap.o 57.

Chi farà sentieri, ò stradelli nelli terreni d'altri, cada in pena di giuli due, e l'istesso s'intenda di chi ardisca di condurre, ò fare condurre per detti terreni, ò vendemmiare, andar, e tornar dalle possessioni, ò terreni d'altri carra con Bestie cariche di grano, biada, et altri simili senz'incorso d'alcuna pena, purche non faccia danno, e non vada per orti, vigne, ò altri luoghi riserrati, ò seminati.

Della Pena di chi attraversa Grani, ò Biade altrui con Bestie, e senza.

Cap. 51.

Qualunque persona, che attraversarà grani, ò Biade altrui dal primo di Maggio sino alle Mietiture incorra in pena di Baiocchi cinque per ciascheduna volta; Il che non habbia luogo, se vi andasse a cauar le Bestie dal Danno, ò pur vi passasse per andare alle sue possessioni, ò Terreni, se più commodamente altroue non potesse passare. E se attraversarà grani, come sopra, conducendo Bestie grosse ò minute incorra nel doppio di d.a pena; E se le Bestie saranno più di quattro per cias.a cheduna qualità cadi nella pena di Baiocchi cinque per Bestia grossa, e di mezzo grosso per Bestia minuta, e ciascheduna volta. Ma se saranno cariche, la d.a pena si raddoppij.

Le Bestie poi, che senza carica ò Soma attraverseranno detti grani, ò Biade, incorrino nella pena di Baiocchi quattro per Bestia grossa, e

di baiocchi due & Bestia minuta. Mà se sarà
no carichi incorrino nella pena di baiocchi
cinque & ciascheduna, e ciascheduna volta, e se sarà
stolga della Guida, ò Castore delle med.e
in tal caso le dette pene si raddoppiano.

Della Pena di chi attraverse
rà Prati d'altri con Bestie,
ò senza.

Cap.o 59.

Sia lecito a chi carica fieno, ò lo prenda da suoi
Prati & portarlo al suo Casale, ò ad altro luo
go passar con la Bestia carica, ò senza per li al
trui Prati non falciati senza incorso d'alcuna
pena, non facendo però danno, e purche passi
per sentiero più breue, e uicino alla strada
publica, ma se nel passar facesse la Bestia
danno, incorra nella pena d'un giulio per
ciascheduna uolta. Dichiarando, che se nel transi
to con le Bestie per detti sentieri, le med.e
Bestie uscissero accidentalm.te fuori di detti sen
tieri in occasione, che passassero Persone, ò
s'incontrassero con altre Bestie, in tal caso non

ui sia pena alcuna.

Della pena di chi darà danno con Bestie, ò senza all'Erba Segnata, e Bandita.

Cap. 60.

Possi qualunque persona riservar Erba nelle sue Possessioni, ò Terreni, nè luoghi però atti a farfieno, e se il luogo sia atto, ò non, se ne stia alla dichiaratione de' Prioni. I detti luoghi però si doueranno segnare, ò con stoppia attaccata agl'Alberi, se ui fossero, ò uero con Bacchette, ò Canne poste in Terra con la detta stoppia, ò altro segno in cima, facendo prender la notificatione del Balio del d. Luogo, riseruato, e con descriuersi gl'Vocaboli, e confini, e nori di d. bando se ne faccia dal d. Balio la relatione in Cancelleria da scriuersi dal Cancelliere nel libro degl'Atti Ciuili. Chi poi facesse danno nelli sud. luoghi segnati, e banditi, come sopra, in mietere, ò cogliere Erba, ò tagliar fieno, che fosse fatto, ò in qualunque altro modo cadi in pena di giuli sei per ciascheduna uolta; e le

Bestie, che ui daranno danno incorrino nella pena di giuli trè ℔ Bestia grossa, baiocchi tre ℔ Bestia minuta ℔ ciascheduna volta, volendo, che detti luoghi da riseruarsi, come sopra, non si possino riseruare nelle selue.

Delle Bestie, che daranno danno a i Grani, ò Biade

Cap. 61.

Le Bestie, quali daranno danno a grani seminati dal giorno della semente per tutto il mese di Febraro incorrino nella pena d'un giulio ℔ Bestia grossa, e di baiocchi due, e mezzo ℔ Bestia minuta; Dal primo poi di Marzo sino a tanto, che saranno mietuti, cadino nella pena di giuli due ℔ Bestia grossa, e baiocchi quattro ℔ minuta, e per alleuine di baiocchi due, e per ciascheduna volta. E se daranno danno a Biade cadino nella metà di dette pene respettiue rinchiudendo di detti tempi, e per ciascheduna volta, e qualità di Bestie. Dichiarando, che ℔ alleuine s'intendi ogni specie di Bestie

ui sia sempre la metà delle pene imposte in questi Cap.i s.ciascheduna Bestia grossa, e minuta.

Se poi dette Bestie daranno danno a Mete, Barconi, ò Mannocchi di grano, se mangiando, ò cauando fuori detti Mannocchi dalle Mete, ò Barconi incorrino nella pena di un giulio s. Bestia grossa, e mezo giulio s. minuta; e sfasciando, ò guastando detti Barconi, ò Mete incorrino nella pena di giuli cinque s. Bestia grossa, e della metà s. Bestia minuta, e ciascheduna uolta. facendo poi danno à Barconi, ò Mete di Biada mangiandole, ò cauando fuori s. Mannocchi, e sfasciandole, incorrino nella metà delle pene sopra espresse per i grani in ciascheduno di detti casi, come sopra.

Chi introdurrà Bestie nelle possessioni altrui dentro trè giorni doppo terminata la mietitura nella Montagna incorra nella pena di baiocchi quattro s. Bestia grossa, e di baiocchi due s. minuta, e ciascheduna uolta.

Jn oltre, se dette Bestie daranno danno al gra
no tritato, e battuto esistente nelli Hare
incorrino nella pena di giulij cinque p. Be
stia grossa, e della metà p. minuta, e cias
ched.a volta.

Delle Bestie, che daranno danno alle Viti.

Cap.o 62.

Se alcuna Bestia grossa si trouarà dal primo d'Aprile
sino per tutto li quattordici d'Agosto nelle
Possessioni, ò Seroni coltiuati, oue fossero vent
idei d'Alberi tra Viti, e Fichi, che tra l'uno, e l'al
tri possino passare un Paro di Boui coll'Aratro
incorri nella pena d'un giulio p. Bestia, e ciò
s'intenda senza danno, ò uero senza Padrone,
ò altra Persona, che la guardasse; se gli fosse
ente il Padrone, ò altra Persona, come sopra, e che
la Bestia non facesse danno, ò uero fosse legata
in modo, che non potesse far danno, non incorra
in pena alcuna; Ma se si trouarà con danno
nelle dette Propagini, e Magliuoli, la pena
sia uguale alli emendi.

Dalli quattordici d'Agosto poi sino che non si sarà
vendemmiato, se si trouara Bestia grossa in
dette Possessioni, ò Terreni, come sopra, senza
danno, e di notte, incorra nella pena di Baioc-
chi Venticinque, ma con danno, et in d.to tempo
di notte, la pena sia il doppio dell'Emenda
purche non sia maggiore di cinque giuli. di
giorno poi ritrouata con danno, e senza Prone
la pena sia uguale all'Emenda, purche non
sia maggiore di Baiocchi venticinque; Ma es-
sendoui il Prone, ò altra Persona, come sopra,
e non facesse danno, non cadi in pena alcuna.

Le Bestie minute incorrino nella pena di Baioc-
chi cinque p.r ciascheduno di loro, e ciascheduna
volta, se faranno danno à Maggioli, grop-
poli, ò Viti, ma senza danno non incorrino
in pena alcuna.

Delle Bestie, che daranno
danno a Piante di frutti,
e loro Postime da frutto.

Cap.o 63.

Chi darannno danno le Bestie a Piante, o Piedi di fichi, che siano da quatro Anni in giù incorrino nella pena di giulij due, e da quatro Anni in maggior tempo d'un giulio p.a Bestia grossa, e la metà di d.a pena p.a Bestia minuta, e ciascuna volta, alli Postimi da frutto cadino in pena di baiocchi cinque p.a Bestia grossa, e della metà p.a Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che daranno danno à Piantoni d'Olive

Cap. 64.

Le Bestie, che daranno danno a Piantoni d'Olive incorrino nella pena di baiocchi cinquanta, se saranno detti Piantoni d'Anni quatro, e dopp.o d.o tempo sino ad Anni dieci incorrino le Bestie nella pena di baiocchi venti, e da detti dieci Anni in sù nella pena di baiocchi dieci per ciascheduna Bestia, e qualunque volta, Mà p.a Bestia minuta nella metà di dette pene: Se daranno poi danno agli Olivastri in luoghi sodi, e non coltivati cadino nella pena di baiocchi cinque p.a Bestia grossa, e di baiocchi due p.a minuta, e ciascheduna

uolte. Circa al d.o tempo delli sudetti Piantoni si creda al giuramento del Prone delli medemi. Se le Bestie rodessero poi con spare di Cadij rimessi di Piantoni, e che fossero tagliati a fredicone, ò rouinati da tempesta, cadino nella pena di baiocchi uenticinque p.r ciascheduna Bestia grossa, e della metà p.r Bestia minuta, e qualunque uolta, oltre l'emenda del danno al Prone, la quale in p.to caso sia d'un scudo, se però fosse stata rosa tutta la cospara, ma non rosa tutta, si stia alla stima del danno.

Item oltre del primo di Nouembre p.r tutta la stagione delli Oliue, se saranno trouate Bestie sotto detti Piantoni, doue stano, e giacciono in Terra Oliua, incorrino nella pena di baiocchi cinque p.r Bestia grossa, e baiocchi due, e mezzo p.r minuta e ciascheduna uolta; Fuori poi di detto tempo, ne ui sia pena alcuna, eccettuato li Boui, quali, se si trouaranno di notte senza custodia negli Oliueti costituiti, tanto sopra, come sotto li

confini, benche non facessero danno, incorrono nella d.ª pena.

Delle Bestie, che daranno danno à frutti.

Cap.° 63.

Le Bestie, che daranno danno ad Alberi di Pera, mela et altri frutti con rodere tanto detti Alberi, quanto con mangiar li frutti di essi, ancò sotto degli Alberi cadino in pena di baiocchi dieci per Bestia grossa, e di baiocchi cinque per minuta, e ciascheduna volta, e per qualunque sorte di detti Alberi, ò frutti il che non habbia luogo nelle Pera, e mela salvatiche della Comunità poste sopra li confini, dove quelli non vi sia pena alcuna.

Delle Bestie che daranno danno a Grate di Fichi.

Cap.° 66.

Similmente, se le Bestie daranno danno a Fichi nelle Grate, ò in altre cose, dove fossero in qualunque luogo, incorrino nella pena di due giu-

sij ℔ Bestia grossa, e dui grilio ℔ Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che daran no danno a Castagne.

Cap. 67.

Le Bestie che daranno danno a Castagne tagliate a Pedicone rodendo ancora Cacij rimessi fino a cinque Anni incorrino nella pena di due Carlini ℔ Bestia grossa, e dui Carlino ℔ Bestia minuta, e da cinque Anni insù nella metà di dette pene, e ciascheduna volta. Et se daranno danno a frutti di dette Castagne cadino nella pena d'un grilio ℔ Bestia grossa, e di mezzo grilio per Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che daran no danno a Legumi.

Cap. 68.

Se le Bestie daranno ancora danno a Faue, Ceci, Cicerchia, Lente, et altra sorte di Legumi cadino in pena di baiocchi dieci ℔ Bestia grossa, e di cinque ℔ minuta per ciascuna

uolta, e qualunque sorte di Legumi.

Delle Bestie, che daranno danno a Canneti.

Cap. 69.

Alli Canneti parimente le daranno danno le Bestie incorrino nella pena di Baiocchi dieci p. Bestia grossa, e di cinque p. Bestia minuta, e ciascheduna uolta.

Delle Bestie, che daranno danno a Prati di Fieno.

Cap. 70.

Se le Bestie daranno danno a Prati di Fieno dal principio di Marzo sino alli dieci di Luglio incorrino nella pena di giulij tre p. Bestia grossa, di Baiocchi tre p. Bestia minuta, e ciascheduna uolta. E fuori poi di detto tempo non ui sia pena alcuna.

Delle Bestie, che daranno danno ad Ansiti.

Cap. 71.

Le Bestie daranno danno ad Ansiti di qualunque sorte cadino in pena di giulij cinque per ciascuno Ansito.

Delle Bestie, che daran-
no danno a Giande.

Cap. 102.

Le Bestie, che daranno danno nelle Giande tan-
to sopra, quanto sotto li confini dalli d'Ottobre per tutto Novembre, cadino in
pena di baiocchi cinque per Bestia grossa
e della metà per Bestia minuta, e cias-
cheduna volta.

Delle Bestie, che daran-
no danno ad Orti.

Cap. 103.

Le Bestie, che entraranno nell'Orti murati, ò ap-
parati attorno incorrino nella pena di giulij
tre per Bestia grossa e d'un giulio per minu-
ta, e ciascheduna volta. E facendo danno, le
dette pene si raddoppino. In altri Orti però non
apparati, incorrino nella pena della metà.
E se daranno danno ad Orti, ove fossero Melo-
ni, Cedroni, Cocomeri, e simili cose cadino nella
pena di baiocchi cinquanta per Bestia grossa,

e baiocchi cinque di minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che daranno danno à Pagliari.

Cap. 74.

Se le Bestie daranno danno à Pagliari, ò Camari, ancora con guastarli, ò disfarli cadino nella pena d'un giulio di Bestia grossa, e ciascuna volta.

Delle Bestie, che daranno danno alli Vesi, ò Ragnatori.

Cap. 75.

Le Bestie, che daranno danno alli Vesi, ò Ragnatori intendo, che sono tese le Ragne con attraversarle ancora, incorrino nella pena d'un scudo di Bestia grossa, e di cinque grieli di minuta, e ciò s'intenda dal primo di Nouembre per tutto Febraro.

Delle Bestie del Macellaro.

Cap. 76.

Le Bestie del Macellaro di q.to Luogo, quelle però, che dovranno macellarsi solamente, potranno pascolare sopra i Confini in tutti i Luoghi non proibiti, e nella Corta, et in q.to Luogo privatam.te alle Bestie minute de' Particolari senza danno, e potranno le d.e Bestie abbeverarsi anco sotto li Confini in caso di bisogno, con la licenza però de' Priori, purche non faccia danno; Ma facendo danno in detti Luoghi, ove possono pascere, et abbeverar, come sopra, incorrino nella metà delle pene disposte in q.to quarto Libro in riguardo delle Bestie degl' altri; Et entrando, e danneggiando ne' Luoghi proibiti siano tenuti alle pene delle Bestie de' Particolari.

Delle Bestie degl' Affidati.

Cap. 57.

Le Bestie, che saranno state affidate nelle Bandite, ò Selue affittate dalla Comm.tà, se faranno danno in d.e Bandite incorrino nella metà delle pene disposte nelli Capitoli sotto la

Rubrica di chi darà danno alle Bandite del
la Comm.tà, mà se gli uscissero fuori delli con-
fini, e facendo danno cadino nella pena intiera
stabilita in detti Capi.

Della Pena de' Forastieri, che
dassero danno con Bestie,
ò senza.

Cap.o 7.o

Se le Bestie de' Forastieri si troueranno dentro g.to
Territ.o, benche senza danno, come pure facen-
do danno incorrino nelle pene disposte nè
Capi di questo quarto Libro, conforme la qualità
de' danni, luoghi, e tempi; ò uero in quelle pene,
quali saranno gagate gl'Huomini di questa
Terra nelle Patrie de' Beni di d.e Bestie, e
ciò ad elettione, et arbitrio di g.ti Priori. E
le pred.e pene saranno luogo ancora contro il
Forastiero, che facesse danno in g.to Territ.o co-
me pure, se non lo facesse, e che fosse ritro-
uato nelle Possessioni, ò Terreni, nè quali
secondo la disposizione di alcuni Capitoli

di g.to Quarto Libro, si è punito l'ingresso.
Volendo, che in riguardo alli Porci, che fossero trouati esser di detti Forastieri in questo Territ.o incorrino nella pena di Baiocchi dieci
per Porco senza danno, e con danno di baiocchi
uenti; ma tal pena proceda, se nè detti Capi
di g.to Quarto Libro non fosse stata imposta
pena maggiore per le Bestie grosse, quale,
se ui fosse, si attenda. Dichiarando non com-
prendersi sotto nome di Forastiero gli Huomi-
ni delle Terre di S. Gemini, Rocca Antica, et
altre nominate nel capitolo uenticinque
del Libro P.o di q.to Statuto.

Del numero de' Porci da tenersi per Famoglia.

Cap. 74.

Veruno di q.ta Terra ardisca tenere tanto sopra
gnto sotto li Confini più di due Porci senza
l'alleuime. per ciascheduna Focolare, e tenendo-
ne più di d.to numero incorri nella pena di
giuli Cinque per Porco: Volendo, che sotto

li Confini si debbano bene legati, ritenendoli nelli Serreni d'altri, sotto la pena in caso di contrauentione di un giulio p. Porco non ligato, e ciascheduna volta, benche non facesse danno. E per le strade fuori debbano hauere una fune al collo. Jn oltre se si trouaranno Porci nelle Possessioni, ò Serreni d'altri ancorche non facessero danno, incorrino nella pena di un giulio p. Porco.

Di più quello, il quale lasciarà andare alcuno di detti Porci, ò siano Scrofe sciolte per q.ta Serra in qualunque tempo incorra nella pena di giulij cinque p. ciascheduno di detti Porci, e qualunque volta; Il che però non debbia luogo, quando si conducessero per serrarli dentro la Strada, ò Macellarli Puso di Mercantia.

Dichiaratione delle Bestie grosse.

Cap.uo.

Sotto nome di Bestie grosse s'intendino incluse le sp.
scritte; Boui, Vacche, Bufale, Caualli, Som.
ri, Muli, Porci, e Capre, eccettuato l'Agnelline
di ogni genere di d.e Bestie, e per dett'Agne.
line un sia sempre la metà delle gene
riposte in g.to Quarto Libro, com'anco si è
detto al Capo sessant'uno.

Bestie, che si mettessero
in fuga.
Cap.o vi.

Se alcuna Bestia si mettesse a fuggire, ò per gua.
ra, ò per Capriccio, ò Sauesse la Mosca e nò
facesse danno, non incorra in pena alcuna,
se però il Prone di essa ui andasse subito
a rigliarla, mà solo paghi l'emenda se.
condo il Danno.

Della Pena di chi uen.
demia auanti il tempo
Cap.o vij.

Vende ognuno sia della sua roba moderatore

et Arbitre, nulla dimeno p.e euitare li Danni,
si statuisce, che ueruno ardisca uendemiare
a cogliere uue à Some, Ceste, e Bigonsi, e cose
simili nelle sue Possessioni auanti il giorno
di S.t Angelo di Settembre sotto pena d'uno
scudo per ciascheduna uolta, ande non fosse
prorogato dal Consiglio il tempo da prin-
cipiarsi le Vendemie, et in caso di proroga
abbia luogo la d.a pena anche per il tempo
prorogato.

Dell'Emenda del Danno.

Cap.o 83.

In tutti, e singoli Capitoli di q.sto quarto Libro, ne' qua-
li si sono stabilite le pene per i danni, sem-
pre s'intendino colla riserua dell'Emenda
del danno, tanto, se sarà dato manuale.te
quanto con Bestie. Del qual danno sene faccia
subito dalli Stimatori della Comm.tà la Stima,
come s'è disposto anco nel q.sto Libro al Capo
decimoue, mà nelli casi, ne quali non si potesse

detto danno stimare, tanto sia l'emenda, quãto
sia la pena.

Che doue non è il danno,
iui non sia pena.

Cap. 84.

Doue non è il danno, iui non sia pena alcuna, se
non quãdo si punisce l'ingresso, come in alcu-
ni de' sud. Capi. si è punito, nel qual caso si
proceda alla pena per l'ingresso.

Della presuntione del danno.

Cap. 85.

Per rimediare alle frequenti controuersie, che per
il passato sono insorte intorno alle proue
de danni dati. Si statuisce, et ordina, che, se
si sarà prouato star alcuna Bestia nelle pos-
sessioni, ò terreni d'altri, benche non fosse ve-
duta dal Sestimonio far danno, e che poi effet-
tiuam.te ui si trouasse il danno, si presumi in
tal caso esser detto danno stato fatto da dette
Bestie ogni qual uolta però si conoscesse
esser stato fatto detto danno di fresco, da di-
chiararsi, come s'intenda di fresco dalli Stima-

tori publici, & messo del lor giuram.to, et in tal caso di discordia, s'elegga il terzo, et a due concordi si stia; et il Cron.o di d.o Bestia paghi l'emenda, e la pena, se n'prouarà in contrario. Quale habbia ancora luogo, se si trouassero Bestie, che fossero legate fuori di d.e Possessioni, ò Terreni, in modo però, che ines.si potessero arriuare, ò entrare, e che uisi trouasse il danno di fresco, come sopra, non prouandosi, come s'è detto, in contrario dalla drone di dette Bestie.

Sia lecito alli Croni de' Terreni dannificati ritenere gl'animali dannificanti, & condurli alla Pegoraria di p.to luogo, con darne subito l'accusa auanti il Cancelliere prenominato Officiario, & il pagamento del suo danno, purche la retentione di dette Bestie siegua nell'istesso Terreno dannificato, e seguendo fuori di d.o Terreno, non s'intendi, qual retentione uaglia, ò serua in luogo di proua del

danno, se dal Padrone di detti tali non si giu-
stificarà in contrario.

E sia Lecito ancora alli Dannificati di farsi dare
il pegno dalli Dannificanti, ritrouati però
nel Luogo del danno, e detti pegni presen-
tati, che saranno al Cancelliere Officiario
Sabbiano forza di proua del med.° danno,
purche non si proui in contrario da esso pre-
teso Dannificante.

Della Prescrittione de'
danni, e delle Pene
Cap.° 86.

Se il Dannificato non haurà fatto li Richiami, ò Accu-
se del danno patito dentro il termine di due
Mesi continui dal giorno del dato danno, e
li medemi richiami, ò Accuse, se non li haurà
proseguite dentro il termine d'altri trè Me-
si simili dal giorno dell'accusa fatta, ò Richia-
mo, bastando, che sia venuto all'esecutione
della refettione del danno, benche non fosse
consumata d.° esecutione, non sia più inteso.

Il Cancelliero Officiario Sabbia tempo trè Mesi cor-

renti, doppo che Saurà terminato il suo officio
ad esiger le pene di detti danni nel modo, e
forma, che l'eseguiua per auanti.

I Guardiani poi habbiano tempo un Mese, doppo fini-
to l'esercitio del danno dato a riscuoter le pene
nel modo, e forma parimente, che l'eseguiuano
durante d. esercitio; quali termini respett.
passati, non siano detto Cancelliere, e Guardiano
più intesi per l'esattione di dette pene. Dichia-
rando, che possa bastare alli medemi anco ha
d'Hauer fatto fare l'esecutione delle pene den-
tro detti termini assegnati, come sopra.

Dell'Interpretatione de'
sudetti Capi del Danno dato.
Cap. 87.

Si tutti, e singoli sopradetti Capi, nelli quali non fus
stata imposta certa pena possa procedersi di
simile a simile, e se alcun dubio sopra l'intelli-
genza, ouero similitudine de' medesimi nascesse,
si stia alle interpretationi de' Priori, a quali

sia lecito deputare un Dottore nelle Cause
de' Danni dati per loro Assessore, tanto per
dichiarare li dubbij, che nascessero sopra l'in-
telligenza di questi Capoli, quito decidere
le differenze che insorgessero era l'Accusatore,
Accusato, et Affittuario, qual Assessore in tal caso
doura deputarsi in Scriptis, e per gl'Atti del
Secretario Communitativo e doura il med.to As-
sessore assistere alli sudetti Priori, quado fan-
no l'audienza nel Palasio Priorale, e li con-
sulterà, come stimarà di ragione, e dove non
ui fosse la similitudine s'arbitri la pena
da detti Priori.

Che un Capitolo non tol-
ghi l'altro.

Cap. 88.

Vn Capitolo di q.to Quarto libro non possi, ne ua-
glia oscurare, ne meno togliere l'altro, ma se
fossero due Capitoli, che parlassero d'un is-
tessa materia, il Cancelliere, e Guardiani
prenominati debbino seruirsi di quello, de
il più maggiore di pena a dichiatione

occorrendo delli detti Priori, purche i Dan.
dati non remangino impetriti, ò quelli, che
li commettino, paghino la meritata pena, et i
dannificati conseguischino la refettione del danno.

Della Reiteratione delle pene.

Cap. 8j.

Si statuisce, et ordina che le pene non si debbano
esigere dall'Affittuario del danno dato, mero
dalli Guardiani, e Comm.ta reiteratam.te per la
contrauentione, e si esiga una sola pena, e con
s'intenda quello si è disposto nelli antecedenti
Capi, dove si dice, che la pena s'incorra per
ciascheduna uolta.

Tassa del Sig. Comm.rio
nelle Cause Criminali.

Nelle Cause Capitali vermendi, ò conseseli dalla
S. Consulta, dove uenisse imposta la pena della
morte naturale assoluendosi il reo, habbia il
Sig. Comm.o per le sue sportule scudi quattro
meta Romana d'un solo Inquisito, mà essendo due

Sabbia scudi tre per ciascheduno, et in maggior numero conseguisca scudi due per Inquisito.

Nelle cause Afflittive sabbia uno scudo, e messo per un solo Inquisito, et essendo più Inquisiti possa hauere uno scudo la ciascheduno.

Nelle Pecuniarie prenda giuli sette, e messo da un solo Inquisito, e da più Inquisiti Sabbia giuli cinque da ognuno di loro.

Dichiarando, che assolvendosi un Inquisito per più delitti resultanti da un istesso Processo Sabbia le Sportule per un solo delitto.

Inuentario giuli cinque, quando però vi sono più detto Sig. Commissario.

Esame de' Testimonij à difesa con Interrogatorij baiocchi due per Testimonio, assistendoui però detto Sig. Commissario.

Cassatione di Malta giuli due.

Nelle cause Ciuili.

Sotto la somma d'uno scudo a basso si escludino le Sportule.

Sopra la somma d'uno scudo si deuino nella quantità come appresso, ogni uolta però nelle dette cause si fosse la contradittione, ò l'opposittione: Da uno scudo in sù sino à cinque, baiocchi cinque, da scudi cinque sino a uenticinque baiocchi uenti. Da uenticinque scudi sino a cinquanta baiocchi quaranta; Da cinquanta scudi sino à qualunque somma, ò ualore baiocchi uno per scudo, purche d.e sportule non eccedino giulij quindici.

Per Decreto di tutela, e cura baiocchi dieci.

Decreto di elettione de' Periti baiocchi cinque.

Mandato de immittendo, ò de associando, da scudi cento a basso baiocchi Venti, e da quelli in sù sin à qualsiuoglia somma baiocchi trenta.

Reuocatione di Decreto, ò mandato de immittendo, ò de associando, da scudi Cento in giù baiocchi dieci, in somma maggiore baiocchi quindici.

Sequestro di fuga baiocchi Sette, e mezzo.

Sottoscrittione di qualunque mandato baiocchi quattro.

Sottoscrittione di Precetto, ò Sequestro baiocchi due, e mezzo.

Accesso dentro la Terra giulij Sette, e mezzo, fuori del la medesima uno scudo.

Interpositione di Decreti negl'Istromenti delle Donne, e Minori in Palasso un giulio, fuori due giulij.

Tassa del Cancelliere nelle Cause Criminali.

Per Inuentario dentro la Terra baiocchi uenticingue, fuori della med.a baiocchi cinquanta.

Per Copia di Processo in forma d'Originale baiocchi quattro la Carta, dichiarando, che la facciata della Carta debba contenere Versi uenti e dittioni cinque per uerso, e questo s'intenda sin al numero di trè Inquisiti, et essendo più Inquisiti, non possa pretendere più della detta Somma da spartirsene fra di loro proporzionatamente, e pubbliche baiocchi Sei per Carta di ciascheduno, e uenendo il caso, che uno di più delinquenti della med.a Causa, ò Cause uolesse costituirsi, ò fosse catturato, e che si uolesse difendere, e pigliar la Copia, il Cancelliere non possa astringerlo, se non per la rata sua di baiocchi quattro la Carta, come sopra.

Per Sportule nelle Cause Ciuili, e Criminali non possa hauere

il terzo di quello visita il Giudice, et il simile
nelle Cause Capitali, e pecuniarie, e questo s'in-
tenda sin al numero di tre Inquisiti, come s'è
detto di sopra, senza altra pretentione di Cassa-
tura di Processo, ò di Scrittura.

Per esame de' Testimonij a difesa computatoci l'Arrico
si, et Interrogatorij baiocchi dieci per ciascheduno.

Nelle Cause Capitali baiocchi quindici per Testimonio.

Nelle Cause Pecuniarie baiocchi cinque per ciascheduno,
et il med.o si vaglia nella repetit.e de Testimonij.

Per ciasched.o Atto in Cause Criminali per ciasched.o baiocchi due.

Per Esibita di qualsivoglia Scrittura baiocchi due.

Per Registratura di Supplica baiocchi trenta.

Per Multa baiocchi dieci.

Per Sicurtà per ciasched.o baiocchi cinque.

Per Rilasso baiocchi due.

Nelle Barbatiue, et altre, che ricerchi l'Accesso del Notaro
dentro la Terra baiocchi ventiscinque, e fuori ba-
iocchi cinquanta, e ciò s'intenda, mentre detti
Accessi si fanno ad istanza delle Parti, e
non del Fisco.

Nelle Cause Ciuili.

Per qualsiuoglia istanza, Interpellatione, petitione
protesta, risposta, replica, ò atto un baiocchio.
Citatione, ò Intimatione da seruirsi nell'Attuario ba-
iocchi Vno.
Giuramento di calunnia, Suppletorio, ò decisiuo un baioc
Produttione d'Atti, Positioni, ò di qualunque Scrittura
compresoci l'istanza baiocco uno.
Esame de' Testimonij sommariam.te baiocchi quattro; con
Interrogatorij baiocchi quindici per Testimonio.
et intieruenendoci Interpreti baiocchi Dieci
sessione solam.te
Relatione di Periti da seruirsi nell'Attuario baiocchi quatro
Termine à pagare baiocchi due.
Deposito, ò Cedola di Deposito di qualunque
somma baiocchi due.
Consegnatione di d. Deposito baiocchi quattro in tutto.
Rogito di publicatione di Sentenza da scudi cinque
sino a uenticinque baiocchi Sette, e mezo. da
uenticinque sino a cinquanta scudi baiocchi
quindici; et in somma maggiore baiocchi trenta; il che s'intenda nelle Cause ordinarie, et Esecutiue:

Mandato di mettere in possesso, ò d'Associare, da scudi cento in giù baiocchi Sette, e mezo, et in maggior quantità baiocchi quindici.

Mandato esecutivo, ò di qualunque altra specie baiocchi due.

Interpositione d'Appello baiocchi due.

Precetto, ò Seguestro baiocchi due, e mezo.

Reproduttione de' medesimi un baiocco.

Estratto degl'atti baiocchi due per ogni Carta, e la faciata dourà essere di Ventidue uersi, et ogni uerso habbia Sillabe Ventidue.

Duplicato di detto Estratto la metà.

Restitutione di Scrittura prodotta, fattane la Copia collationata baiocchi dieci, et in caso di eccessiuità si dichiari la mercede dall'Off.le Commissario

Copia semplice di Sentenza, ò di decreto con l'insertione della Copia d'Appellatione, se ui fosse, baiocchi dieci.

Copia publica di Sentenza, ò di decreto diffinitiuo per qualsiuoglia Somma, baiocchi Venti, con l'insertione di detta Appellatione, come sopra.

Copia semplice di qualunque istanza, petitione, risposta, protesta, ò atto baiocchi cinque. E Copia publica baiocchi dieci.

Tassa, ò Lista di spese baiocchi cinque.

Relatione dell'Esecutori da scriuersi nell'Attuario se l'esecutione sarà stata fatta personale, ò sopra mobili, ò semouenti baiocchi due, se poi sopra stabili baiocchi cinque.

Visdetta baiocchi due. Reproduttione della medesima baiocchi quattro.

Rogito di Possessi dentro la Terra baiocchi venticinque, benche il Possesso si douesse prendere sopra più stabili fuori della Terra baiocchi cinquanta per il Possesso d'un solo stabile, mà prendendosi sopra più stabili, si paghi un giulio per stabile, ò terreno, oltre li sudetti giulij cinque.

Rogito d'accettatione di tutela, e Cura, d'aditione d'eredità, ò d'eredità giacente, di Compromesso, e simile da farsi nell'Atti, un giulio da ciascheduno Contraente.

Rogito di sicurtà, ò mandati di Procura baiocchi cinque da ciascheduno.

Accesso dentro la Terra baiocchi venticinque, fuori baiocchi Cinquanta.

Inuentario dentro la Terra baiocchi Venticinque, fuo-

fuori baiocchi Cinquanta.

Fede publica di Testimonij baiocchi dieci p.o Testimonio.

Copia semplice, sia metà per Testimonio.

Fede di relatione di Citatione Carlo baiocchi sette, e mezzo.

Fede di relatione di Citat.e avanti Monsig. Uditore di Sabina baiocchi tre.

Dichiarando, che nelle speditioni, ò vero sono più Persone consorti si paghi per una Persona solam.te ma s'intendi ancora per il Sig. Commissario.

Tassa del Barigello in Criminale.

Per cattura di qualsivoglia capiat dentro la Terra baiocchi trenta, e fuori baiocchi sessanta.

Per Consegna baiocchi dieci.

Per Prigionia baiocchi cinque il giorno, in secreta, per Cause Capitali, et afflittiue; e nelle Cause pecuniarie non si paghi cosa alcuna, e che li Testimonij non paghino parimente cosa alcuna

Per esecutione nella multa baiocchi Venti, de' quali ne debba dare baiocchi cinque al Bailo, e ciò s'intenda tanto dentro, come fuori.

Nelle Cause Ciuili.

Per esecutioni dentro la Terra sino à due scudi quattrini sei, e fuori della Terra il doppio.

Da due Scudi in su sino a cinque per l'esecutione reale, ò personale dentro la Terra un Carlino, e fuori il doppio; Da cinque sino à dieci tanto dentro, come fuori due giuli; Da dieci sino a uenti, baiocchi uenticinque; Da uenti scudi sino a quaranta giuli cinque; Da quaranta sino a settanta giuli sette, e mezo.

Da Settanta sino a cento giuli dieci; Da cento sino a cinquecento, Sabbia giuli quindici; Da cinquecento sino a mille giuli uenti; Da mille sino a qualsiuoglia somma sabbia scudi tre tanto dentro, quanto fuori in tutti li Sudetti casi.

Per mandati di metter in Possesso in beni stabili per qualsiuoglia somma giuli tre tanto dentro, quanto fuori della Terra.

Per mandato di sospetto di fuga per qualsiuoglia somma dentro la Terra un giulio, e fuori il doppio.

Per esecutione di mandati relassati da Mons. Ill.mo s'osserui la Riforma, e Tassa della S. mem. di Papa

Paolo Quinto

Che l'Esecutori non possino pigliar più d'un esecutione, è questo pigliarla, fino habbiano fatta l'esecutione personalte, ò realmente pro rata dell'esecutione fatta, e douranno tornarui sino all'intiera esecutione sotto pena ad arbitrio de' Sig.ri Superiori.

Che l'Esecutori douranno portare li pegni, ò altra cosa presa in esecutione in mano del Depositario, e questo paghi l'Esecutore, conforme la tariffa, et il simile s'osserui ne i mandati rilassati da Mons.r R.mo sotto pena ad arbitrio, come sopra.

Che per qualsivoglia somma di Straordinarij, danni dati, Credi della Comm.tà habbino per la personal esecutione baiocchi cinque, e per la robba messo grosso tanto fuori, fino dentro la Terra, e basti la lista segnata dal Sig.r Commissario.

Volendo, che per l'Esecutioni di qualunque sorte anco Criminali, e per li mandati da metter in Consesso deuino detti Esecutori dare al Balio, conforme il solito una poca recognitione, quale, se tra di loro non si concordasse, la dichiari il Sig.r Comm.o. Ma per detti Straordinarij, danni dati, e Crediti della Comm.tà, come sopra, siano debbo

Balio due quadrini dentro la Terra, e fuori quattrini quattro per esecutione de' sudetti straordinarij.

Tassa del Balio.

Per ciascheduna citatione dentro la Terra, tanto in voce, che in scriptis un quattrino, se fuori un baiocco sino ad un miglio, et in maggior lontananza due baiocchi.

Per qualsivoglia Intimatione dentro la Terra, tanto in voce, quanto in scriptis quattrini due, fuori della medesima baiocco uno sino ad un miglio, e da indi in sù baiocchi due, come sopra.

Bandimenti di subaste quattrini sei per subasta.

Bandimenti, ò notificationi ad istanza di Particolari un baiocco.

Citatione Camerale baiocchi cinque.

Citatione avanti Monsig. Uud. di Sabina baiocchi due, e mezzo, tanto fuori, quanto dentro la Terra, come pure la sudetta Camerale.

Precetto, Sequestro, ò Diffesa, un baiocco dentro la Terra, e fuori, il doppio.

Noi Capitano Filippo Antonio Oddoui, Giouagge Giorgi, Archileo Ferraui, e Bernardino Giorgi Priori; E detto Capitano, Giouagge Angeletti, Giouagge Angelo Federuui, Francesco Andrea Serangeli, Ostilio Trinaroni, Girolamo Colantonio, e Paolo Antonio Contessa Deputati dal Publico Consiglio di questa Terra di Seroncone con le facoltà del medesimo, habbiamo assistito alla conferenza seguita auanti l'Ecc.mo Sig.r Dottore Gio: Carlo Viterbi Vice di Monsig.r Illmo, e Rmo Buttij Gou.r Vice di Sabina d'ord.e della S.ta Consulta sopra le materie si contengono nel nuouo Statuto compilato dall'Ecc.mo Sig.r Girolamo Fredani di Lucca però p.te Comm.o, in vigore dell'elettione dal med.o Consiglio fatta d'esso Sig.r Comm.o alla formatione di detto Statuto, celebratasi detta conferenza nella Sala del Palazzo Priorale, et alla p.nza del Popolo conuocati, et essamine te le soprascritte materie, e quelle attentamente considerate in più Sessioni, diciamo le medesime esser utili, e necessarie tanto al buon regolamento dell'Interessi priuati, quanto dell'interessi publici; però come tali l'approuiamo, et accettiamo a nome di tutto il Popolo, riseruata però l'appro-

tione della d.ª Consulta. Et in fede di tal uerità ci siamo qui sottoscritti, e respettiuam.te fatto il nrō Segno. Nella Sala del Sud.o Palazzo Priorale questo giorno 7 Marzo 1701.

Ita est Ego Jo. Carolus Viterbius Cns.

Jo Filippo Ant.o Oddoui Cap.o Priore, e def.to m.o pp.a affermo come sopra, a nome anco del Sudetto Giuseppe Giorgi Compriore, qual per non saper scriuere ha dato comm.ne a me di sottoscriuermi come sopra, e da lui fattoui il Segno della Croce

Croce † del Sud. Giorgi

Archileo Ferracci Priore m.o pp.a

Bernardino Giorgi Priore m.o pp.a

Giuseppe Angelitti def.to m.o pp.a

Giuseppe Angelo Foderaui def.to m.o pp.a

Fran.co Andrea Serangeli def.to m.o pp.a

Josilio Grimani def.to m.o pp.a

Girolamo Colantonio def.to m.o pp.a

Paolo Ant.o Contessa def.to m.o pp.a

Ita est Fran.s Mattina Clerus, et Secret.s Comm.tis h.o

Jerr.o Seroncinj.

Fra della S. Consulta a Mons.r Gou.r di Sabina.

Foris = All'Ill.re, e M.to Reu Sig.r come fratello Il Gou.r di Sabina = Colle Vecchio = Intus = Ill.re, e M.to Reu Sig.r come fratello. La S. Consulta doppo sentita l'informatione di V.S. stima, che compito, che sia dal Comun.rio di Stroncone lo Statuto di quel luogo, ella faccia, che dal Consiglio si deputi un numero di persone più idonee fra Consiglieri per conferire con i medemi punto dissone nell'istesso Statuto, per poi trasmetterlo quà; così potrà eseguirsi, e Dio la prosperi. Roma 27 Nouembre 1700 = D.V.S. come fratello = F. Card.l nal Cenci = F. Patriarcha di Gierusalemme = Colle Vecchio Gouernatore di Sabina.

Fra di Mons.r Gou.r di Sabina al Comun.rio di Stroncone = Foris = Ill.re, e M.to Ecc.te Sig.r come fratello Il Comun.rio di Stroncone = Intus = Ill.re e M.to Ecc.te Sig.r come fratello = La S. Consulta sentita la mia informatione sopra il ricorso, che fù fatto alla medesima, perche si leggesse in Consiglio lo Statuto da V.S. compilato prima fosse trasmesso in Roma è stata di senso, che

da questo publico Consiglio si deputi nu-
mero di Persone più idonee fra Consiglieri
per conferire con li medemi quiò si de-
pone nell'istesso Statuto, per poi inuiarlo
à detto Sacro Tribunale; Onde doura VV. in
esecutione di questa risolutione far con-
uocare detto Consiglio, perche dall'istesso
si deuenga all'accennata Deputatione, qua-
le potrà farsi di sei persone più atte per
tal funtione, e d'ogni conditione, e come
stimarà l'istesso Consiglio. Il che seguito
me ne darà subito auuiso, per poi risoluere
quello sarà opportuno, per più commoda-
mente fare detta conferenza. Così faccia,
che segua, e dio la prosperi. Clesseccio
29 Nouembre 1700. VV. come fratello.
Pietro Santi Butij Gouernatore = Seron-
cone Commissario.

Resolutione del publico Consiglio di questa Terra di Stroncone.

Die quinta Xmbris 1700.

Coram Exmo S. Commissario, et DD. Prioribus emanatis prius solitis bandimentis, et pulsata campana per Joannem Marcuccium publicum Baiulum, ut retulit congregatum fuit Inle Consilium dicte Terre, in quo inter cæteras propositiones, fuit per dictos DD. Priores facta infrascta tenoris, ut infra.

Primo si propone alle Sig.rie Vre, come hauendo la S. Consulta ordinato, che prima di mandarsi alla medesima il nuouo Statuto di questa Terra già compilato da questo Sig. Commario a d istanza di questa Comm.tà, et in esecutione de comandamenti della medema S. Consulta si deputino persone più idonee tra Consiglieri per conferire con le medesime quanto è stato da d. Sig. Commario disposto, e come appartisce dalla Lra scritta da Monsig. Illmo Gou.re di Sabina

a detto Sig. Comm.rio in data delli 29 Nouembre prossimo passato; Onde si fa istanza, che si venga a detta deputatione di gli 7 per sone, che si stimaranno da questo Consiglio gli atte a tal funtione, e d'ogni condittione nel modo, che meglio si stimarà da detto Consiglio, acciò che una uolta possa questa Terra hauere lo Statuto sommamente desiderato.

Surgit qua D. Capitaneus Philippus Antonius Oldouinus consulendo dixit. Esser di parere, che si deputino da sei, ò sette Persone delle qualità, ò condittione come nella Proposta a far da conferenza, alla quale ui debbano ancora intreuenire li Sig.ri Priori da eleggersi dette Persone prima da detti Sig.ri Priori, e poi dal Consiglio, e nominate, che saranno, si mandino a partito per l'approuatione tutte assieme, et in caso fossero escluse si mandino a partito separatam.te una doppo l'altra, con dare alle medesime le facoltà

di questo Conseglio, e se a detta conferenza non
ui interuiertanno tutti li Deputati, si faccia con
quel numero di loro, che ui saranno stati, et il
parere di quii si debba attendere.

Et successiue D. Priores nominauerunt infrascriptos
homines, nempe.

Angelus Squadranus Prior nominauit D. Capitaneum
Philippum Antonium Oddonium gtem.

Franciscus Saluatus alter Prior nominauit Dnum Jose-
phum Angelettum gtem.

Carolus Florentinus tertius Prior nominauit D. Franciscum An-
dream Serangelum pariter gtem.

Diocletianus Ferrarius quartus Prior nominauit D. Jose-
phum Angelettum Oderuicium.

Deinde DD. Consulentes nominauerunt ceteras personas
predictas, et inceptendo à D.D. Capitaneo Oddonio
ipse nominauit pro una ex dictis personis Osti-
lium Primarum gtem; D. Joseph Angelettus al-
ter ex dictis Consulentibus Hieronymum Glantonium
gtem; et D. Franciscus Andreas Serangelus nomi-
nauit D. Paulum Antonium Contessam gtem.

Quibus nominationibus, ut supra factis dicti D.
Priores mandauerunt exponi ad partitum,
ad formam Consultationis dicti D. Capitanei
et propositionis suprà dictarum.
Et datis ballulis more solito, hinc. recollectis
fuerunt reperte in Bussolo Albo affirma-
tiuo ballule octuaginta una; In nigro uero
negatiuo una tantum.

Franciscus Martina Secretarius.

Die 28. Februarij 1707
Pro approbatione
Crispus

115 2